DM FER-X Definitivo – Regole operative

***Allegato 1** al Decreto di approvazione*

03/11/2026

INDICE

INTRODUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE OPERATIVE 6

DEFINIZIONI 6

PARTE A 10

A.1. PREMESSA 11

A.2. INFORMAZIONI GENERALI 12

A.2.1. CATEGORIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI 12

A.2.2. VALORI DI POTENZA DI UN IMPIANTO 14

A.3. REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO AL MECCANISMO DI SUPPORTO 19

A.3.1. REQUISITI SOGGETTIVI 19

A.3.2. REQUISITI OGGETTIVI 20

A.3.2.1. REQUISITI OGGETTIVI GENERALI 20

A.3.2.2. REQUISITI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO 26

A.3.2.3. CRITERI DI PRIORITÀ 35

A.4. QUALIFICA PRELIMINARE 36

A.4.1. PORTALE PER L'INVIO E LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI QUALIFICA PRELIMINARE 36

A.4.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 38

A.4.3. PROCESSO DI VALUTAZIONE 40

A.4.4. RICHIESTA DI INTEGRAZIONE 41

A.4.5. PREAVVISO DI RIGETTO 41

A.4.6. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 42

A.4.7. VALIDITÀ DELLA QUALIFICA PRELIMINARE 42

A.5. CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI DI ISTRUTTORIA 44

A.6. PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 45

ALLEGATI PARTE A 46

A.1.A MODELLO ISTANZA RICHIESTA QUALIFICA PRELIMINARE 46

A.1.B ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI QUALIFICA PRELIMINARE 46

PARTE B 47

B.1. PREMESSA 48

B.2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE COMPETITIVE 48

B.2.1. CONTINGENTI DI POTENZA 49

B.3. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 51

B.3.1. PORTALI PER L'INVIO E LA GESTIONE 51

B.3.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 51

B.3.3. CAUZIONE PROVVISORIA 52

B.3.3.1. MODALITÀ DI COSTITUZIONE 52

B.3.3.2. IMPORTO DELLA CAUZIONE 52

B.3.3.3. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FIDEIUSSIONE 53

B.3.3.4. CARATTERISTICHE GENERALI DEL DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO 54
B.3.3.5. CASISTICHE E TEMPISTICHE DI RESTITUZIONE 54
B.3.3.6. CAUSE DI ESCUSSIONE DELLE FIDEIUSSIONI O DI INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI 54
B.3.4. PROCESSO DI VALUTAZIONE 55
B.4. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE 56
B.4.1. PORTALE PER L'INVIO E LA GESTIONE 56
B.4.2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 56
B.4.3. RIDUZIONE PERCENTUALE OFFERTA E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE 57
B.4.4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 57
B.4.5. CAUZIONE DEFINITIVA 59
B.4.5.1. MODALITÀ DI COSTITUZIONE 59
B.4.5.2. IMPORTO DELLA CAUZIONE 59
B.4.5.3. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FIDEIUSSIONE 59
B.4.5.4. CARATTERISTICHE GENERALI DEL DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO 60
B.4.5.5. CASISTICHE E TEMPISTICHE DI RESTITUZIONE 60
B.4.5.6. CAUSE DI ESCUSSIONE DELLE FIDEIUSSIONI O DI INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI 60
B.4.6. DECADENZA DALLA GRADUATORIA 61
B.5. PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 63
ALLEGATI PARTE B 64
ALLEGATI B.1 SCHEMI DI AVVISO 64
Allegato B.1.a. Schema di avviso pubblico relativo alla presentazione delle manifestazioni di interesse *64*
Allegato B.1.b. Schema di avviso pubblico relativo alle procedure competitive *64*
ALLEGATI B.2 MODELLI DI ISTANZA AL GSE 64
Allegato B.2.a. Modello di istanza della manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto *64*
Allegato B.2.b. Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto *64*
ALLEGATI B.3 MODELLI DI GARANZIE PROVVISORIE 64
Allegato B.3.a. Modello di garanzia bancaria provvisoria *64*
Allegato B.3.b. Modello di garanzia assicurativa provvisoria *64*
Allegato B.3.c. Appendice al contratto di garanzia provvisoria rilasciato da compagnia assicurativa *64*
ALLEGATI B.4 MODELLI DI GARANZIE DEFINITIVE 64
Allegato B.4.a. Modello di garanzia bancaria definitiva *64*
Allegato B.4.b. Modello di garanzia assicurativa definitiva *64*
Allegato B.4.c. Appendice al contratto di garanzia definitiva rilasciato da compagnia assicurativa *64*
ALLEGATI B.5 MODELLI DI DICHIARAZIONE DI SOLIDITÀ FINANZIARIA 64
Allegato B.5.a. Modello di dichiarazione di capacità finanziaria *64*
Allegato B.5.b. Modello di dichiarazione impegno a finanziare l'investimento *64*
Allegato B.5.c. Modello di dichiarazione di adeguata capitalizzazione *64*
ALLEGATO B.6. MODELLO DI COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE DELLA QUOTA DI POTENZA AMMESSA E RINUNCIA PARZIALE PER INTERVENTI RISULTATI IN POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA 64
PARTE C 65
C.1. PREMESSA 66
C.2. REQUISITI SPECIFICI PER L'EROGAZIONE DEI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE 67
C.2.1. PARTECIPAZIONE AL MERCATO DI BILANCIAMENTO E RIDISPACCIAMENTO 67

C.2.2. GARANZIA A COPERTURA DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE 67
C.2.2.1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA GARANZIA A COPERTURA DEL RECESSO ANTICIPATO 68
C.2.2.2. TEMPISTICHE RILEVANTI E CAUSE DI RESTITUZIONE E DI ESCUSSIONE DELLA FIDEIUSSIONE O DI INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO 69
C.3. ACCESSO DIRETTO AL MECCANISMO DI SUPPORTO 70
C.4. COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO 71
C.4.1. ENTRATA IN ESERCIZIO 71
C.4.2. TEMPISTICHE RILEVANTI PER L'ENTRATA IN ESERCIZIO 72
C.4.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO 73
C.4.4. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VERIFICHE ANTIMAFIA 75
C.4.5. VALUTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO 75
C.4.5.1. PROCESSO DI VALUTAZIONE 75
C.4.5.1.1. RICHIESTA DI INTEGRAZIONE 76
C.4.5.1.2. PREAVVISO DI RIGETTO 77
C.4.5.1.3. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 77
C.4.5.2. VARIANTI AI TITOLI AUTORIZZATIVI/ABILITATIVI 78
C.4.5.3. MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO 79
C.4.5.4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI TECNICI E AMBIENTALI 79
C.4.5.4.1. DNSH 80
C.4.5.5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI QUALITÀ E SICUREZZA DEI COMPONENTI D'IMPIANTO 81
C.4.6. ACQUISIZIONE DEI DATI NECESSARI PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO 83
C.5. DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI RILEVANTI AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE 85
C.5.1. DETERMINAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE 85
C.5.2. DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA NETTA PRODOTTA E IMMESSA IN RETE E DELL'ENERGIA PRODUCIBILE INCENTIVABILI 89
C.5.3. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI IMPUTABILI AI SERVIZI AUSILIARI 95
C.6. ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI 97
C.7. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ACQUISIZIONE DELLE MISURE 99
C.8. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI 100
C.8.1. EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPETTANTI 100
C.8.2. ASPETTI FISCALI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE 101
C.8.3. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI TRASFERIMENTO DEGLI ONERI DI SBILANCIAMENTO A CARICO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI 101
C.9. CORRISPETTIVI E ONERI ISTRUTTORI E GESTIONALI DEL GSE 103
C.9.1. CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI DI ISTRUTTORIA (ACCESSI DIRETTI) 103
C.9.2. CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO 103
C.10. CONDIZIONI DI CUMULABILITÀ 104
C.10.1. INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTA IN CASI DI CUMULO 104
C.10.2. COMPATIBILITÀ CON ALTRI MECCANISMI GESTITI DAL GSE 105

C.11. MODIFICHE RELATIVE A IMPIANTI AMMESSI AL MECCANISMO DI SUPPORTO 106
C.11.1. MODIFICHE DI NATURA TECNICA 106
C.11.2. MODIFICHE DI NATURA CONTRATTUALE 106
C.12. VERIFICHE E CONTROLLI 110
C.13. RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI 112
C.14. PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 113
ALLEGATI PARTE C 114
MODELLI E CONTRATTI-TIPO 114
Allegato C.1.a. Modello di comunicazione di entrata in esercizio *114*
Allegato C.1.b. Contratto tipo ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione *114*
Allegato C.1.c. Modello di garanzia bancaria per rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto *114*
Allegato C.1.d. Modello di garanzia assicurativa per rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto *114*
Allegato C.1.e. Appendice al contratto di garanzia assicurativa per rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto *114*
ELENCO DOCUMENTI 114
Allegato C.2.a. Elenco documenti da allegare alla comunicazione di entrata in esercizio *114*
Allegato C.2.a.1 Dichiarazione sostitutiva dell'officina specializzata relativa all'attività di rigenerazione *114*
Allegato C.2.b. Elenco documenti da conservare ai fini delle verifiche *114*

Introduzione e aggiornamento delle Regole Operative

Il presente documento è redatto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2026 recante "*Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199*" (nel seguito, DM FER-X Definitivo).

Il DM FER-X Definitivo disciplina le modalità e le condizioni di accesso al meccanismo di supporto per impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione.

Le categorie di intervento che possono accedere al meccanismo differiscono in funzione della specifica tipologia di impianto.

Gli impianti di potenza superiore a 1 MW possono accedere al meccanismo di supporto attraverso la partecipazione a procedure competitive.

Gli impianti di potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo di supporto entro il termine del 31 dicembre 2030 e comunque nei limiti di un contingente di potenza pari a 10 GW.

In attuazione delle disposizioni del DM FER-X Definitivo, è prevista la predisposizione, da parte del GSE, delle Regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al medesimo decreto. In prima attuazione di tali previsioni, è stata predisposta una prima versione delle Regole Operative per fornire informazioni generali per una corretta attuazione di quanto previsto dal DM FER-X Definitivo e informazioni di dettaglio specifiche per la presentazione e il riconoscimento della qualifica preliminare per la partecipazione alle procedure competitive.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare le FAQ (*Frequently Asked Questions*) relative all'applicazione del DM FER-X Definitivo o presentare richieste di chiarimenti accedendo al Portale Supporto messo a disposizione dal GSE (https://supportogse.service-now.com).

Aggiornamento delle Regole operative - Versione del 2/10/2026

La versione del 2/10/2026 delle Regole Operative aggiorna e integra la "*Parte A - Informazioni generali e qualifica preliminare per la partecipazione alle procedure competitive*" delle stesse regole, già approvata con Decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2026, includendo la "*Parte B - Regole operative per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per la partecipazione alle procedure competitive*", in cui sono disciplinate le modalità di presentazione e valutazione delle manifestazioni di interesse e delle richieste di partecipazione alle procedure competitive, comprese le garanzie provvisorie e definitive, di determinazione dei contingenti e di formazione delle relative graduatorie.

Il documento sarà, successivamente, oggetto di aggiornamenti finalizzati a definire, nel complesso, le modalità attuative del decreto.

Aggiornamento delle Regole operative - Versione del 2/11/2026

La presente versione delle Regole Operative completa il documento integrando la Parte C nella quale sono disciplinate le modalità di accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo e i requisiti e le condizioni per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

Sono, inoltre, meglio dettagliati i requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure relative agli impianti NZIA, con particolare riguardo alla documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici richiesti e le modalità e tempistiche di attestazione degli stessi.

Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 e agli allegati 3 e 4 del DM FER-X Definitivo, si applicano le seguenti definizioni.

Avvio dei lavori

La data di avvio lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione presentata all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo, ove prevista, o la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Richiedente relativo alle spese di realizzazione dell'intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali, a titolo esemplificativo, la progettazione, l'accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi. Eventuali contratti quadro o pre-accordi per l'acquisto di materiali e attrezzature, vincolati alla partecipazione alle procedure competitive o la cui esecuzione sia subordinata a una notifica contrattuale a procedere con l'ordine o da un ordine di acquisto regolamentato nell'ambito dell'accordo quadro, che dovranno essere eseguiti solo a seguito della partecipazione alla procedura competitiva, non costituiscono avvio lavori.

Per gli impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, l'avvio dei lavori non può essere antecedente al 7 agosto 2026, data di entrata in vigore del DM FER-X Definitivo, mentre, per gli impianti che accedono ai meccanismi di supporto a seguito della partecipazione alle procedure competitive, l'avvio dei lavori non può essere antecedente alla data di partecipazione alla procedura competitiva nell'ambito della quale è presentata, per la specifica iniziativa, l'istanza di partecipazione.

Codice CENSIMP

Codice di censimento degli impianti di generazione connessi alla rete elettrica nazionale introdotto dall'ARERA con la delibera ARG/elt 205/08 e attribuito da TERNA attraverso il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione (GAUDÌ). Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo è necessario che l'impianto per il quale si richiede l'accesso sia dotato univocamente del proprio codice e che lo stesso non sia condiviso con altre iniziative. Per gli impianti fotovoltaici, il possesso del codice CENSIMP, validato dal sistema GAUDÌ di TERNA, è necessario ai fini della richiesta di qualifica preliminare, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici, nel caso in cui sia richiesta la qualifica preliminare in forza del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale (nel seguito, VIA), ove previsto, oppure del decreto di non assoggettabilità a VIA emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), la validazione del codice CENSIMP sul sistema GAUDÌ può essere ottenuta successivamente alla richiesta di qualifica preliminare, ma comunque prima della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.

Componente rigenerato

Componente già utilizzato che, a seguito di lavorazioni specifiche effettuate in/da officine specializzate, viene riportato alle normali condizioni funzionali e prestazionali dal punto di vista tecnico e della sicurezza di operatività. Per maggiori dettagli e per la valutazione del rispetto dei requisiti dei componenti rigenerati si rimanda alle "*Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia*" pubblicate dal GSE in attuazione dell'articolo 30 del DM 23 giugno 2016.

Data di entrata in esercizio o Data di attivazione della connessione

Data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento in parallelo dell'impianto con il sistema elettrico come risultante da GAUDÌ.

GAUDÌ

Il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito dall'ARERA con delibera ARG/elt 124/10 e sviluppato e gestito da TERNA con lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica.

Impianto NZIA

Impianto eolico o fotovoltaico che partecipa alle procedure competitive previste all'articolo 6 del DM FER-X Definitivo. A tal fine, l'impianto deve rispettare, oltre ai requisiti generali di partecipazione alle procedure competitive, anche i criteri di preselezione previsti al comma 2, lettere da a) a d), dello stesso articolo, come dettagliati nell'Allegato 5, paragrafo A del DM FER-X Definitivo e nelle presenti Regole Operative, nonché gli eventuali criteri di aggiudicazione di cui al medesimo comma 2, lettera e), come dettagliati nello stesso Allegato 5, paragrafo B e nelle presenti Regole Operative.

Interconnessione funzionale
Per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli impianti che li condividono. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce interconnessione funzionale la presenza di uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata comuni così come, esclusi gli impianti connessi in alta tensione (AT) o altissima tensione (AAT), la condivisione di uno o più tratti di linea (intesa come elemento conduttore, non come cavidotto) e/o di uno o più trasformatori o, per impianti idroelettrici, la presenza di un unico sistema di accumulo della risorsa idrica a monte di due impianti di produzione dell'energia nella disponibilità del medesimo Soggetto Richiedente o riconducibili, a livello societario, a un unico Soggetto Richiedente. Si precisa che per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale.

Portale FER-X Definitivo
Portale informatico predisposto dal GSE per l'iscrizione alle procedure competitive, inclusa la presentazione della richiesta di qualifica preliminare e della manifestazione di interesse, e per l'accesso al meccanismo di supporto previsto dal DM FER-X Definitivo.

Progetto autorizzato
Per progetto autorizzato si intende l'insieme degli elaborati trasmessi all'Amministrazione competente e approvati da quest'ultima, ai fini del rilascio del titolo autorizzativo sulla base del quale viene presentata la richiesta di qualifica preliminare ovvero è richiesto l'accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Soggetto Richiedente
Soggetto (persona giuridica o, per i soli impianti di potenza fino a 20 kW, persona fisica) responsabile della realizzazione dell'intervento (nuova costruzione, potenziamento o rifacimento) e titolare del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di potenziamento o rifacimento, e all'esercizio dell'impianto nonché titolare del preventivo di connessione alla rete, intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, e firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto e del contratto di connessione/allacciamento alla rete elettrica. Il Soggetto Richiedente ha diritto a partecipare alle procedure competitive e a richiedere l'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo. Ai fini delle presenti Regole, il Soggetto Richiedente è anche la controparte del GSE del contratto per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

Soggetto Delegato
Soggetto che può presentare, per conto del Soggetto Richiedente, attraverso il Portale FER-X Definitivo, la richiesta di qualifica preliminare e/o la manifestazione di interesse e/o l'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, in forza del potere di rappresentanza conferito dal medesimo Soggetto Richiedente attraverso l'apposita funzionalità di Delega presente sul Portale FER-X Definitivo. Il Soggetto Delegato può inoltre effettuare l'annullamento della richiesta di qualifica preliminare prima dell'eventuale esito e/o, nei periodi consentiti dai rispettivi bandi, della manifestazione di interesse e/o dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva e/o presentare rinuncia alla manifestazione di interesse o all'eventuale posizione utile conseguita a seguito della partecipazione alla procedura competitiva.

Specchi d'acqua

Per specchi d'acqua si intendono i fiumi, i laghi e la porzione di mare interna alla linea di base, ovvero alla linea di bassa marea lungo la costa dalla quale si misura l'estensione delle acque territoriali.

TICA
Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive) di cui alla Delibera 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08 e s.m.i..

TIDE
Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico di cui alla Deliberazione 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel e s.m.i..

TIME
Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica di cui alla Deliberazione 654/2015/R/eel e s.m.i..

TIS
Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*Settlement*) di cui alla Deliberazione ARG/elt 107/09 e s.m.i..

Unità di Produzione o UP
L'insieme di una o più sezioni di un impianto di produzione raggruppate secondo le modalità definite nel Codice di rete di TERNA e tali che le immissioni di energia elettrica relative a tale insieme siano misurabili autonomamente.

Sistemi dell'impianto
Gli inverter, i sistemi di controllo, supervisione e monitoraggio, gli apparati di rete e di accesso remoto e le piattaforme di gestione remota messe a disposizione dai fabbricanti o da terzi, che concorrono all'esercizio dell'impianto.

PARTE A
delle Regole operative:
Informazioni generali e qualifica preliminare per la partecipazione alle procedure competitive

A.1. Premessa

La presente sezione delle Regole Operative fornisce le informazioni necessarie per una corretta attuazione di quanto previsto dal DM FER-X Definitivo e dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia, disciplinando, in particolare, le modalità e le tempistiche di presentazione e riconoscimento della qualifica preliminare propedeutica alla partecipazione alle procedure competitive di cui al medesimo decreto. Sono, inoltre, fornite informazioni generali per garantire la corretta attuazione del DM FER-X Definitivo.

Si rammenta che il DM FER-X Definitivo disciplina, tra l'altro, le modalità e le condizioni di accesso al meccanismo di supporto a seguito di partecipazione a procedure competitive per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti devono richiedere la qualifica preliminare, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, per poter presentare una manifestazione di interesse. L'ottenimento della qualifica, invece, è necessario per l'idoneità della manifestazione di interesse propedeutica alla richiesta di partecipazione alla relativa procedura competitiva.

La richiesta di qualifica preliminare di un impianto può essere presentata esclusivamente accedendo all'apposita funzionalità del Portale FER-X Definitivo, in qualsiasi momento a partire dalla data di apertura del portale stesso comunicata dal GSE con apposita NEWS pubblicata sul proprio sito internet. Il rilascio della qualifica preliminare avviene entro 90 giorni (ovvero, 60 giorni per la sola prima procedura competitiva), decorrenti dalla data della richiesta di qualifica preliminare, al netto di eventuali sospensioni dei termini del procedimento, in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, e di eventuali altri tempi non imputabili al GSE.

Nell'ambito della valutazione dell'istanza ai fini del riconoscimento della qualifica preliminare, il GSE accerta il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi, dei criteri di priorità e di aggiudicazione per la partecipazione alle procedure competitive, con eccezione del requisito di solidità finanziaria, che sarà oggetto di apposita istruttoria solo a seguito della presentazione della manifestazione di interesse, in quanto commisurata alla quota di potenza richiesta per la partecipazione alla procedura competitiva.

Per la presentazione della manifestazione di interesse, dovrà inoltre essere presentata una cauzione provvisoria e trasmessa la documentazione attestante il possesso del requisito di solidità finanziaria; le modalità e i termini per la presentazione e la trasmissione di cui sopra sono dettagliati nella Parte B delle presenti Regole Operative (cfr. Figura 1).

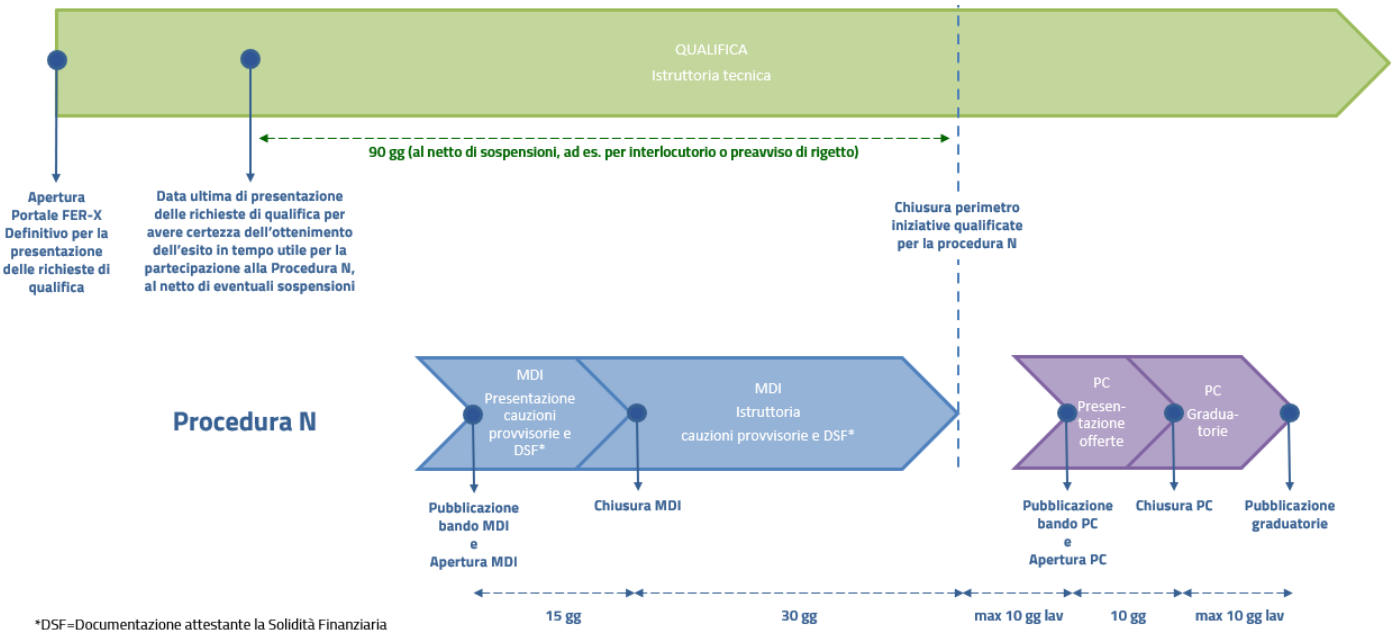


Figura 1 - Schema delle tempistiche della qualifica preliminare, della manifestazione di interesse e della partecipazione alle procedure competitive

A.2. Informazioni generali

Nei successivi paragrafi, sono fornite precisazioni in merito ai requisiti di accesso e alle categorie di intervento ammissibili al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, nonché ai valori di potenza rilevanti. Si precisa, infatti, che le medesime precisazioni trovano applicazione, salvo diversa specificazione, sia per l'accesso alle procedure competitive sia per l'accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, nel qual caso saranno oggetto di valutazione a seguito della presentazione della Comunicazione di entrata in esercizio.

A.2.1. Categorie di intervento ammissibili

Il DM FER-X Definitivo prevede quattro possibili categorie di intervento: nuova costruzione, rifacimento integrale, potenziamento e rifacimento parziale. Gli interventi ammissibili, le cui categorie sono descritte nell'Allegato 4 del medesimo decreto e di seguito meglio dettagliate, devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi o rigenerati.

Le diverse categorie di intervento risultano ammissibili alle procedure competitive del DM FER-X Definitivo in funzione delle specifiche tipologie di impianto come di seguito riportato:

- gli interventi di nuova costruzione sono ammissibili per tutte le tipologie di impianto;
- il rifacimento integrale è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici installati sugli acquedotti;
- il potenziamento è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici;
- l'intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.

Tipologia impianto → **↓ Categorie intervento**	**Eolico**	**Fotovoltaico**	**Idroelettrico non su acquedotto**	**Idroelettrico su acquedotto**	**Gas residuati dai processi di depurazione**
Nuova costruzione	X	X	X	X	X
Rifacimento integrale	X	X	X		X
Potenziamento	X	X			X
Rifacimento parziale			X	X	X

Tabella 1 – Categorie di intervento ammissibili per ciascuna tipologia di impianto

Nuova costruzione

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato di nuova costruzione se:

- non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti;
- è realizzato senza recuperare alcun componente, se non rigenerato, infrastruttura o opera di un impianto preesistente;
- è identificato dal proprio specifico codice CENSIMP, assegnato e validato dal sistema GAUDÌ di TERNA con lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica, come meglio precisato al paragrafo A.3.2.1;
- per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT), è dotato di un punto di connessione/consegna (identificato dal POD), nel quale non risulta connesso un altro impianto della stessa fonte. Ad esempio, l'installazione di moduli fotovoltaici connessi nel medesimo punto di connessione/consegna (identificato dal POD) di un impianto fotovoltaico preesistente, anche se quest'ultimo non percepisce incentivi, non è identificabile nella categoria "nuova costruzione" ma nella categoria "potenziamento".

Rifacimento Integrale

Il DM FER-X Definitivo prevede la possibilità di partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti:

a) "impianto idroelettrico non su acquedotto": devono essere ricostruite tutte le opere idrauliche (fanno eccezione eventuali opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo) e sostituiti tutti i gruppi turbina-alternatore;
b) altre tipologie di impianto: possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

 In particolare, è necessario:

 i. per impianti eolici: l'integrale sostituzione di tutti gli aerogeneratori appartenenti all'impianto;
 ii. per impianti fotovoltaici: l'integrale sostituzione di tutti i moduli e di tutti i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata appartenenti all'impianto;

 in entrambi i casi, per connessioni in AT o AAT, l'integrale sostituzione riguarda tutti i componenti della/e sezione/i d'impianto interessata/e dall'intervento. Al riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, l'energia incentivabile per l'intervento di rifacimento integrale è costituita dalla sola energia prodotta netta immessa in rete dalle sezioni oggetto di intervento. È pertanto necessaria la suddivisione dell'impianto in specifiche sezioni, dotate delle opportune apparecchiature di misura, ferme restando le determinazioni di ARERA nel TIDE in relazione alle modalità di identificazione delle UP al fine di garantire la quantificazione dell'energia imputabile all'intervento.

La partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di interventi di rifacimento integrale su impianti che, alla data di partecipazione alla procedura competitiva, beneficiano di incentivi alla produzione di energia elettrica è ammessa a condizione che l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento sia successivo alla data di presentazione della partecipazione alla procedura competitiva e al termine naturale del periodo di incentivazione ovvero della relativa rinuncia. L'eventuale rinuncia e il conseguente recesso dal contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti devono essere presentati al GSE secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del DM 4 luglio 2019, per impianti che abbiano avuto accesso agli incentivi dello stesso decreto, la rinuncia presentata prima del termine del periodo di diritto all'incentivo comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino al momento di esercizio dell'opzione.

Potenziamento

Il potenziamento, previsto dal DM FER-X Definitivo per i soli impianti eolici, fotovoltaici o a gas residuati dai processi di depurazione, è un intervento eseguito su un impianto già in esercizio allo scopo di ottenere un aumento di potenza attraverso la realizzazione di nuove sezioni di impianto. In tal caso, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete deve essere oggetto di separata misurazione ai sensi del TIME. Si specifica che l'accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alle nuove sezioni di impianto ascrivibili al potenziamento, che devono essere identificate come nuove UP.

Rifacimento parziale

L'intervento di rifacimento parziale, previsto dal DM FER-X Definitivo per i soli impianti idroelettrici o a gas residuati dai processi di depurazione, è finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e deve prevedere almeno la completa sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatori della sezione oggetto di intervento.

Si rimanda alle determinazioni di ARERA nel TIDE in relazione alle modalità di identificazione delle UP.

La partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di interventi di rifacimento parziale su impianti che, alla data di partecipazione alla procedura competitiva, beneficiano di incentivi alla produzione di energia

elettrica è ammessa a condizione che l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento sia successivo alla data di presentazione della partecipazione alla procedura competitiva e al termine naturale del periodo di incentivazione ovvero della relativa rinuncia. L'eventuale rinuncia e il conseguente recesso dal contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti devono essere presentati al GSE secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del DM 4 luglio 2019, per impianti che abbiano avuto accesso agli incentivi dello stesso decreto, la rinuncia presentata prima del termine del periodo di diritto all'incentivo comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino al momento di esercizio dell'opzione.

A.2.2. Valori di potenza di un impianto

Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo, è necessario individuare i seguenti valori di potenza, come meglio definiti nei paragrafi seguenti:

- potenza nominale dell'impianto;
- potenza nominale dell'intervento;
- potenza nominale cumulata dell'intervento;
- potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 per edifici di nuova costruzione;
- quota di potenza richiesta;
- quota di potenza ammessa.

Con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure competitive, è inoltre necessario individuare la quota di potenza ammissibile, anch'essa meglio definita nel seguito.

Potenza nominale dell'impianto

Il DM FER-X Definitivo prevede le seguenti definizioni di potenza nominale di un impianto:

i. per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, somma delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034;
ii. per gli impianti eolici di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al precedente punto i);
iii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;
iv. per gli impianti fotovoltaici, potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali (*Standard Test Condition*), come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

Con riguardo alle predette definizioni, si precisa che:

- per gli impianti per i quali la potenza nominale è definita quale somma delle potenze nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori), l'eventuale utilizzo di gruppi depotenziati o interventi di regolazione e controllo effettuati sui motori primi e/o sugli alternatori non modificano il valore della potenza nominale dell'impianto;
- in caso due o più sezioni d'impianto presentino interconnessioni funzionali, sono da considerarsi un unico impianto, per il quale la potenza nominale è determinata dalla somma delle potenze delle singole sezioni interconnesse. Si precisa che, in presenza di tale configurazione impiantistica, l'accesso al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo è condizionato all'identificazione dell'intero impianto tramite un unico codice CENSIMP sul sistema GAUDÌ e alla connessione alla rete elettrica mediante un unico POD;

- in caso di interventi di rifacimento integrale, potenziamento o rifacimento parziale, la potenza nominale dell'impianto deve intendersi come potenza risultante a seguito dell'intervento.

Ai fini della richiesta di qualifica preliminare propedeutica alla partecipazione alle procedure competitive, l'individuazione della potenza nominale di un impianto, da determinare secondo le definizioni sopra riportate, deve essere effettuata facendo riferimento ai dati tecnici dei componenti indicati nel titolo in forza del quale viene presentata la richiesta di qualifica stessa (documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di qualifica, come meglio precisato nell'Allegato A.1.b).

Esclusivamente nei casi in cui il dato di potenza nominale non sia esplicitamente riportato nel titolo, può essere preso come riferimento il dato di potenza nominale riportato nel progetto autorizzato. In tali casi, è necessario fornire evidenza che l'elaborato tecnico recante il dato di potenza nominale sia stato trasmesso all'Amministrazione per il rilascio del titolo (ad es. con un timbro dell'ente o una corrispondenza tra il codice dell'elaborato e quello riportato nell'autorizzazione). In caso di modifica della potenza nominale per effetto di prescrizioni da parte dell'ente preposto al rilascio del titolo, occorrerà prendere come riferimento il dato di potenza riportato nella documentazione tecnica di progetto aggiornata a seguito delle suddette prescrizioni.

Ad esempio, la potenza nominale di un impianto fotovoltaico è da determinare prendendo in considerazione la somma delle potenze nominali dei moduli riportate nel titolo autorizzativo o, qualora non esplicitate in quest'ultimo, riportate nel progetto autorizzato; la potenza nominale di un impianto eolico (nell'ipotesi di valore superiore a 0,5 MW) è da determinare prendendo in considerazione la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che lo compongono indicate nel titolo in forza del quale viene presentata la richiesta di qualifica preliminare (titolo autorizzativo o provvedimento favorevole di VIA o decreto di non assoggettabilità a VIA) o, qualora non esplicitate in quest'ultimo, per come riportate nel progetto autorizzato.

A titolo esemplificativo, nel caso di un impianto fotovoltaico il cui titolo autorizzativo indichi esclusivamente una potenza in immissione pari a 4 MW ma il cui progetto preveda l'installazione di 9.000 moduli, ciascuno di potenza nominale pari a 500 W, il valore di potenza nominale dell'impianto da indicare all'atto della richiesta di qualifica è pari a 4.500,000 kW.

Per interventi di rifacimento integrale su impianti connessi in AT o AAT riguardanti solo alcune sezioni dell'impianto o per interventi di potenziamento, la potenza nominale dell'impianto è pari alla potenza complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento, calcolata come somma delle potenze, individuate secondo le definizioni sopra indicate, di ciascuna delle sezioni costituenti l'impianto successivamente all'intervento, incluse quelle delle sezioni esistenti non oggetto dell'intervento medesimo.

Potenza nominale dell'intervento

La potenza nominale dell'intervento coincide con la potenza nominale dell'impianto ad eccezione dei casi di interventi di rifacimento integrale su impianti connessi in AT o AAT riguardanti solo alcune sezioni dell'impianto o di interventi di potenziamento. In tali casi, la potenza nominale dell'intervento è determinata applicando le definizioni del DM FER-X Definitivo indicate al paragrafo precedente alle sole sezioni di impianto ascrivibili all'intervento.

Nel caso, ad esempio, di potenziamento di un impianto fotovoltaico di potenza nominale *ante-operam* pari a 10.000,000 kW, che preveda l'installazione di due nuove sezioni costituite da moduli di potenza nominale complessivamente pari a 2.000,000 kW, la potenza nominale dell'impianto a seguito dell'intervento sarà pari a 12.000,000 kW, mentre la potenza nominale dell'intervento sarà pari a 2.000,000 kW.

Potenza nominale cumulata dell'intervento

Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, che pertanto accedono al meccanismo di supporto attraverso la partecipazione alle procedure competitive, la potenza nominale cumulata dell'intervento coincide con la potenza nominale dell'intervento.

Nel caso di impianti diversi dagli idroelettrici e di potenza nominale dell'intervento inferiore o uguale a 1 MW, la potenza nominale cumulata dell'intervento è la somma dei valori di potenza nominale dell'intervento di tutti gli

impianti nella disponibilità del medesimo Produttore o di soggetti riconducibili a livello societario per i quali sia stata presentata, in valutazione o accolta, richiesta di accesso diretto o di partecipazione alle procedure competitive ai sensi del DM FER-X Definitivo, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue.

Pertanto, nei casi in cui siano verificate tali condizioni per due o più impianti, la potenza nominale cumulata dell'intervento degli stessi viene calcolata come somma delle potenze nominali dell'intervento dei singoli impianti.

Al riguardo, si chiarisce che, per la determinazione della potenza nominale cumulata dell'intervento di impianti nella disponibilità del medesimo Produttore o di soggetti riconducibili a livello societario:

- non sono da considerare gli impianti:
 - che non accedono ad alcun meccanismo di supporto;
 - incentivati ai sensi di decreti precedenti al DM FER-X Definitivo;
- si definiscono contigue le particelle catastali fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua;
- per la valutazione dell'eventuale contiguità delle particelle fa fede lo stato identificativo catastale alla data di entrata in vigore del DM FER-X Definitivo (7 agosto 2026);
- per la valutazione dell'eventuale contiguità sono da considerarsi le particelle catastali interessate da uno o più componenti dell'impianto, con la sola esclusione delle particelle interessate unicamente dai cavidotti;
- nel caso di due o più impianti fisicamente installati sul medesimo edificio, gli stessi si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti qualora l'Unità Immobiliare, identificata da specifico subalterno, sia la medesima. Si rammenta inoltre che, nel caso in cui gli impianti siano realizzati su coperture, censite al NCEU come lastrici solari identificati da specifici subalterni, gli stessi si intendono come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti qualora siano installati su subalterni tra loro contigui;
- si intendono soggetti riconducibili a livello societario le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario. Si precisa che "un sostanziale collegamento societario" può rinvenirsi anche in presenza di elementi che dimostrano l'esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a differenti società. La valutazione dell'eventuale riconducibilità societaria tra soggetti è effettuata:
 - alla data di invio della richiesta di accesso diretto al meccanismo di supporto a seguito dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto/intervento;
 - alla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- al verificarsi delle condizioni sopra descritte (contiguità catastale e riconducibilità societaria), il GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza nominale cumulata dell'intervento pari alla somma dei singoli interventi e, verificato il rispetto delle regole di accesso al meccanismo di supporto, adegua, se del caso, il prezzo di aggiudicazione. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso al meccanismo di supporto (es. superamento soglia di potenza per accesso diretto), il GSE dispone la decadenza dal meccanismo di supporto con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa.

Il GSE applica i principi generali su esposti anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del DM 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari.

Più in generale, il GSE valuta la riconducibilità di più impianti a un'unica iniziativa imprenditoriale sulla base di plurimi elementi indiziari o sintomatici, oggettivi e soggettivi, da cui sia possibile desumere l'artato frazionamento della potenza degli impianti. In particolare, in presenza di riconducibilità tra produttori e prossimità degli impianti, il GSE considera come indici sintomatici dell'artato frazionamento il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, dei provvedimenti di voltura, se presenti, o delle date di inizio dei lavori;
- la prossimità delle date di entrata in esercizio;
- la prossimità delle date di accettazione dei preventivi di concessione o unicità del preventivo di connessione per lotto di impianti;
- l'unicità del nodo di raccolta dell'energia prodotta, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

Nel caso due o più impianti ricadano nelle condizioni sopra indicate, potranno essere presentate richieste di Accesso Diretto solo per impianti tali per cui la potenza nominale cumulata dell'intervento risulti inferiore o uguale al valore soglia di 1 MW e sarà possibile accedere alla Tariffa Omnicomprensiva solo se la potenza nominale cumulata dell'intervento risulti inferiore a 200 kW. Nel caso, invece, si intenda accedere al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo per un numero di impianti tale per cui la potenza nominale cumulata dell'intervento superi il valore soglia di 1 MW, sarà necessario partecipare alle Procedure Competitive per tutti gli impianti interessati.

Potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 per edifici di nuova costruzione

Nel caso di impianto realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021, la potenza massima ammissibile al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo è pari alla potenza nominale dell'impianto decurtata dell'eventuale potenza necessaria per l'assolvimento dell'obbligo stesso.

Quota di potenza richiesta

È possibile presentare richiesta di accesso al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo limitatamente ad una quota di potenza dell'impianto.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, all'atto della presentazione della manifestazione di interesse, il Soggetto Richiedente deve indicare la quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione, anche detta "Quota di potenza richiesta". Il valore indicato sarà moltiplicato per il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo per determinare il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'intervento, sulla base del quale sarà effettuato il calcolo dell'importo della cauzione provvisoria da costituire e sarà predisposta la documentazione relativa alla solidità finanziaria, necessarie per rendere idonea la manifestazione di interesse.

Per gli impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto, il Soggetto Richiedente deve indicare il valore, espresso in kW, della quota di potenza richiesta all'atto della comunicazione di entrata in esercizio.

La Quota di potenza richiesta non può essere superiore al valore della potenza nominale dell'intervento e della potenza nominale dell'impianto diminuita dell'eventuale potenza necessaria per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.

Si precisa che, in caso di partecipazione alle procedure competitive, la quota di potenza richiesta è dichiarata in fase di presentazione della manifestazione di interesse e, in caso di partecipazione per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'intervento e ammissione in posizione utile in graduatoria, la quota di potenza residua non potrà essere iscritta a una procedura successiva mantenendo la possibilità di accesso al meccanismo di supporto per la quota di potenza già ammessa. Infatti, con l'eventuale iscrizione a una nuova procedura di un impianto già ammesso, anche per una quota parte di potenza, si intende presentata la rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita.

Analogamente, in caso di accesso diretto, qualora la quota di potenza richiesta sia inferiore alla potenza nominale dell'impianto, per la quota di potenza residua non potrà essere successivamente inviata nuova richiesta di accesso al DM FER-X Definitivo né a successivi decreti, in quanto i lavori si intendono avviati per l'intero impianto.

Quota di potenza ammissibile

In seguito all'ottenimento della qualifica preliminare e alla valutazione positiva della cauzione provvisoria costituita e della documentazione presentata per la dimostrazione della solidità finanziaria, il GSE riterrà idonea la manifestazione di interesse e calcolerà la Quota di potenza ammissibile per la partecipazione alla relativa procedura competitiva come valore minimo tra:

1. la Quota di potenza richiesta indicata nell'ambito della manifestazione di interesse;
2. il 95% della potenza nominale dell'intervento determinata in fase di qualifica preliminare e comunicata nella relativa lettera di accoglimento;
3. la potenza rispetto alla quale è determinato l'importo della cauzione provvisoria costituita:

$$P = \frac{Importo\ cauzione\ provvisoria\ costituita}{5\%\ C_I}$$

dove C_I è il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo;

4. la potenza rispetto alla quale è dimostrata la solidità finanziaria del Soggetto Richiedente:

$$P = \frac{Importo\ costo\ investimento\ verificato}{C_I}$$

dove C_I è il costo specifico di investimento di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo.

Quota di potenza ammessa

Per gli impianti in accesso diretto, è la potenza ammessa al meccanismo di supporto a seguito della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio. Tale valore concorre al calcolo del contingente di cui all'articolo 1, comma 3 del DM FER-X Definitivo riservato agli impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al Decreto FER-X Definitivo.

Per gli impianti ammessi in graduatoria in posizione utile, la Quota di potenza ammessa risulterà pari alla Quota di potenza ammissibile determinata nell'ambito della valutazione della manifestazione di interesse.

I valori di potenza dichiarati nella richiesta di qualifica preliminare, verificati nell'ambito della relativa istruttoria e indicati nella lettera di accoglimento non saranno modificabili all'atto di presentazione della manifestazione di interesse e della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva.
Per tutti i dettagli relativi all'eventuale realizzazione di un intervento di potenza diversa da quella dichiarata si rimanda alla Parte C delle presenti Regole.

Nella tabella seguente sono indicati i rispettivi ambiti di applicazione dei valori di potenza sopra indicati.

Campo di applicazione	Potenza di riferimento
Contributo a copertura dei costi di istruttoria	Potenza nominale dell'impianto
Instradamento (Accesso diretto o Procedure Competitive)	Potenza nominale cumulata dell'intervento
Individuazione prezzo di esercizio	
Possibilità richiesta Tariffa Omnicomprensiva	
Determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'intervento per il calcolo dell'importo della cauzione provvisoria e per la dimostrazione della solidità finanziaria	Quota di potenza richiesta
Determinazione del Contingente Minimo, del Contingente Obiettivo e del Contingente Massimo	Quota di potenza ammissibile
Erosione del contingente	Quota di potenza ammessa

Determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'intervento per: • il calcolo dell'importo della cauzione definitiva; • Il calcolo della garanzia a copertura del pagamento dei corrispettivi per rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto.	

Tabella 2 - Campi di applicazione delle differenti definizioni di potenza

A.3. Requisiti generali per l'accesso al meccanismo di supporto

Il DM FER-X Definitivo prevede, all'articolo 3, specifici requisiti riguardanti il Soggetto Richiedente (requisiti soggettivi) e l'iniziativa per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto (requisiti oggettivi).

Il riconoscimento della qualifica preliminare, necessaria per la partecipazione alle procedure competitive, è subordinato alla verifica del rispetto di tali requisiti. Resta inteso che tali requisiti devono sussistere al momento di invio della richiesta di qualifica preliminare e persistere fino alla partecipazione alla procedura competitiva e, in caso di aggiudicazione e di successiva ammissione al meccanismo di supporto, per l'intero periodo di regolazione dei pagamenti.

Qualsiasi modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi che intervenga a seguito della partecipazione alla procedura competitiva e della comunicazione di entrata in esercizio deve essere tempestivamente notificata al GSE tramite PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it, avendo cura di indicare, nell'oggetto, il codice FER associato all'iniziativa (es: "FERXXXXXX - Comunicazione modifica dei requisiti oggettivi", dove "FERXXXXXX" è il codice assegnato dal Portale FER-X Definitivo all'atto della richiesta di qualifica preliminare).

Il Soggetto Richiedente o suo Delegato al fine di attestare il rispetto dei requisiti richiamati nel presente capitolo, in occasione della richiesta di qualifica preliminare, trasmette opportune dichiarazioni sostitutive di atto notorio (nel seguito anche DSAN) rese ai sensi del DPR 445/2000 (documento generato dal Portale FER-X Definitivo, secondo il modello riportato nell'Allegato A.1.a) e la documentazione tecnica/amministrativa, come dettagliata nell'Allegato A.1.b alle presenti Regole Operative.

A.3.1. Requisiti soggettivi

Possono accedere al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo esclusivamente i Soggetti per i quali non sia verificata alcuna delle seguenti cause di non ammissibilità.

A. Imprese in difficoltà

Le imprese in difficoltà, secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014, non possono accedere agli incentivi.

Ai sensi della citata Comunicazione della Commissione, un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a. nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

B. Soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

C. Soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159

Non è consentito l'accesso ai meccanismi di supporto ai soggetti richiedenti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'articolo 67, rubricato "*Effetti delle misure di prevenzione"*, di cui al D.Lgs. 159/2011 recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*".

D. Imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno (Impegno Deggendorf)

La concessione di aiuti di Stato deve essere subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pertanto, il beneficiario degli incentivi non deve ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso.

In fase di istruttoria, il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

A.3.2. Requisiti oggettivi

A.3.2.1. Requisiti oggettivi generali

Possesso dei titoli necessari

È consentita la partecipazione alle procedure competitive laddove il Soggetto Richiedente sia in possesso del titolo abilitativo/autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e, ove previsto, del titolo concessorio.

Pertanto, ai fini dell'ottenimento della qualifica preliminare, il cui rilascio è propedeutico alla partecipazione alle procedure competitive, il Soggetto Richiedente è tenuto a conseguire il titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel caso di nuova costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di potenziamento o di rifacimento oltre al pertinente titolo concessorio, ove previsto.

Per i soli impianti diversi dai fotovoltaici, il titolo autorizzativo e l'eventuale titolo concessorio possono essere sostituiti dal provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale (nel seguito, VIA), ove previsto, oppure dal decreto di non assoggettabilità a VIA emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

I titoli autorizzativi/abilitativi ivi inclusi, ove previsti, i titoli concessori, in forza dei quali viene presentata la richiesta di qualifica preliminare devono risultare validi ed efficaci e, anche a seguito di voltura, nella titolarità del Soggetto Richiedente alla data della richiesta e fino alla partecipazione alla procedura competitiva, oltre che, in caso di aggiudicazione e di successiva ammissione al meccanismo di supporto, per l'intero periodo di regolazione dei pagamenti dei prezzi di aggiudicazione.

Per esempio, nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (nel seguito, PAS) il titolo abilitativo acquista efficacia alla data di pubblicazione sul relativo Bollettino Ufficiale della Regione (BUR). La richiesta di qualifica preliminare, pertanto, può essere presentata solo a valle della pubblicazione della PAS sul relativo BUR. Il Soggetto Richiedente dovrà, infatti, fornire, all'atto della richiesta di qualifica preliminare, i riferimenti della pubblicazione del titolo.

Il Soggetto Richiedente, in caso di titoli autorizzativi/abilitativi che si perfezionano per *"silenzio assenso"*, ovverosia senza specifico riscontro dell'Ente competente, è tenuto a verificare l'effettivo conseguimento di detti titoli in data antecedente alla richiesta di qualifica preliminare. In tali casi, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione della richiesta del titolo da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

Nel caso l'intervento venga realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente, fermo restando il divieto di effettivo avvio dei lavori in data antecedente all'iscrizione alla procedura competitiva, detta comunicazione, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di qualifica preliminare.

Nel caso di interventi che ricadano nel regime di Attività libera di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 190/2024, per i quali non risulta necessario conseguire specifico titolo autorizzativo/abilitativo, né acquisire atti amministrativi di assenso e né inviare ad alcuna Amministrazione comunicazione, segnalazione o dichiarazione, sarà necessario trasmettere, a corredo della richiesta di qualifica, ai fini della dimostrazione del possesso del titolo autorizzativo/abilitativo richiesto dal Decreto, una relazione resa dal Direttore dei lavori o, comunque da un Tecnico abilitato, anche se diverso dal Direttore dei lavori, che asseveri che l'intervento ricade nell'ambito applicativo di cui al regime di Attività libera previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 190/2024 (richiamando la fattispecie di cui all'Allegato A dello stesso D.Lgs. riferita al caso di specie) e che attesti il rispetto degli strumenti urbanistici e l'assenza di vincoli. Resta fermo il divieto di effettivo avvio dei lavori in data antecedente all'iscrizione alla procedura competitiva.

<u>Precisazioni in merito all'ammissibilità di più impianti assentiti tramite il medesimo titolo</u>

Nel caso per più impianti non interconnessi funzionalmente, identificati da distinti CENSIMP, sia stato rilasciato un unico titolo autorizzativo, è necessario richiedere una qualifica preliminare o l'accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo in maniera distinta, per ciascuno degli impianti per i quali si intende presentare richiesta di accesso al meccanismo di supporto.

Quanto sopra, si applica anche in caso di richiesta di qualifica preliminare per la partecipazione alle procedure competitive in forza di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA.

In tali casi, la somma delle potenze degli impianti per i quali si presenta la richiesta di qualifica preliminare (o si comunica l'entrata in esercizio per l'accesso diretto) non potrà in ogni caso essere superiore alla potenza riscontrabile nel titolo autorizzativo/abilitativo o nella documentazione relativa al progetto autorizzato.

Si precisa che, nelle circostanze di cui sopra, l'individuazione della potenza nominale di ciascun impianto/intervento deve essere effettuata facendo riferimento ai dati tecnici dei componenti riportati nel titolo in forza del quale viene presentata la richiesta di qualifica preliminare (o si comunica l'entrata in esercizio per l'accesso diretto) o nella documentazione relativa al progetto autorizzato.

Nel caso il progetto presentato all'Ente per il rilascio del titolo non rechi gli elementi per distinguere i componenti di ciascuno degli impianti e conseguentemente le potenze degli stessi, sarà necessario trasmettere all'Ente opportuna documentazione a integrazione del progetto autorizzato, dalla quale risulti possibile l'individuazione delle rispettive potenze. Tale documentazione, unitamente all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di qualifica preliminare.

Per impianti idroelettrici su canali e cavi di Consorzi di bonifica e irrigazione, ai fini dell'ottenimento della qualifica preliminare, in alternativa al titolo concessorio, potrà essere conseguita l'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. In detti casi, o per impianti dotati di titolo concessorio nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione, qualora la richiesta di qualifica preliminare sia presentata da un soggetto diverso dal Consorzio di bonifica e irrigazione, è necessario che, alla data di presentazione della stessa, sia stato sottoscritto e registrato l'atto, redatto ai sensi del RD 368/1904, con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto Richiedente o che comunque sia stato regolato il couso.

Preventivo di connessione alla rete accettato e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete

La partecipazione alle procedure competitive è consentita ai soli impianti per i quali il Soggetto Richiedente risulti titolare, anche a seguito di voltura, del preventivo di connessione del Gestore di Rete accettato in via definitiva, secondo le modalità di accettazione definite nel TICA.

La richiesta di qualifica preliminare può essere presentata solo a seguito dell'avvenuta registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete. Per tale ragione, si invitano i Soggetti Richiedenti a verificare, prima della presentazione della richiesta di qualifica preliminare, che l'impianto risulti sul sistema GAUDÌ nello stato "Impianto Validato". Per impianti già registrati e validati, si raccomanda di verificare sullo stesso sistema GAUDÌ che la validazione sia in essere alla data della richiesta e che non siano pertanto intervenuti annullamenti o decadenze della registrazione da parte di TERNA.

Si precisa che per gli impianti diversi dai fotovoltaici per i quali si richieda la qualifica preliminare in forza della sola VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA è ammessa la presentazione della richiesta senza che l'impianto risulti nello stato "Impianto Validato" sul sistema GAUDÌ. In tali casi il Soggetto Richiedente dovrà indicare "NON DISPONIBILE" nei campi dell'applicativo relativi al Codice CENSIMP e al Codice Richiesta e specificare la motivazione nell'apposito campo note; al Soggetto Richiedente è inoltre richiesto, all'atto dell'istanza di qualifica preliminare, di indicare il codice POD identificativo del punto di connessione, qualora il POD non fosse disponibile in questa fase, è possibile indicare nei campi dell'applicativo un codice POD fittizio (IT000E00000000).

In caso di successiva ammissione in posizione utile nella graduatoria, per gli impianti qualificati in presenza di codice CENSIMP "NON DISPONIBILE", sarà necessario inviare, prima della comunicazione di entrata in esercizio, specifica PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it recante la richiesta di cambio CENSIMP e Codice Richiesta, allegando l'attestazione rilasciata dal sistema GAUDÌ con evidenza dell'avvenuta validazione del Gestore di Rete (stato "Impianto Validato" o successivi) e indicazione del codice POD assegnato dal Gestore di Rete.

Ai fini dell'iscrizione alle procedure competitive e dell'eventuale successiva ammissione al meccanismo di supporto a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data della richiesta di qualifica preliminare, sono ammesse modifiche alla soluzione tecnica di connessione accettata in via definitiva di cui il Soggetto Richiedente ha dichiarato gli estremi e fornito evidenza all'atto della richiesta di qualifica preliminare, unicamente se previste e avvenute secondo le modalità disciplinate dal TICA.

Per un impianto qualificato è tuttavia possibile che la connessione ai fini dell'entrata in esercizio sia effettuata mediante un nuovo preventivo di connessione rispetto al preventivo di connessione accettato in via definitiva in forza del quale l'impianto ha ottenuto la qualifica preliminare.

Resta fermo che, qualora l'intervento sia risultato ammesso in posizione utile, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 del DM FER-X Definitivo, per effetto dell'applicazione dei coefficienti specifici per ciascuna zona di mercato, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) dello stesso decreto, ai fini della formazione della graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, dello stesso decreto, l'eventuale variazione della zona di mercato, a seguito della connessione dell'impianto mediante una soluzione tecnica differente da quella indicata dal preventivo di connessione accettato in via definitiva in forza del quale l'impianto ha ottenuto la qualifica preliminare, determina la decadenza della qualifica e la conseguente perdita del diritto di partecipazione alle procedure competitive e all'eventuale posizione utile in graduatoria conseguita. In tale circostanza, ai fini dell'eventuale presentazione di una nuova manifestazione di interesse e della partecipazione alle successive procedure competitive sarà necessario, rispettivamente, richiedere e aver ottenuto una nuova qualifica preliminare.

Precisazioni in merito al trasferimento di titolarità/voltura di un impianto prima della partecipazione alle procedure competitive

Il trasferimento di titolarità dell'impianto a seguito del rilascio della qualifica preliminare determina la decadenza della qualifica e la conseguente perdita del diritto di partecipazione alle procedure competitive. In tal caso, è

necessario presentare una nuova richiesta di qualifica preliminare una volta che siano stati volturati a favore del Soggetto Richiedente:

- il titolo autorizzativo/abilitativo o il provvedimento favorevole di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA;
- il titolo concessorio (ove previsto);
- il preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi.

In riferimento alla voltura di titolo autorizzativo/abilitativo rilasciato con un atto espresso (ad esempio, Autorizzazione Unica), del provvedimento favorevole di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA o del titolo concessorio, è necessario che l'Amministrazione competente rilasci provvedimento di voltura, avendo accertato il possesso in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo/provvedimento nei confronti del soggetto precedentemente autorizzato. In caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per "silenzio assenso", la voltura si intende perfezionata alla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente. In tal caso, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente della richiesta di voltura (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

Nel caso di interventi che ricadano nel regime di Attività libera di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 190/2024, per i quali non risulta necessario conseguire specifico titolo autorizzativo/abilitativo, né acquisire atti amministrativi di assenso e né inviare alcuna comunicazione, segnalazione o dichiarazione, in caso di trasferimento del progetto non è necessaria la presentazione della voltura, in quanto la titolarità dell'iniziativa da parte del Soggetto Richiedente è attestata mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere, ai sensi del DPR 445/2000, per la richiesta di qualifica preliminare.

In riferimento alla voltura del preventivo di connessione, è necessario che, alla data della richiesta della nuova qualifica preliminare, il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS "Voltura della pratica di connessione".

Si specifica che, nel caso di interventi di rifacimento con la connessione alla rete già esistente, per i quali non è necessario richiedere un preventivo di connessione al Gestore di Rete, è necessario che, all'atto della richiesta di qualifica preliminare, sia stata volturata, a favore del Soggetto Richiedente, la pratica di connessione (vale a dire che il soggetto subentrante deve essere identificato dal Gestore di Rete come "produttore"), ai sensi di quanto previsto dal TICA.

DNSH

Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto, gli interventi devono soddisfare il principio di "*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*" (*Do No Significant Harm* - DNSH).

Il Soggetto Richiedente, in fase di presentazione della richiesta di qualifica preliminare (c.d. fase *ex-ante*) dovrà dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver effettuato le proprie valutazioni di conformità finalizzate a garantire che la realizzazione delle attività progettuali non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ovvero che saranno attuate tutte le soluzioni di adattamento climatico e le azioni mitigative eventualmente individuate, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela ambientale.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal* europeo), ossia:

1) alla mitigazione dei cambiamenti climatici - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
2) all'adattamento ai cambiamenti climatici - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo sul clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;

4) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Sul principio DNSH il documento di riferimento è la "*Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH*", adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo quelle introdotte con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, cui si rimanda per gli approfondimenti di dettaglio. Nell'ambito della citata guida sono state definite le schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica. Ad ogni scheda tecnica corrisponde una check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella relativa scheda.

Le schede tecniche (e le relative *check list*) delle attività associabili agli interventi incentivabili di cui al DM FER-X Definitivo sono le seguenti:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- n. 12 - produzione di elettricità da pannelli solari;
- n. 13 - produzione di elettricità da energia eolica;
- n. 14 - produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida e biogas;
- n. 33 - produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica.

Le valutazioni di conformità al DNSH devono essere effettuate mediante la compilazione delle check list applicabili per la tipologia di impianto oggetto della qualifica preliminare, scaricandole direttamente dalla sezione dedicata disponibile sul sito del GSE (www.gse.it).

Il Soggetto Richiedente dovrà conservare per tutta la durata del periodo di regolazione dei pagamenti dei prezzi di aggiudicazione le *check list* compilate e tutta la documentazione necessaria ad attestarne il rispetto dei requisiti al fine di assicurare la conformità dell'intervento realizzato al principio DNSH, rendendole disponibili al GSE qualora richieste nell'ambito delle proprie attività di controllo.

Qualora l'intervento sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), o a verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), gli elementi di verifica sopra descritti saranno direttamente riscontrabili all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione), che conterrà specifiche prescrizioni operative e il piano di monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità.

Nel caso in cui gli impianti realizzati subiscano modifiche di qualsiasi natura (ad es. impiantistiche) durante la loro vita utile, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione dei nuovi interventi (fase *ex ante*) che nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*).

Obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento

Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto, il DM FER-X Definitivo prevede, per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento. L'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento deve essere rispettato per l'intera potenza nominale dell'intervento, anche nel caso di partecipazione alle procedure competitive per una quota di potenza inferiore.

Per gli impianti di potenza inferiore o uguale ad 1 MW, che accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, la partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento è facoltativa.

Solidità finanziaria

Ai fini dell'idoneità della manifestazione di interesse, propedeutica alla partecipazione alle procedure competitive, è necessario dimostrare il possesso del requisito di solidità finanziaria adeguata all'iniziativa per la quale è presentata richiesta di accesso al meccanismo di supporto DM FER-X Definitivo, da dimostrare attraverso l'evidenza di uno dei seguenti requisiti:

a. dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del Soggetto Richiedente in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento;
b. capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto/intervento nella seguente misura:

 - il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100.000.000 €;
 - il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100.000.000 € e fino a 200.000.000 €;
 - il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200.000.000 €;

 dove l'importo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come prodotto della Quota di potenza richiesta per il costo specifico di investimento indicato nella seguente tabella.

Tipologia impianto	Costo specifico di investimento [€/kW]
Fotovoltaico	900
Eolico	1.420
Idroelettrico	3.160
Gas residuati dai processi di depurazione	3.500

Tabella 3 - Costi specifici di investimento per tipologia di impianto

Si precisa al riguardo che, ai fini dell'attestazione della solidità finanziaria ed economica, la capitalizzazione di cui alla lettera b) non è estendibile al gruppo societario di appartenenza, come invece previsto per la dichiarazione dell'Istituto bancario di cui alla lettera a).

I modelli per le dichiarazioni da rendere nell'ambito della manifestazione di interesse, al fine di attestare il possesso del requisito in parola, sono disponibili negli Allegati B.5 delle presenti Regole Operative.

Avvio dei lavori

Non è consentito l'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo agli impianti per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive o, in caso di accesso diretto, prima dell'entrata in vigore del DM FER-X Definitivo (7 agosto 2026).

Si precisa, al riguardo, che un intervento per il quale i relativi lavori di realizzazione risultino avviati prima dei suddetti termini non può accedere al meccanismo di supporto previsto dal DM FER-X Definitivo anche laddove sia stata rilasciata una variante al titolo abilitativo originario.

Precisazioni in merito al requisito dell'avvio dei lavori

Comunicazione di inizio lavori

Nel caso l'intervento possa essere realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente, detta comunicazione, necessaria per comprovare il requisito relativo al possesso del titolo abilitativo, non costituisce avvio dei lavori. In tali casi il Soggetto Richiedente dovrà comunque dichiarare, all'atto dell'iscrizione dell'impianto alla procedura competitiva, che i lavori non risultano avviati alla data di iscrizione stessa.

Opere di rete

Si specifica che, in via generale, ai fini della partecipazione alle procedure competitive del DM FER-X Definitivo, nell'ambito dei lavori di connessione eseguiti a seguito dell'accettazione del preventivo, le attività effettuate per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione di cui all'articolo 1.1, lettera q), del TICA, sia se realizzate direttamente dal gestore di rete sia se realizzate in proprio dal richiedente, non costituiscono avvio dei lavori.
Diversamente, l'effettuazione, anche parziale, di attività di realizzazione dell'impianto di utenza per la connessione, configura avvio dei lavori.
Fa eccezione, rispetto al periodo precedente, il caso di opere di utenza per la connessione condivisa tra più produttori di cui alla lettera r) del medesimo articolo 1.1 del TICA, laddove il coordinamento tra produttori discenda da una prescrizione del gestore di rete o sia espressamente previsto dal titolo autorizzativo, per il quale i lavori relativi alle opere comuni realizzati dal soggetto capofila per il coordinamento e gestione delle attività non costituiscono avvio dei lavori ai fini della partecipazione alle procedure competitive da parte di soggetti diversi dal capofila.

Primo fermo impegno

Un eventuale contratto sottoscritto con l'EPC *Contractor* (Engineering, Procurement, and Construction) per la realizzazione dell'impianto, se sottoscritto prima della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, si configura come primo fermo impegno che rende irreversibile l'investimento a meno che le attività di fornitura dei materiali e di costruzione non siano vincolate alla partecipazione alle procedure competitive o il cui avvio non sia subordinato a una notifica contrattuale a procedere con l'ordine da eseguire a seguito della partecipazione alla procedura competitiva. Tanto precisato, si evidenzia che l'eventuale versamento dei corrispettivi contrattuali a favore dell'EPC *Contractor*, non rileva ai fini dell'inizio lavori.

A.3.2.2. Requisiti specifici per tipologia di impianto

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza, per tutti gli interventi, ai fini della partecipazione alle procedure competitive e per l'accesso al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo, l'Allegato 3 del medesimo decreto prevede il rispetto di alcuni requisiti specifici per alcune tipologie di impianto.

Impianti fotovoltaici

Per gli impianti fotovoltaici, l'ottenimento della qualifica preliminare prevede l'impegno al rispetto dei seguenti requisiti:

a. sono realizzati con componenti di nuova costruzione, e pertanto mai impiegati in altri impianti, o rigenerati e mai impiegati in altri impianti dopo la rigenerazione;
b. i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.; detto requisito deve essere rispettato anche in caso di interventi di sostituzione dei moduli nel corso del periodo di regolazione dei pagamenti;
c. per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture in eternit o comunque contenenti amianto:
 i. l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto sarà effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva[1];
 ii. tali superfici saranno completamente rimosse con interventi documentati.

L'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo è, in ogni caso, subordinato alla verifica del rispetto di tali requisiti a seguito della presentazione della comunicazione di entrata in esercizio.

Impianti a gas residuati dai processi di depurazione

[1] Per gli impianti in accesso diretto, ai fini del riconoscimento della correzione del prezzo di aggiudicazione di cui all'Allegato 1, paragrafo 2 del DM FER-X Definitivo, l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto dovrà essere stato effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico e comunque avviato successivamente successivamente alla data di entrata in vigore del DM FER-X Definitivo (7 agosto 2026).

Per gli impianti a gas residuati dai processi di depurazione, l'ottenimento della qualifica preliminare prevede l'impegno al rispetto dei seguenti requisiti, al quale è comunque subordinato l'eventuale successivo accesso al meccanismo di supporto a seguito dell'entrata in esercizio:

a. per impianti di potenza termica nominale uguale o superiore a 2 MW è necessario il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al Titolo V, Capo II del D.Lgs. 199/2021 e, in particolare, all'articolo 42 del citato decreto:

 i. criteri di sostenibilità specifici di cui ai commi da 5 a 10;
 ii. criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai commi 11 e 12;
 iii. criteri di efficienza energetica di cui ai commi 13 e 14.

 L'articolo 43 del medesimo D.Lgs. 199/2021 prevede, anche per garantire il rispetto dei criteri sopra richiamati, la certificazione di "*ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione*".

b. per impianti di potenza termica nominale inferiore a 2 MW, le vasche del digestato tal quale degli impianti devono essere di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni e dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano, ad eccezione dei casi in cui il digestato non venga stoccato ma avviato direttamente al processo di compostaggio. Tale requisito costruttivo deve essere esplicitamente deducibile dai documenti allegati al titolo autorizzativo (relazione di progetto, elaborati grafici di progetto, etc.). In particolare, sia in sede di richiesta di qualifica preliminare sia in sede di comunicazione di entrata in esercizio, tale requisito sarà oggetto del seguente controllo:

$$V_{tot} \geq Q_d \times 30$$

 Laddove:

 V_{tot} è la $\sum V_i$ dove V_i è il volume della *-iesima* vasca di raccolta del digestato tal quale impiegata nell'impianto;

 Q_d è la produzione media annua di digestato in mc/giorno o ton/giorno, considerando la densità indicata nella relazione di progetto per il digestato o in via cautelativa pari a 1.000 kg/mc.

<u>Impianti idroelettrici</u>

Per gli impianti idroelettrici, l'ottenimento della qualifica preliminare prevede l'impegno al rispetto delle caratteristiche di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera a) del medesimo decreto, ovverosia, fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

i. è rispettata una delle caratteristiche costruttive:

 1. sono realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 2. utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 3. utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa, anche ove le briglie siano o siano state al servizio di impianti idroelettrici;
 4. utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;

ii. la concessione di derivazione è conforme alle:

 - *"Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali […]"*, approvate con DD del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la

Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 29/STA del 13/2/2017, in particolare alle tabelle dell'Allegato A del medesimo DD:

- 11 – *"matrice del rischio ambientale, con note specificative";*
- 13 – *"significato della classe di rischio ambientale, con note specificative"*;

- *"Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000"*, approvate con DD del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 30/STA del 13/2/2017;
- condizioni di cui all'articolo 4.7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall'articolo 77.10-bis del D.Lgs. 152/2006 (come previsto nel DD n. 29/STA del 13/2/2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima).

Per gli impianti idroelettrici per i quali è presentata richiesta di qualifica preliminare, il rispetto della caratteristica dichiarata deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo si raccomandano i Soggetti Richiedenti di verificare con attenzione l'eventuale presenza del riferimento esplicito al rispetto, da parte dell'impianto, della caratteristica dichiarata ai fini del rispetto del requisito e, in caso di non acclarata evidenza o indicazione parziale, richiedere cautelativamente l'attestazione completa ed esplicita da parte dell'Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione del possesso, nei casi di cui al precedente punto i, della caratteristica costruttiva di cui ai punti 1., 2., 3., 4. sopra riportati o, nei casi di cui al precedente punto ii, della compatibilità con tutte e tre le sopra menzionate Linee Guida e condizioni.

Impianti NZIA

Per gli impianti eolici e fotovoltaici, la partecipazione alle procedure competitive previste dall'articolo 6 del DM FER-X Definitivo è condizionata al rispetto dei seguenti criteri:

A. CRITERI DI PRESELEZIONE

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive indette ai sensi dell'articolo 6 del DM FER-X Definitivo, l'impegno a realizzare l'impianto nel rispetto dei seguenti criteri di preselezione viene attestato dal Soggetto Richiedente tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) da sottoscrivere all'atto della manifestazione di interesse.

1. Condotta responsabile d'impresa

Nel caso di:

- società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo e società in accomandita semplice, per cui tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese della tipologia di cui al punto precedente o aventi una forma giuridica comparabile a quelle elencate al punto precedente;

che:

- alla data di chiusura dell'ultimo bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000€ e superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio;
- imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura dell'ultimo bilancio, su base consolidata, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450.000.000€ e superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio.

I criteri di preselezione relativi alla condotta responsabile d'impresa prevedono che gli offerenti:

I. adottino misure volte ad attuare, nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate alla procedura competitiva, gli elementi fondamentali del dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

Il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità è disciplinato all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva (UE) 2024/1760, che prevede che ciascuna società eserciti il dovere di diligenza basato sul rischio in materia di diritti umani e di ambiente mediante:

a) integrazione del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi[2] (in conformità dell'articolo 7 della medesima direttiva);
b) individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali[3] (in conformità dell'articolo 8) e, se necessario, attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali (in conformità dell'articolo 9 della medesima direttiva);
c) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità;
d) riparazione degli impatti negativi effettivi;
e) svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi;
f) instaurazione e mantenimento di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo in conformità;
g) monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza;

II. comunichino al pubblico informazioni sulla propria condotta responsabile d'impresa mediante una dichiarazione pubblica che contempli almeno gli elementi fondamentali di cui all'allegato I, punto 61, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2023/2772 sui principi di rendicontazione di sostenibilità:
a) integrazione del dovere di diligenza nella governance, nella strategia e nel modello aziendale;
b) coinvolgimento dei portatori di interessi;
c) individuazione e valutazione degli impatti negativi sulle persone e sull'ambiente;
d) interventi per far fronte agli impatti negativi sulle persone e sull'ambiente;
e) monitoraggio dell'efficacia di tali sforzi.

Il rispetto di tale requisito è attestato dalla relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 redatta dal revisore della rendicontazione di sostenibilità, abilitato ai sensi del citato decreto legislativo n. 39/2010, appositamente incaricato dal Soggetto Richiedente. Il revisore esprime, con la relazione, le proprie conclusioni circa la conformità al suddetto criterio. La relazione deve essere disponibile alla data di comunicazione di entrata in esercizio e deve essere trasmessa al GSE, su richiesta, in caso di controlli.

Nel caso di:

- persone fisiche;

[2] "Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi della società"
La politica relativa al dovere di diligenza prevede tutti gli elementi seguenti:
a) una descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine;
b) un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi l'intera società e le sue filiazioni, nonché i partner commerciali diretti o indiretti della società;
c) una descrizione delle procedure predisposte per l'integrazione del dovere di diligenza nelle pertinenti politiche della società e per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta e per estenderne l'applicazione ai partner commerciali.

[3] Le società adottano misure adeguate per fare quanto segue, tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti, compresi i fatti, le situazioni o le circostanze a livello di partner commerciale, a livello di geografia e contesto, come il livello di applicazione della legge in relazione al tipo di impatto negativo, e a livello di settori, di attività commerciali e di prodotti e servizi:
a) procedere a un esercizio esplorativo, sulla base unicamente delle informazioni ragionevolmente disponibili, per individuare i settori generali delle proprie attività e di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, dei loro partner commerciali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità;
b) sulla base dei risultati dell'esercizio esplorativo di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.

- imprese diverse da società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;
- imprese diverse da società in nome collettivo e società in accomandita semplice, per cui tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese della tipologia di cui al punto precedente o aventi una forma giuridica comparabile a quelle elencate al punto precedente;
- comunità di energia rinnovabili;

che presentano offerte relative a progetti con una capacità superiore a 10 MW, i criteri di preselezione relativi alla condotta responsabile d'impresa prevedono che gli offerenti riferiscano, nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate alla procedura competitiva, in merito agli elementi fondamentali del dovere di diligenza relativi a:

a) prevenzione e attenuazione degli impatti negativi potenziali e arresto degli impatti negativi effettivi e minimizzazione della relativa entità;
b) riparazione degli impatti negativi effettivi;

con l'ausilio dei principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario.

In particolare, il rispetto di tale requisito è attestato da una relazione di conformità, redatta da un soggetto terzo abilitato ai sensi del citato decreto legislativo n. 39/2010, appositamente incaricato dal Soggetto Richiedente. La relazione deve essere disponibile alla data di comunicazione di entrata in esercizio e deve essere trasmessa al GSE, su richiesta, in caso di controlli.

2. <u>Cibersicurezza e sicurezza dei dati</u>

Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto per gli Impianti NZIA, il Soggetto Richiedente è tenuto ad adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per la gestione dei rischi che hanno impatto sui sistemi dell'impianto e per la resilienza dell'impianto stesso, al fine di prevenire e mitigare le conseguenze di incidenti, accidentali o dolosi, idonei a comprometterne la continuità e la sicurezza dell'esercizio e, per suo tramite, la sicurezza del sistema elettrico. Le misure sono improntate ai principi di sicurezza fin dalla progettazione (c.d. Security By Design) e per impostazione predefinita (c.d. Security By Default) tengono conto, se del caso, delle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555 e prevedono che il Soggetto Richiedente:

a) definisca politiche e responsabilità per la sicurezza dell'impianto, censisca i sistemi dell'impianto e analizzi i rischi, di origine informatica, fisica e naturale, ai quali l'impianto è esposto;
b) impieghi componenti sicuri fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e li configuri in modo sicuro in sede di messa in servizio;
c) protegga le comunicazioni e l'accesso remoto, controllando e limitando le connessioni da e verso i sistemi dell'impianto, adottando una protezione perimetrale e utilizzando un'autenticazione robusta e la cifratura delle comunicazioni;
d) gestisca le vulnerabilità e gli aggiornamenti, attraverso processi per il rilevamento e la correzione delle vulnerabilità e per il controllo degli aggiornamenti del software e del firmware;
e) presidi la catena di approvvigionamento, conoscendo e valutando i fornitori di componenti e servizi critici, anche con riferimento alla giurisdizione cui sono soggetti, e rispettando le limitazioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea o nazionale;
f) si assicuri che i fornitori dei servizi di installazione e manutenzione possiedano adeguati requisiti di competenza e di sicurezza e controlli gli accessi di tali fornitori ai sistemi dell'impianto;
g) gestisca gli incidenti, dotandosi della capacità di rilevarli, di rispondere e di comunicarli;
h) garantisca la continuità operativa e il ripristino, mediante il salvataggio e il ripristino delle configurazioni e la capacità di esercire l'impianto in sicurezza anche in caso di indisponibilità di servizi remoti di terzi
i) protegga fisicamente i siti, i locali tecnici e le infrastrutture dell'impianto, in misura proporzionata al rischio;
j) gestisca la sicurezza dell'impianto, autorizzando gli accessi del personale e assicurando la formazione e la sensibilizzazione;
k) verifichi l'efficacia delle misure adottate, riesaminandole periodicamente e aggiornandole.

Le misure sono applicate in modo proporzionato al profilo di impatto del Soggetto Richiedente, secondo i livelli di seguito indicati. Il livello applicabile è determinato dal maggiore tra la potenza nominale dell'intervento e la potenza nominale complessiva degli impianti nella disponibilità del medesimo Soggetto Richiedente o di soggetti riconducibili a livello societario che condividono la medesima piattaforma di gestione remota o il medesimo gestore.

Livello	Potenza di riferimento	Misure di sicurezza richieste
1 – Essenziali	oltre 1 MW e fino a 10 MW	Ambiti da a) a f) nelle misure minime; ambiti da g) a k)
2 – Complete	oltre 10 MW e fino a 50 MW	Tutti gli ambiti da a) a k), procedura documentata di gestione degli incidenti, conservazione dei registri
3 – Rafforzate	oltre 50 MW	Livello 2 e inoltre: verifica dei fornitori critici, piano di risposta agli incidenti sottoposto a test periodici, gap assessment in base a standard internazionali quali ISO/IEC 27001 o IEC 62443

Tabella 4 – Misure di sicurezza richieste in funzione del profilo di impatto del Soggetto Richiedente

A prescindere dal livello determinato ai sensi dei capoversi precedenti, il Soggetto Richiedente redige un piano di cibersicurezza e resilienza che illustra le modalità con cui garantisce la sicurezza dell'impianto e del sistema nel suo complesso, dando conto delle misure adottate in relazione a ciascuno degli ambiti da a) a k). Il medesimo piano assolve all'obbligo previsto per i livelli 2 e 3.

Qualora, almeno nove mesi prima della pubblicazione della procedura competitiva, il Soggetto Richiedente sia stato soggetto alla giurisdizione di un paese terzo che gli impone di comunicare alle autorità di detto paese informazioni sulle vulnerabilità di software o hardware prima che siano noti casi di sfruttamento di tali vulnerabilità, oppure qualora sia stata resa una dichiarazione pubblica per conto dell'Unione o dell'Italia dalla quale risulti che autori di minacce operanti nel territorio di detto paese terzo hanno condotto attività o campagne informatiche dolose, il Soggetto Richiedente adotta altresì, e descrive nel piano, le misure tecniche, operative e organizzative necessarie affinché i dati utilizzati o generati nell'ambito delle proprie attività commerciali legate all'asta siano conservati e trattati nello Spazio economico europeo (SEE) e non siano trasferiti al di fuori di esso.

Qualora per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (c.d. prodotti TIC) utilizzate nell'impianto o per i servizi TIC connessi al suo funzionamento il Soggetto Richiedente si avvalga di fornitori, egli garantisce e dimostra che questi ultimi adottano le misure di cui agli ambiti da a) a k), in quanto applicabili alla fornitura, e che, se detti fornitori si trovano in una delle condizioni di cui al capoverso precedente, adottano anche le misure ivi previste per la conservazione e il trattamento dei dati nel SEE.

Il Soggetto Richiedente garantisce inoltre che il controllo operativo dell'impianto sia mantenuto da un gestore stabilito nello Spazio economico europeo.

Il rispetto del presente requisito deve essere garantito alla data di entrata in esercizio dell'impianto e per l'intero periodo di erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

La documentazione attestante il rispetto del presente requisito deve essere trasmessa al GSE, su richiesta, in caso di controlli.

3. <u>Capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti</u>

I criteri di preselezione relativi alla capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti sono verificati, nell'ambito della valutazione della manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura competitiva, attraverso:

- dimostrazione della solidità finanziaria;
- prestazione delle cauzioni, provvisoria e definitiva, per la partecipazione alle procedure competitive.

4. <u>Contributo alla resilienza</u>

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, il Soggetto Richiedente si impegna a garantire il rispetto del presente requisito che deve essere soddisfatto e dimostrato alla data di entrata in esercizio dell'impianto e per l'intero periodo di erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

L'applicazione di tale criterio è subordinata all'individuazione, da parte della Commissione Europea, di condizioni che prefigurano un eccessivo livello di dipendenza da parte di taluni Paesi terzi rispetto all'approvvigionamento di determinate tecnologie, prodotti finiti o componenti principali di impianto.

Il GSE, prima dell'apertura della finestra temporale per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alle procedure competitive, darà opportuna informazione dei Paesi terzi interessati da tale condizione secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea.

Nel caso di impianti fotovoltaici

a) il sistema fotovoltaico non è assemblato in tali Paesi terzi;
b) i moduli fotovoltaici non sono assemblati in tali Paesi terzi;
c) le celle fotovoltaiche non sono originarie da tali Paesi terzi;
d) gli inverter non sono originari da tali Paesi terzi;
e) almeno un altro dei seguenti principali componenti specifici non è originario da tali Paesi terzi:

 i. silicio policristallino di grado solare;
 ii. lingotti di silicio di grado solare o equivalenti[4];
 iii. wafer fotovoltaici o equivalenti[4];
 iv. vetro solare;
 v. inseguitori fotovoltaici e loro supporti specifici.

In considerazione di quanto riportato nel Regolamento (UE) 2024/1735 e nei Regolamenti di esecuzione (UE) 2025/1176 e 2025/1178 del 23 maggio 2025, al fine di una maggiore efficacia del criterio della resilienza ed al fine di evitare fenomeni di delocalizzazione della produzione o di diffusione di pratiche volte a modificare l'origine o il luogo di assemblaggio dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette finalizzati ad eludere, in particolare, quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2025/1176 in materia di "*Contributo alla resilienza*", si precisa quanto segue.

Con riferimento ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), le procedure sono tali da consentire l'accesso ai soli impianti:

- i cui moduli fotovoltaici non siano assemblati in stabilimenti produttivi ubicati in tali Paesi terzi o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in tali Paesi terzi o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in tali Paesi terzi e
- non siano composti da celle prodotte in stabilimenti produttivi ubicati in tali Paesi terzi o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in tali Paesi terzi o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in tali Paesi terzi.

Con riferimento al requisito di cui al punto d), le procedure sono tali da consentire l'accesso ai soli impianti i cui inverter non siano prodotti in stabilimenti produttivi ubicati in tali Paesi terzi o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in tali Paesi terzi o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in tali Paesi terzi.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera e), le procedure sono tali da consentire l'accesso ai soli impianti in cui, per almeno un altro dei componenti contenuti nella lista dedicata alla tecnologia solare di cui all'Allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 del 23 maggio 2025, il componente o il sistema nel suo complesso (nel caso dei sistemi di inseguimento solare, anche flottanti) non siano prodotti in stabilimenti produttivi ubicati in tali Paesi terzi o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in tali Paesi terzi o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in tali Paesi terzi.

[4] Con «equivalenti» si intendono fasi simili o tecnologie chiave abilitanti che sono necessarie per la tecnologia fotovoltaica a strato sottile, organica, tandem o di altro tipo.

Il Soggetto Richiedente è tenuto ad attestare, tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), da sottoscrivere all'atto della manifestazione di interesse, l'impegno a realizzare l'impianto nel rispetto dei suddetti requisiti.

Con particolare riferimento ai moduli fotovoltaici, il Soggetto Richiedente è tenuto a presentare, all'atto della comunicazione di entrata in esercizio e, su richiesta del GSE, in caso di controlli, i seguenti documenti:

- il *Factory Inspection Certificate* relativo ai moduli da installare presso l'impianto, valido alla data di produzione dei moduli;
- un'attestazione mediante la quale il produttore dei moduli dichiara il rispetto dei suddetti requisiti e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che il GSE dovesse ritenere necessario richiedere, nell'ambito di successivi controlli[5].

Con riguardo agli inverter, il Soggetto Richiedente si impegna a presentare, all'atto della comunicazione di entrata in esercizio il *Factory Inspection Certificate* valido alla data di produzione dell'inverter.

Nel caso di impianti eolici

a) Almeno il 75% delle turbine, inclusi i generatori, non sono prodotte in stabilimenti produttivi ubicati in tali Paesi terzi o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in tali Paesi terzi o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in tali Paesi terzi.
b) Al massimo tre dei seguenti principali componenti specifici delle stesse turbine di cui alla lettera a) possono essere prodotti in stabilimenti produttivi ubicati in tali Paesi terzi o gestiti da imprese che abbiano sede legale centrale in tali Paesi terzi o appartenenti a gruppi societari il cui soggetto capogruppo abbia sede legale in tali Paesi terzi:

 i. navicelle[6] (assieme);
 ii. mozzi;
 iii. cuscinetti principali, di imbardata e passo;
 iv. magneti permanenti per turbine eoliche;
 v. moltiplicatori di giri per turbine eoliche;
 vi. pale;
 vii. torri.

c) Per tutte le turbine, non più dell'85% dei magneti permanenti del progetto sono originari da tali Paesi terzi.

Con riferimento alla lettera b), n. iv) e alla lettera c), per magneti permanenti si intendono esclusivamente quelli impiegati nei generatori delle turbine eoliche che, per tecnologia costruttiva, ne prevedono l'utilizzo.

Il Soggetto Richiedente è tenuto ad attestare, tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), da sottoscrivere all'atto della manifestazione di interesse, l'impegno a realizzare l'impianto nel rispetto dei suddetti requisiti.

Il Soggetto Richiedente è tenuto a presentare, all'atto della comunicazione di entrata in esercizio, un'attestazione mediante la quale il costruttore delle turbine eoliche dichiara il rispetto dei suddetti requisiti tenendo conto, per quanto attiene in particolare all'origine dei componenti, che, in via generale, costituiscono documentazione principale per dimostrare il rispetto del criterio di resilienza le dichiarazioni doganali, ove disponibili, e altri documenti pertinenti attestanti l'origine o il luogo di assemblaggio dei suddetti prodotti, per mezzo di fatture o altro. Ai fini dell'origine non preferenziale, si applica il principio della libertà dei mezzi di prova, secondo il quale è possibile utilizzare un'ampia gamma di documenti ed elementi probatori affidabili per dimostrare il luogo di fabbricazione o di assemblaggio di un prodotto, come dichiarato nelle dichiarazioni doganali. Tali documenti possono comprendere fatture, codici identificativi del prodotto (Product ID), numeri di serie o codici, targhette identificative, certificati di origine, polizze di

[5] La documentazione che il produttore dei moduli deve impegnarsi a rendere disponibile a GSE riguarda, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il *Factory Inspection Report*, il *Constructional Data Form* (CDF), ecc.
[6] Escluso il generatore.

carico e altri documenti di trasporto, distinte base (bill of materials), dichiarazioni dei fornitori, documenti di consegna, contratti con i fornitori, factory inspection certificates dello stabilimento o sistemi di esecuzione della produzione (Manufacturing Execution Systems – MES).

Il Soggetto Richiedente è, altresì, tenuto a trasmettere un'attestazione del costruttore delle turbine eoliche mediante la quale lil costruttore delle turbine eoliche si impegna a fornire tutta la documentazione che il GSE dovesse ritenere necessario richiedere, nell'ambito di successivi controlli.

B. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il DM FER-X Definitivo prevede, all'articolo 6, comma 2, lettera e), specifici criteri di aggiudicazione riguardanti l'iniziativa per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto, come meglio dettagliati all'Allegato 5, paragrafo B, del medesimo decreto. Qualora il Soggetto Richiedente ne voglia richiedere l'applicazione ai fini della definizione delle graduatorie, deve attestarne il possesso in sede di richiesta di qualifica preliminare.

1. Contributo alla sostenibilità

Ai fini della valutazione del contributo alla sostenibilità sono applicati i seguenti criteri relativi all'integrazione del sistema energetico, che tengono conto del contributo dei progetti partecipanti alla risposta alle esigenze del sistema derivanti dal loro funzionamento, dall'ubicazione e dalla capacità di creare connessioni tra vettori energetici.

a) Flessibilità temporale del progetto

Con riguardo specifico al criterio relativo alla flessibilità temporale del progetto, è necessario che sia prevista la presenza di un sistema di accumulo di potenza nominale pari ad almeno il 25% della potenza nominale dell'intervento e in grado di garantire almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica.

Al fine di garantire almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica, la capacità nominale del sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto deve essere non inferiore al valore determinato dal prodotto della potenza nominale dell'intervento per la capacità specifica del sistema di accumulo indicata nella seguente tabella.

Tipologia impianto	**Capacità specifica accumulo [kWh/kW]**
Fotovoltaico	4
Eolico	6

Tabella 5 - Capacità specifica accumulo

Ai fini del rilascio della qualifica preliminare, la presenza del sistema di accumulo, la sua potenza nominale e la sua relativa capacità nominale devono essere espressamente attestate dalla documentazione relativa al progetto autorizzato. Nel caso il progetto presentato all'Ente per il rilascio del titolo non rechi espressa indicazione di quanto sopra, sarà necessario aver trasmesso all'Ente opportuna documentazione a integrazione del progetto autorizzato, dalla quale risulti possibile l'individuazione delle informazioni necessarie per il riconoscimento del criterio in parola. Copia di tale documentazione, unitamente all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di qualifica preliminare.

b) Impatto determinato dall'ubicazione

Il criterio di aggiudicazione relativo all'impatto determinato dall'ubicazione è valutato in sede di definizione della graduatoria attraverso l'applicazione dei coefficienti per ciascuna zona di mercato, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del DM FER-X Definitivo.

c) Capacità del progetto di creare connessioni tra vettori energetici

Per garantire la capacità del progetto di creare connessioni tra vettori energetici, è necessario che sia prevista la presenza di uno o più sistemi in grado di impiegare l'energia prodotta dall'intervento per la produzione di un vettore energetico diverso dall'energia elettrica (ad esempio l'idrogeno).

Ai fini del rilascio della qualifica preliminare, la presenza di tale/i sistema/i e le caratteristiche di questi devono essere attestate dalla documentazione relativa al progetto autorizzato. Nel caso il progetto presentato all'Ente per il rilascio del titolo non rechi espressa indicazione di quanto sopra, sarà necessario aver trasmesso all'Ente opportuna documentazione a integrazione del progetto autorizzato, dalla quale risulti possibile l'individuazione delle informazioni necessarie per il riconoscimento del criterio in parola. Copia di tale documentazione, unitamente all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di qualifica preliminare.

Il rispetto dei presenti criteri di aggiudicazione, ove verificato dal progetto autorizzato nell'ambito della qualifica preliminare, deve essere garantito dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e per l'intero periodo di erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

A.3.2.3. Criteri di priorità

Il DM FER-X Definitivo prevede, all'articolo 8, comma 6, specifici criteri di priorità riguardanti l'iniziativa per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto. Qualora il Soggetto Richiedente ne voglia richiedere l'applicazione ai fini della definizione delle graduatorie, deve attestarne il possesso in sede di richiesta di qualifica preliminare.

Interventi su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole

Tale criterio si applica agli interventi su impianti fotovoltaici che siano realizzati in aree agricole e che non prevedano un aumento dell'occupazione di suolo nella situazione post-intervento. Il Soggetto Richiedente che intenda avvalersi del criterio di priorità dovrà allegare alla richiesta di qualifica la documentazione attestante il rispetto del criterio sopra descritto, come specificata all'Allegato A.1.b, in particolare, si richiede attenzione nel dare evidenza del possesso del criterio, ove dichiarato, nella predisposizione del documento identificato A09 nell'Allegato A.1.b delle presenti Regole Operative.

Aree idonee e zone di accelerazione

Il possesso del criterio di priorità si intende rispettato qualora l'intervento ricada integralmente in aree identificate come idonee ai sensi dell'ex-articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 o dell'articolo 11-*bis* del D.Lgs. 190/2024 o nelle zone di accelerazione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 190/2024. Tale requisito dovrà essere dimostrato, in fase di richiesta della qualifica preliminare, tramite un'apposita attestazione fornita dall'Ente preposto al rilascio del titolo autorizzativo, nella quale lo stesso dichiari espressamente che "l'impianto ricade in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 o dell'articolo 11-*bis* del D.Lgs. 190/2024" o che "l'impianto ricade nelle zone di accelerazione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 190/2024". Qualora il titolo autorizzativo sia stato rilasciato attraverso l'emissione di un atto espresso dell'Ente competente e contenga all'interno dell'atto di rilascio un esplicito riferimento circa la realizzazione dell'impianto in area idonea o zona di accelerazione ai sensi delle richiamate discipline, all'atto della richiesta della qualifica preliminare, in luogo dell'attestazione è possibile trasmettere lo stralcio dell'atto medesimo.

PPA

Il possesso del criterio di priorità consiste nella sottoscrizione da parte del Soggetto Richiedente di contratti di approvvigionamento di energia a lungo termine (Contratti PPA) di durata almeno pari a 10 anni. Il Soggetto Richiedente, che intenda avvalersi del criterio di priorità, dovrà aver registrato, prima di presentare la richiesta di qualifica preliminare, il/i contratto/i PPA sulla piattaforma di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 199/2021, secondo le modalità definite dal GME, indicando il codice CENSIMP e tutti gli ulteriori elementi necessari all'identificazione univoca dell'impianto per il quale intenda beneficiare del criterio di priorità.

A.4. Qualifica preliminare

Come già indicato nei precedenti paragrafi, ai fini della presentazione della manifestazione di interesse per la partecipazione a una specifica procedura competitiva è necessario aver precedentemente inviato la richiesta di qualifica preliminare, che dovrà in ogni caso essere conseguita ai fini dell'idoneità della manifestazione di interesse propedeutica alla partecipazione alla rispettiva procedura competitiva.

A.4.1. Portale per l'invio e la gestione delle richieste di qualifica preliminare

Le richieste di qualifica preliminare e la relativa documentazione da allegare devono essere trasmesse attraverso il Portale FER-X Definitivo, esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*.

Il Portale FER-X Definitivo è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito da TERNA al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi. Prima di inoltrare la richiesta di qualifica preliminare al GSE, il Soggetto Richiedente è tenuto a effettuare la registrazione dell'impianto su GAUDÌ, che dovrà essere stata validata dal Gestore di Rete. Per tale motivo, sarà possibile inviare la richiesta di qualifica preliminare solo dopo che l'impianto sia passato su GAUDÌ nello stato *"Impianto Validato"*, indicativo della validazione del Gestore di Rete, ad eccezione degli impianti che si iscrivono alle procedure competitive in forza della sola VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA come precisato al paragrafo A.3.2.1.

Si segnala che i dati vengono acquisiti dal Portale FER-X Definitivo a partire dal giorno seguente all'avvenuta validazione dell'impianto sul Portale GAUDÌ di TERNA S.p.A.. Si raccomanda pertanto di verificare con il dovuto anticipo rispetto alla presentazione della richiesta di qualifica, l'avvenuta validazione dell'impianto sul Portale GAUDÌ di TERNA S.p.A.. Per eventuali richieste di chiarimento in merito alla validazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ è necessario contattare il Gestore di Rete competente.
Qualora la combinazione Codice CENSIMP (IM) - Codice Richiesta (RC) inserita sul Portale FER-X Definitivo non risulti presente sui sistemi GSE ma l'impianto risulti nello stato validato sul sistema GAUDÌ e la combinazione Codice CENSIMP (IM) - Codice Richiesta (RC) sia coerente con quella validata, è necessario contattare il Call Center GAUDÌ. Per eventuali ulteriori problematiche è possibile contattare il Servizio Clienti del GSE.
In conformità con il sistema GAUDÌ, l'inserimento nei campi specifici del Portale FER-X Definitivo della potenza dell'impianto deve essere effettuato indicando i valori in kW, con indicazione fino alla terza cifra decimale.
A titolo esemplificativo, nel caso di un nuovo impianto fotovoltaico costituito da 315 moduli, ciascuno di potenza nominale pari a 225 W, il valore di potenza nominale dell'impianto e conseguentemente il valore di potenza nominale dell'intervento deve essere indicato come pari a 70,875 kW.
Si precisa al riguardo che i valori di potenza nominale dell'impianto, potenza nominale dell'intervento e potenza nominale cumulata dell'intervento da indicare sul Portale FER-X Definitivo all'atto della richiesta di qualifica sono quelli determinati sulla base delle definizioni specificate nel paragrafo A.2.2, indipendentemente dai valori di potenza registrati ed eventualmente validati sul Sistema GAUDÌ. Eventuali disallineamenti tra i valori indicati e quelli registrati ed eventualmente validati sul Sistema GAUDÌ non impediscono la presentazione della richiesta di qualifica né costituiscono motivo ostativo all'accoglimento della stessa, potendo il Soggetto Richiedente provvedere all'aggiornamento dei dati sul Sistema GAUDÌ entro la comunicazione di entrata in esercizio sulla base della potenza dell'intervento effettivamente realizzato; il GSE si riserva tuttavia di verificare le ragioni del disallineamento mediante richiesta di integrazione nell'ambito dell'istruttoria di cui al paragrafo A.4.4.

Per poter accedere al Portale FER-X Definitivo, il Soggetto Richiedente deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/) e, solo successivamente, richiedere l'accesso al Portale FER-X Definitivo. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare il meccanismo di supporto. Il sito del GSE, nella sezione Area Clienti, rilascia all'Utente le credenziali personali di accesso (User ID e Password) e, tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato in fase di registrazione, un portafoglio PIN da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti che il Soggetto Richiedente intenda autorizzare a operare per suo conto sul Portale FER-X Definitivo.

Gli utenti autorizzati a operare sul Portale FER-X Definitivo sono tenuti a conservare le credenziali e i codici PIN ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. Il Soggetto Richiedente e gli eventuali utenti autorizzati, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Richiedente, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo delle credenziali e, in generale, dall'utilizzo improprio o comunque pregiudizievole. In tali casi il GSE si riserva di esperire le azioni consentite dall'ordinamento a tutela del proprio operato a fronte di eventuali danni subiti.

Il Portale FER-X Definitivo attraverso le sole credenziali personali (User ID e Password) rilasciate dal GSE consente la formazione della richiesta di qualifica preliminare, della manifestazione di interesse e della relativa richiesta di partecipazione alle procedure competitive, la compilazione dei dati che è necessario indicare, il caricamento della documentazione da allegare e la generazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da sottoscrivere per la richiesta, ma non consente di effettuare l'invio al GSE della richiesta stessa.

Il Portale FER-X Definitivo consente invece l'invio della richiesta solo laddove il soggetto che intenda sottoscrivere la richiesta di qualifica preliminare (Soggetto Richiedente, indicato come Legale Rappresentante/Titolare, Procuratore Speciale o Delegato) abbia effettuato l'accesso al Portale FER-X Definitivo identificandosi mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Le richieste sul Portale FER-X Definitivo possono, infatti, essere presentate e sottoscritte, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale, o dal Delegato, in forza del conferimento del potere di rappresentanza.

La richiesta di qualifica preliminare può essere annullata, sottoscrivendo specifica comunicazione di annullamento reperibile sul Portale FER-X Definitivo.

Nell'ipotesi sia il Delegato a presentare la richiesta di qualifica preliminare, il Soggetto Richiedente dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, reperibile sul Portale FER-X Definitivo, nell'ambito della quale viene dichiarato di aver conferito a un soggetto terzo, puntualmente identificato, il potere di rappresentanza.

Il potere di rappresentanza è conferito al Delegato, per la formazione e la presentazione, ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo, delle:

- richiesta di qualifica preliminare e relativo annullamento;
- manifestazione di interesse per la partecipazione alle procedure competitive e relativi annullamento e rinuncia;
- richiesta di partecipazione alle procedure competitive e relativo annullamento;
- rinuncia all'eventuale posizione utile in graduatoria.

Il potere di rappresentanza viene conferito per le azioni di cui sopra, fermo restando la facoltà riconosciuta al Soggetto Richiedente di revocare il potere conferito, inviando la revoca, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), reperibile sul Portale FER-X Definitivo.

Precisazioni in caso di conferimento del potere di rappresentanza e di procura speciale

Il Delegato/Procuratore Speciale agirà nell'interesse del Soggetto Richiedente, rendendo dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le ovvie implicazioni che ne potrebbero derivare in termini di dichiarazioni non veritiere.

Il Soggetto Richiedente deve aver messo a disposizione del Delegato/Procuratore Speciale i dati e la documentazione in ragione della quale il Delegato/Procuratore Speciale renderà le dichiarazioni.

Il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera seppur resa per il tramite del Delegato/Procuratore Speciale e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza.

Il Soggetto Richiedente è comunque responsabile delle dichiarazioni rese dal Delegato/Procuratore Speciale e dell'eventuale comportamento illegittimo da questi assunto, in quanto sussiste, a proprio carico, un onere di vigilanza sull'attività compiuta dal Delegato/Procuratore Speciale. A tal fine, il Delegato/Procuratore Speciale è tenuto a sottoporre la DSAN al controllo del Soggetto Richiedente, il quale ne deve avallare l'operato.
Il conferimento del potere di rappresentanza non preclude al delegante il potere di formare, presentare, annullare e rinunciare le richieste per le quali ha conferito la delega.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, nella sezione *Conferma e Invia,* sarà possibile visualizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000 e generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti. Per effettuare l'invio, il Soggetto Richiedente, o suo Procuratore Speciale o Delegato, previo accesso al Portale FER-X Definitivo dall'Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/) attraverso l'identificazione tramite SPID, dovrà confermare la presa visione della dichiarazione generata e la sua sottoscrizione, utilizzando l'apposita funzionalità *Conferma e Invia*. La DSAN firmata e la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di qualifica preliminare saranno rese disponibili nella sezione *Allegati* della pratica sul Portale FER-X Definitivo.

Per il dettaglio di tutti i campi presenti sul Portale e delle funzionalità di Delega, si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*.

Si specifica che alcuni dati da indicare sul Portale FER-X Definitivo potrebbero non essere disponibili in forma definitiva all'atto della richiesta di qualifica preliminare.
In tali casi, è necessario indicare i dati coerentemente a quanto riportato nel progetto autorizzato.

Il Soggetto Richiedente è tenuto a conservare, per l'intero periodo di regolazione dei pagamenti, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-X Definitivo e resi noti mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

A.4.2. Modalità di presentazione

Possono presentare richiesta di qualifica preliminare i soggetti (direttamente o, come precisato al paragrafo A.4.1, per tramite di un Procuratore o di un Soggetto Delegato) in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati al capitolo A.3.

La richiesta di qualifica preliminare è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Il soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione per la richiesta e la relativa documentazione da allegare deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-X Definitivo.

Per presentare una richiesta di qualifica preliminare il Soggetto Richiedente è tenuto al pagamento degli oneri istruttori secondo le modalità dettagliate nel capitolo A.5.

In particolare, a seguito dell'avvio telematico della richiesta (creazione della pratica in stato "Bozza") e del raggiungimento dello step finale "Conferma e Invia", sarà comunicata all'indirizzo e-mail, indicato per le comunicazioni amministrative, l'avvenuta generazione della fattura. L'invio della richiesta di qualifica potrà essere effettuato solo a valle dell'accertamento, da parte del GSE, dell'effettivo pagamento dell'importo indicato in fattura. A valle di tale accertamento, che può richiedere fino a 2 giorni lavorativi dall'ordine di pagamento, l'utente sarà abilitato, sul Portale FER-X Definitivo, a inviare la richiesta di qualifica preliminare. L'abilitazione all'invio sarà contestualmente comunicata dal GSE all'indirizzo e-mail sopra indicato.

Il pagamento dovrà improrogabilmente essere effettuato entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso il GSE non riscontri l'avvenuto pagamento entro il predetto termine, non sarà possibile procedere con l'invio della richiesta di qualifica e la richiesta creata passerà dallo stato "Bozza" allo stato "Non inviabile".

Si raccomanda pertanto di effettuare il pagamento con il dovuto anticipo, al fine di consentire al GSE di effettuare la verifica entro il termine di scadenza, tenendo in considerazione dei tempi tecnici necessari alla sua effettuazione, come sopra indicati.

In generale, il Portale FER-X Definitivo richiederà all'utente le informazioni utili a caratterizzare l'iniziativa in progetto. Si riporta nel seguito l'indicazione delle principali informazioni da inserire, rimandando per maggiori dettagli alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*:

- TIPOLOGIA IMPIANTO: è richiesto di scegliere la tipologia di impianto e la categoria di intervento tra quelle consentite dal DM FER-X Definitivo. Per il dettaglio degli interventi ammissibili per le tipologie di impianto previste, si invita a consultare il paragrafo A.2.1 delle presenti Regole Operative.
- CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA: attribuiti da TERNA nell'ambito della registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ.
 Al riguardo, si rappresenta che il Portale FER-X Definitivo effettua una verifica di coerenza dei codici indicati rispetto ai codici validati sul sistema GAUDÌ.
 La registrazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ, la verifica dell'avvenuta validazione e l'eventuale aggiornamento dei dati indicati sono posti in capo al Soggetto Richiedente. Si rinnovano al riguardo le indicazioni fornite ai paragrafi A.3.2.1 e A.4.1.
 Si rappresenta inoltre che l'invio di una richiesta di qualifica recante i medesimi CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA già associati a una precedente richiesta comporta, ove tale circostanza sia accertata nell'ambito dell'istruttoria di qualifica effettuata dal GSE, l'annullamento della richiesta precedentemente presentata e la decadenza dell'eventuale qualifica conseguita.
 Si precisa in proposito che è comunque consentito ai Soggetti Richiedenti specificare, con riferimento ai soli impianti diversi dai fotovoltaici per i quali si richieda la qualifica preliminare in forza del provvedimento favorevole di VIA oppure del decreto di non assoggettabilità a VIA, di non essere ancora in possesso del codice CENSIMP dell'impianto. Si ricorda che, in tali casi, è necessario indicare le motivazioni nell'apposito campo note.
- DATI DI POTENZA: è necessario indicare i valori di Potenza nominale dell'impianto, Potenza nominale dell'intervento e Potenza nominale cumulata dell'intervento, oltre all'eventuale Potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 per edifici di nuova costruzione, come specificati nel paragrafo A.2.2.
- DATI AMMINISTRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI ISTRUTTORIA
- UBICAZIONE DELL'IMPIANTO: è richiesto di indicare l'indirizzo, le coordinate geografiche e gli estremi catastali dei principali componenti dell'impianto.
- REQUISITI: indicazione delle caratteristiche generali dell'impianto/intervento necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del DM FER-X Definitivo, per i cui dettagli si rimanda al capitolo A.3.
- CRITERI DI PRIORITÀ: indicazione dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità e di aggiudicazione previsti dal DM FER-X Definitivo per la formazione delle graduatorie, per i cui dettagli si rimanda rispettivamente ai paragrafi A.3.2.3 e A.3.2.2.
- ALLEGATI: caricamento di tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato A.1.b alle presenti Regole per la specifica tipologia di impianto e per l'attestazione dei requisiti di partecipazione, dei criteri di priorità e di aggiudicazione previsti dal DM FER-X Definitivo per la formazione delle graduatorie.

Si precisa che i dati indicati nella richiesta di qualifica preliminare non potranno essere modificati né in fase di presentazione della manifestazione di interesse né in fase di iscrizione alla procedura competitiva. Pertanto, nel caso

si rendesse necessaria la modifica successivamente all'invio della richiesta di qualifica preliminare, sarà necessario annullare la richiesta inviata e presentarne una nuova indicando il valore aggiornato.

In caso di annullamento tramite l'apposita funzionalità del Portale FER-X Definitivo e successivo caricamento di una nuova richiesta di qualifica preliminare, il Soggetto Richiedente è obbligatoriamente tenuto al versamento di un nuovo contributo a copertura dei costi di istruttoria di cui al capitolo A.5.

A partire dalla data di apertura del Portale FER-X Definitivo, che sarà comunicata dal GSE con apposita NEWS pubblicata sul proprio sito internet, la richiesta di qualifica preliminare di un impianto potrà essere presentata in qualsiasi momento, accedendo all'apposita funzionalità del portale stesso. Il rilascio della qualifica preliminare avviene entro 90 giorni (ovvero, 60 giorni per la sola prima procedura competitiva), decorrenti dalla data della richiesta di qualifica preliminare, al netto di eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, e di eventuali altri tempi non imputabili al GSE.

Come già specificato, l'avvenuta presentazione della richiesta di qualifica preliminare è necessaria per poter avviare e quindi presentare una manifestazione di interesse, mentre l'ottenimento della qualifica è necessario per l'idoneità della manifestazione di interesse propedeutica alla richiesta di partecipazione alla relativa procedura competitiva.

Resta pertanto inteso che è responsabilità del Soggetto Richiedente presentare la richiesta di qualifica preliminare, secondo tempistiche compatibili con la partecipazione alle procedure competitive, tenuto conto della durata dell'istruttoria necessaria per il rilascio inclusiva di eventuali sospensioni.

A.4.3. Processo di valutazione

Il processo di valutazione della richiesta di qualifica preliminare ai fini della partecipazione alle procedure competitive si articola nelle seguenti fasi:

a. trasmissione della richiesta di qualifica preliminare, tramite DSAN attraverso il Portale FER-X Definitivo, da parte del Soggetto Richiedente al GSE con conseguente avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel seguito, Legge n. 241 del 1990) da concludersi nel termine di 90 giorni (ovvero, 60 giorni per la sola prima procedura competitiva) al netto di eventuali sospensioni dei termini di conclusione del procedimento che saranno formalmente comunicati;
b. istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GSE: verifica della conformità a quanto previsto dal DM FER-X Definitivo, dalle presenti Regole Operative e da eventuale ulteriore normativa applicabile. L'istruttoria si articola, in via generale, nelle seguenti principali attività:
 i. verifica della completezza e della congruenza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale informatico;
 ii. verifica della congruenza tra i dati, le informazioni indicate e la documentazione allegata;
 iii. verifica, anche avviando specifica interlocuzione con altre Amministrazioni, del possesso dei requisiti previsti dal DM FER-X Definitivo ai fini della partecipazione alle procedure competitive;
 iv. verifica degli eventuali criteri di priorità e di aggiudicazione dichiarati all'atto della richiesta di qualifica preliminare;
c. nel caso in cui, nel corso delle verifiche di cui ai punti precedenti risultino carenze documentali e/o di informazioni, il GSE procederà a inviare una richiesta d'integrazione al Soggetto Richiedente con conseguente sospensione dei termini per la conclusione del procedimento (Legge n. 241 del 1990). A seguito della suddetta richiesta di integrazione, il Soggetto Richiedente dovrà, entro il termine indicato nella stessa, trasmettere al GSE i documenti e/o le informazioni richieste (Legge n. 241 del 1990). I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dall'avvenuta ricezione delle integrazioni. In caso di mancata presentazione di osservazioni e/o dei documenti, il GSE adotterà il provvedimento sulla base della documentazione nella propria disponibilità;

d. nel caso in cui la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza non risulti idonea al rilascio della qualifica e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento, il GSE trasmette, al Soggetto Richiedente il preavviso di rigetto della richiesta recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241 del 1990. In tale ambito, verrà riconosciuta al Soggetto Richiedente la facoltà di presentare osservazioni eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto (Legge n. 241 del 1990, articolo 10-bis), con contestuale sospensione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. I termini ricominciano a decorrere dalla presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di 10 giorni. In caso di mancata presentazione di osservazioni e/o documenti, il GSE concluderà il procedimento sulla base della documentazione nella propria disponibilità;

e. nel caso in cui la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza risulti idonea al rilascio della qualifica, ma dalla stessa non risulti possibile verificare, anche a seguito della richiesta di integrazione di cui al precedente punto c, il possesso di uno o più criteri di priorità o di aggiudicazione dichiarati all'atto della richiesta di qualifica, il GSE trasmette al Soggetto Richiedente un provvedimento di accoglimento parziale, recante i motivi ostativi di riconoscimento dei criteri non verificati;

f. il GSE provvederà a comunicare al Soggetto Richiedente il provvedimento conclusivo del procedimento (accoglimento o diniego), non sussistendo ipotesi di silenzio assenso, entro 90 giorni (ovvero, 60 giorni per la sola prima procedura competitiva), decorrenti dalla data della richiesta di qualifica preliminare, al netto di eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, e di eventuali altri tempi non imputabili al GSE.

Il Soggetto Richiedente è consapevole che ogni dichiarazione resa è rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000. Segnatamente, il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, ed è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000). Nel caso in cui il Soggetto Richiedente, consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale, nonché delle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, presenti dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri, il GSE assumerà i dovuti provvedimenti per quanto di propria competenza, riservandosi di presentare esposto-denuncia agli organismi competenti per l'accertamento di eventuali reati.

Nei paragrafi successivi sono forniti ulteriori dettagli relativamente alla richiesta d'integrazione documentale, al preavviso di rigetto e al provvedimento conclusivo.

A.4.4. Richiesta di integrazione

L'eventuale richiesta d'integrazione documentale è comunicata attraverso il Portale FER-X Definitivo nella pagina relativa alla richiesta di qualifica. Il GSE renderà noto, inoltre, tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica del Referente Tecnico indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della richiesta di qualifica preliminare, che la richiesta di integrazione è consultabile sul Portale FER-X Definitivo, indicando il termine entro il quale sarà possibile trasmettere le integrazioni documentali e/o le osservazioni.

Sul Portale FER-X Definitivo sono indicate in dettaglio le informazioni e/o i documenti da integrare al fine del completamento dell'istruttoria, nonché i termini entro i quali provvedere all'integrazione.

Nel caso in cui la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare difformità o incongruità tecnico/amministrative, oppure nel caso di mancato invio, da parte del Soggetto Richiedente, delle integrazioni richieste, il GSE adotterà il provvedimento sulla base della documentazione nella propria disponibilità.

A.4.5. Preavviso di rigetto

La mancata sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto o il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'adozione del preavviso di rigetto:

- riscontro di carenze, difformità o incongruità nella documentazione atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti e/o dei dati caratteristici dell'intervento necessari alla formazione della graduatoria dell'eventuale futura procedura competitiva;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta o invio di documentazione non pertinente o incompleta;
- presentazione di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti alle disposizioni del DM FER-X Definitivo.

Il preavviso di rigetto dell'istanza presentata dal Soggetto Richiedente è comunicato ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che nei procedimenti amministrativi su istanza di parte, quale la richiesta di qualifica preliminare, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Il preavviso di rigetto è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della richiesta di qualifica preliminare.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Richiedente può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti integrativi, caricando la documentazione sul Portale FER-X Definitivo.

Decorso il suddetto termine, il GSE adotterà il provvedimento finale che reca le motivazioni sottese alle determinazioni che saranno assunte.

A.4.6. Provvedimento conclusivo

Il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, anche a seguito di eventuali richieste d'integrazione o nell'ambito del preavviso di rigetto, provvede a comunicare, con provvedimento espresso, al Soggetto Richiedente l'esito della valutazione effettuata in relazione alla richiesta di qualifica preliminare, non sussistendo ipotesi di silenzio assenso. In particolare, il GSE comunica:

- l'accoglimento della richiesta, se non sussistono motivi ostativi all'accoglimento;
- il diniego della richiesta, in caso di sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, anche in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto e all'eventuale trasmissione, nell'ambito delle integrazioni richieste, della relativa documentazione da parte del Soggetto Richiedente.

Nell'eventuale provvedimento di accoglimento vengono indicati le principali caratteristiche tecniche dell'impianto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tipologia, potenza nominale dell'intervento, ecc.) verificate dal GSE nell'ambito dell'istruttoria, i criteri di priorità e di aggiudicazione che, ove verificati dal GSE, saranno applicati in caso di partecipazione alle procedure competitive in forza della qualifica ottenuta.

Il provvedimento di accoglimento della richiesta di qualifica preliminare costituirà parte integrante e imprescindibile dell'eventuale richiesta di partecipazione alle procedure competitive.

Il provvedimento conclusivo è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della richiesta di qualifica preliminare.

A.4.7. Validità della qualifica preliminare

La qualifica eventualmente rilasciata ha validità improrogabile di 2 anni decorrenti dalla data del provvedimento di accoglimento. Decorso tale termine, ai fini dell'eventuale presentazione di una manifestazione di interesse per la partecipazione alle procedure competitive è necessario aver rispettivamente richiesto e conseguito una nuova qualifica preliminare.

Si riporta inoltre nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE nel corso di controlli successivi al rilascio, comportano la decadenza della qualifica e la conseguente perdita del diritto di partecipazione alle procedure competitive e all'eventuale posizione utile in graduatoria conseguita:

- Assenza dei requisiti, dei criteri di priorità, difformità e false dichiarazioni
 La qualifica e i diritti da essa derivanti decadono nel caso in cui sia riscontrata da parte del GSE, successivamente al rilascio, la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per la sua richiesta e degli eventuali criteri di priorità e/o di aggiudicazione verificati e indicati nel provvedimento di accoglimento, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014. Nei soli casi di impianti ammessi in posizione utile, qualora l'applicazione dei criteri di priorità e/o di aggiudicazione non sia risultata determinante al fine dell'inserimento nella relativa graduatoria, il venir meno degli stessi non determina la decadenza della qualifica e dei diritti da essa derivanti.
 In caso di dichiarazioni false o mendaci, si applicano le sanzioni e le conseguenze previste dal DPR 445/2000.

- Inizio lavori in data antecedente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive
 L'avvio dei lavori avvenuto in data antecedente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive (individuata nella data riportata sulla ricevuta rilasciata dal Portale FER-X Definitivo in fase di invio della richiesta di partecipazione) determina la decadenza della qualifica e dei diritti da essa derivanti (articolo 3, comma 5 del DM FER-X Definitivo).

- Accertamento delle cause di esclusione di cui all'articolo 3, comma 4 del DM FER-X Definitivo
 La qualifica e i diritti da essa derivanti decadono ove sia accertata almeno una delle cause di non ammissibilità riportate al paragrafo A.3.1, circa i requisiti soggettivi necessari alla partecipazione alle procedure competitive.

- Trasferimento a terzi dell'impianto qualificato prima della stipula del contratto con il GSE per la regolazione dei prezzi di aggiudicazione in caso di partecipazione alle procedure competitive e ammissione in posizione utile in graduatoria
 È vietata, pena la perdita dei diritti derivanti dalla qualifica, qualunque modalità di trasferimento a terzi dell'impianto qualificato, ad eccezione della cessione effettuata a seguito della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE. Il divieto riguarda la cessione, in qualsiasi forma, dell'impianto ad altre società, anche appartenenti al medesimo gruppo, ivi incluse operazioni di fusione, scissione, conferimento o trasferimento di azienda o ramo di azienda, che abbiano l'effetto di modificare la titolarità dell'impianto.
 Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria della qualifica preliminare. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi la qualifica preliminare e l'impianto oggetto dell'iscrizione.

A.5. Corrispettivi a copertura dei costi di istruttoria

Per presentare una richiesta di qualifica è necessario corrispondere al GSE un contributo per i costi di istruttoria.

Nelle more dell'aggiornamento del DM 24 dicembre 2014, il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari a:

- 100 € per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 50 kW;
- 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1.420 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2.300 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Si precisa che i costi di istruttoria sono calcolati con riferimento alla potenza nominale dell'impianto.

I Soggetti Richiedenti devono versare il contributo sopra indicato maggiorato dell'IVA, ove prevista, ed effettuare il pagamento tramite PagoPA entro i termini indicati nella fattura.

Si evidenzia che, come meglio descritto al paragrafo A.4.2, è possibile presentare la richiesta di qualifica solo a seguito dell'accertamento, da parte del GSE, dell'intervenuto pagamento.

I costi di istruttoria non saranno restituiti in caso di ripresentazione di una nuova richiesta di qualifica per un'iniziativa oggetto di una richiesta di qualifica già inviata.

A.6. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai soggetti interessati, per l'accesso al meccanismo di supporto previsto dal Decreto di riferimento, saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (nel seguito anche detto "GSE"), per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito, GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Il Titolare del trattamento dei dati è il GSE con sede legale in Viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: rpd@gse.it - PEC: rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli articoli 12 e ss. del GDPR.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.

ALLEGATI PARTE A

A.1.a Modello istanza richiesta qualifica preliminare

A.1.b Elenco documentazione da allegare alla richiesta di qualifica preliminare

PARTE B
Regole operative per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per la partecipazione alle procedure competitive

B.1. Premessa

La presente sezione delle Regole Operative disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per la partecipazione alle procedure competitive nonché per lo svolgimento delle stesse.

L'accesso al meccanismo di supporto, per gli impianti di potenza nominale cumulata dell'intervento superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione specifici contingenti di potenza distinti per tipologia di impianto.

Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti devono richiedere e ottenere la qualifica preliminare, secondo le modalità descritte nel paragrafo A.4 e presentare una manifestazione di interesse, entro i termini stabiliti per l'invio della stessa e secondo le modalità indicate al paragrafo B.3.

Con la manifestazione di interesse, necessaria per la determinazione del contingente da rendere disponibile nella relativa procedura competitiva, il Soggetto Richiedente dovrà indicare la quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione, anche detta "Quota di potenza richiesta", come definita al paragrafo A.2.2. Sarà inoltre necessario costituire un'idonea cauzione provvisoria secondo le modalità e le tempistiche definite al paragrafo B.3.3 e l'invio della documentazione necessaria per la dimostrazione della solidità finanziaria, come precisato al paragrafo A.3.2.1.

Successivamente, nell'istanza di partecipazione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti dovranno indicare esclusivamente l'offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore, secondo le modalità e le tempistiche definite al paragrafo A.1.B.4.2.

B.2. Modalità di svolgimento delle procedure competitive

Con Decreto Direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2026 n. 82, è stata definita la progressione temporale delle procedure competitive previste dal DM FER-X Definitivo, che è riportata nella Tabella 5. La progressione temporale potrà essere modificata con analogo provvedimento sulla base degli esiti delle procedure svolte e dell'eventuale esaurimento dei contingenti. Le date di apertura e chiusura dei periodi di presentazione delle manifestazioni di interesse e delle richieste di partecipazione alle procedure competitive saranno comunicate dal GSE con specifico avviso pubblico (nel seguito "bando").

Calendario	***N. Procedura***	***Tecnologia***
Dicembre 2026	1	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione
	1 NZIA	Fotovoltaico
		Eolico
Marzo 2027	2	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione
Giugno 2027	3	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione
	2 NZIA	Fotovoltaico
		Eolico
Settembre 2027	4	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione
Dicembre 2027	5	Fotovoltaico

		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione
	3 NZIA	Eolico
Marzo 2028	6	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione
	4 NZIA	Fotovoltaico
		Eolico
Giugno 2028	7	Fotovoltaico
		Eolico
		Idroelettrico
		Gas residuati dai processi di depurazione

Tabella 6 – Calendario procedure competitive previste ai sensi del DM FER-X Definitivo

Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A ciascuna procedura competitiva e per ogni tipologia di impianto corrisponde:

- un bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- un bando per la presentazione delle richieste di partecipazione;
- un contingente di potenza minimo, espresso in MW;
- un contingente di potenza obiettivo, espresso in MW;
- un contingente di potenza massimo, espresso in MW;
- una graduatoria, redatta dal GSE in esito alla selezione dei progetti, che tiene conto del ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo di esercizio superiore posto a base d'asta, dei coefficienti specifici per ciascuna zona di mercato e dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità e di aggiudicazione.

Il GSE, per ciascuna procedura competitiva, pubblica il bando recante i termini (date di apertura e chiusura dei periodi di presentazione delle richieste e il termine di pubblicazione delle graduatorie), i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di partecipazione, nonché l'indicazione del contingente di capacità produttiva da assegnare, sul proprio sito internet (www.gse.it).

B.2.1. Contingenti di potenza

Al netto di eventuali interventi correttivi disposti in attuazione delle previsioni inerenti al monitoraggio di cui all'articolo 16 del DM FER-X Definitivo, la stima del contingente di potenza, che sarà complessivamente reso disponibile per ciascuna tipologia di impianto nelle procedure competitive bandite ai sensi del DM FER-X Definitivo, è la seguente:

Tipologia impianto	**Stima Contingenti totali**
	GW
Fotovoltaico	10,00
Eolico	16,50
Idroelettrico	0,63
Gas residuati dai processi di depurazione	0,02

Tabella 7 - Stima del contingente di potenza complessivamente reso disponibile (Tabella 1 DM FER-X Definitivo)

Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni riportate all'Allegato 2 del DM FER-X Definitivo e tenendo conto di quanto

disciplinato nell'ambito dei provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1 del DM FER-X Definitivo.

In particolare, con riferimento a ciascuna procedura competitiva, il GSE procede a costruire una curva di domanda caratterizzata dalla congiunzione lineare delle cinque coppie capacità/prezzo, come illustrato nella seguente Figura 2 e determinate come di seguito descritto:

- punto A: ordinata pari al *Prezzo Esercizio Superiore* e ascissa pari a zero;
- punto B: ordinata pari al *Prezzo Esercizio Superiore* e ascissa pari al *Contingente Minimo*;
- punto C: ordinata pari al *Prezzo Esercizio* e ascissa pari al *Contingente Obiettivo*;
- punto D: ordinata pari al *Prezzo Esercizio Inferiore* e ascissa pari al *Contingente Massimo*;
- punto E: ordinata pari zero e ascissa pari al *Contingente Massimo*.

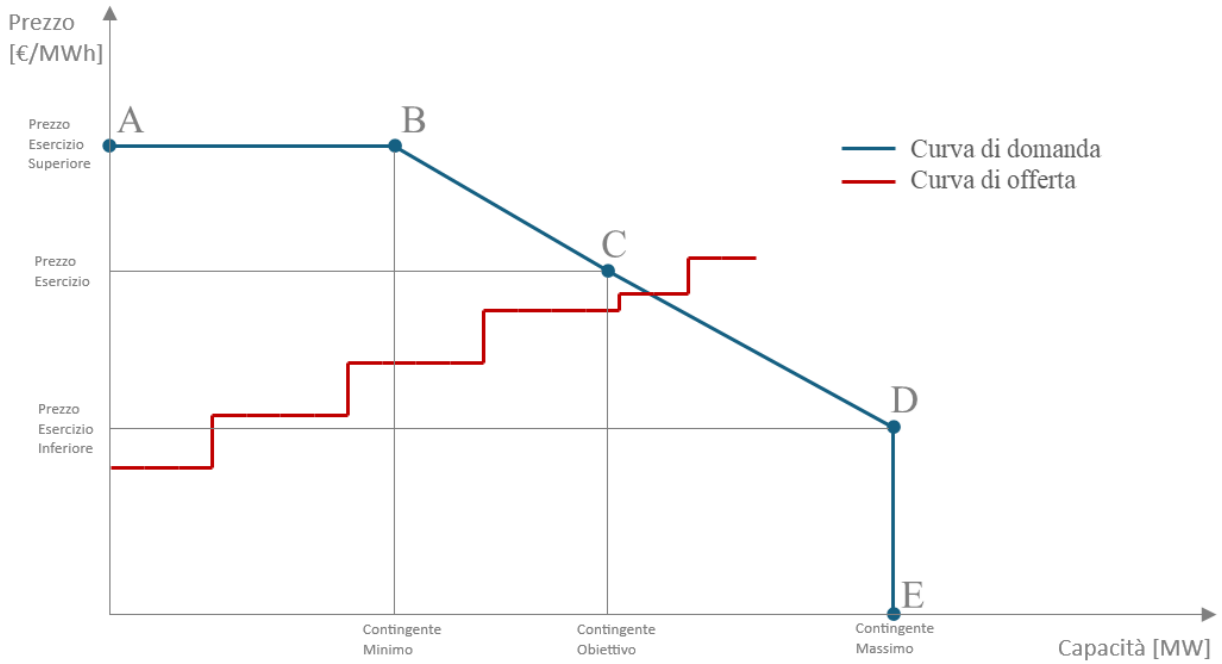


Figura 2 - Curva di domanda

I prezzi di riferimento richiamati sono determinati a partire dai valori indicati nella Tabella 1 del paragrafo 1 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo e riportati nella successiva Tabella 8 - Prezzi di Esercizio di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo

B.3. Manifestazione di interesse

B.3.1. Portali per l'invio e la gestione

Le manifestazioni di interesse devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale FER-X Definitivo, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel paragrafo A.4.1 e nel presente capitolo, alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*. Eventuali manifestazioni di interesse inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

Al fine di rendere idonea la manifestazione di interesse è inoltre necessario trasmettere, esclusivamente mediante il *Portale Centralizzato delle Garanzie "GIGA"* (nel seguito, Portale GIGA, a cui è possibile accedere attraverso l'Area Clienti del GSE, dalla sezione "Operazioni"), ed entro il rispettivo termine di chiusura del periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse, la cauzione provvisoria ed eventuale ulteriore documentazione richiesta, in base alla tipologia di garanzia selezionata in conformità a quanto dettagliato nel paragrafo B.3.3. Sarà inoltre necessario trasmettere, tramite il medesimo portale, il documento necessario per la dimostrazione della solidità finanziaria. Eventuale documentazione inviata avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta

Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non sarà tenuta in considerazione. Per ulteriori indicazioni sulle modalità di utilizzo del portale GIGA, si invita a consultare la *Guida all'utilizzo del portale centralizzato garanzie* pubblicata sul portale GSE.

8, aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi dell'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il mese di entrata in vigore del DM FER-X Definitivo (agosto 2026) e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. Per ciascuna procedura e tipologia di impianto, i valori aggiornati saranno indicati nei rispettivi bandi.

Tipologia impianto	**Prezzo Esercizio**	**Prezzo Esercizio Superiore**	**Prezzo Esercizio Inferiore**
	€/MWh	**€/MWh**	**€/MWh**
Fotovoltaico	80	95	65
Eolico	85	95	70
Idroelettrico	90	105	80
Gas residuati dai processi di depurazione	85	100	75

Tabella 8 - Prezzi di Esercizio di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM FER-X Definitivo

B.4. Manifestazione di interesse

B.3.2. Portali per l'invio e la gestione

Le manifestazioni di interesse devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale FER-X Definitivo, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel paragrafo A.4.1 e nel presente capitolo, alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*. Eventuali manifestazioni di interesse inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

Al fine di rendere idonea la manifestazione di interesse è inoltre necessario trasmettere, esclusivamente mediante il *Portale Centralizzato delle Garanzie "GIGA"* (nel seguito, Portale GIGA, a cui è possibile accedere attraverso l'Area Clienti del GSE, dalla sezione "Operazioni"), ed entro il rispettivo termine di chiusura del periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse, la cauzione provvisoria ed eventuale ulteriore documentazione richiesta, in base alla tipologia di garanzia selezionata in conformità a quanto dettagliato nel paragrafo B.3.3. Sarà inoltre necessario trasmettere, tramite il medesimo portale, il documento necessario per la dimostrazione della solidità finanziaria. Eventuale documentazione inviata avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non sarà tenuta in considerazione. Per ulteriori indicazioni sulle modalità di utilizzo del portale GIGA, si invita a consultare la *Guida all'utilizzo del portale centralizzato garanzie* pubblicata sul portale GSE.

L'invio della manifestazione di interesse e il caricamento della cauzione provvisoria e della documentazione necessaria per la dimostrazione della solidità finanziaria mediante il Portale GIGA, entro il termine di chiusura del rispettivo periodo di presentazione, è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente. A seguito della chiusura della finestra di presentazione delle manifestazioni di interesse, la funzionalità di invio delle cauzioni per mezzo del Portale GIGA verrà inibita. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della manifestazione e/o della relativa documentazione; a tal fine faranno fede esclusivamente la date e l'orari come registrati nel Portale FER-X Definitivo e sul Portale GIGA.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-X Definitivo e al Portale GIGA, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del periodo di presentazione interessato.

Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Richiedenti di prendere visione delle presenti Regole Operative e di collegarsi al Portale FER-X Definitivo e al Portale GIGA con il dovuto anticipo.

B.3.3. Modalità di presentazione

Come specificato nei precedenti paragrafi, è possibile presentare la manifestazione di interesse per la partecipazione a una specifica procedura competitiva solo a seguito dell'invio della richiesta di qualifica preliminare. Nel caso di qualifica preliminare rilasciata, la stessa deve inoltre risultare valida alla data di avvio della manifestazione di interesse sul Portale FER-X Definitivo.

L'invio della manifestazione di interesse implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Operative, dei bandi e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Il Portale FER-X Definitivo richiederà all'utente le informazioni utili a caratterizzare la richiesta. Si riporta nel seguito l'indicazione delle principali informazioni da inserire, rimandando, per maggiori dettagli, alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*:

- DATI DI POTENZA: è necessario indicare il valore della Quota di potenza richiesta;
- SCELTA PROCEDURE NZIA: nel caso di impianti eolici o fotovoltaici è possibile indicare se la manifestazione di interesse è riferita a una procedura competitiva aperta ai sensi dell'articolo 6 del DM FER-X Definitivo ("Procedure NZIA") o meno.

La manifestazione d'interesse viene resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000).

La manifestazione d'interesse può essere presentata e sottoscritta, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale, o dal Delegato, in forza del conferimento del potere di rappresentanza, con le stesse modalità già dettagliate al paragrafo A.4.1, al quale si rimanda.

La manifestazione di interesse può essere annullata durante il periodo di presentazione delle stesse.

Si precisa che i dati indicati nella manifestazione di interesse non saranno modificabili in fase di iscrizione alla procedura competitiva. Pertanto, nel caso si rendesse necessaria la modifica successivamente all'invio della manifestazione di interesse, sarà necessario, esclusivamente all'interno del periodo di presentazione, annullare la manifestazione inviata e presentarne una nuova indicando il valore aggiornato.

Per le manifestazioni d'interesse inviate e non annullate, è consentito presentare rinuncia esclusivamente entro il termine di valutazione indicato nel relativo bando. A tale data, infatti, il GSE effettuerà il calcolo del contingente da rendere disponibile nella successiva procedura considerando, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) del DM FER-X Definitivo, le manifestazioni d'interesse presentate, non oggetto di rinuncia e risultate idonee.

L'annullamento o la rinuncia devono essere presentati sottoscrivendo le specifiche comunicazioni di annullamento e rinuncia, disponibili sul Portale FER-X Definitivo.

Nel caso di rinuncia, l'eventuale cauzione provvisoria costituita presso il GSE sarà restituita secondo le tempistiche e le modalità dettagliate al paragrafo B.3.3.5.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della presentazione della manifestazione di interesse, non potendosi invocare il principio del "soccorso istruttorio", visti i principi stabiliti dal DM FER-X Definitivo, la natura concorsuale delle procedure e la possibilità, offerta dal Portale FER-X Definitivo e dal Portale GIGA, di rivedere i dati già inseriti e gli allegati già caricati e di annullare la manifestazione presentata e provvedere alla relativa modifica e sostituzione.

Si precisa, infine, che è consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte per iniziativa. Tale numero massimo si intende cumulativo delle manifestazioni di interesse complessivamente risultate idonee ai sensi del DM FER-X Definitivo e del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024

recante "*Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato*" (c.d. DM FER-X Transitorio). Nel caso in cui, nell'ambito della relativa procedura, sia stata presentata un'offerta al di sotto del Prezzo di Esercizio e l'intervento non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, la relativa manifestazione di interesse non viene considerata ai fini del limite di cui al periodo precedente.

B.3.4. Cauzione provvisoria

B.3.3.1. Modalità di costituzione

La cauzione provvisoria, da presentare ai fini della manifestazione di interesse, può essere costituita in forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale infruttifero, con le caratteristiche e secondo le modalità e tempistiche indicate nei paragrafi successivi.

B.3.3.2. Importo della cauzione

L'importo della cauzione provvisoria deve essere determinato in misura pari al 5% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'intervento per il quale si presenta la manifestazione di interesse, calcolato moltiplicando la quota di potenza richiesta, come definita al paragrafo A.2.2, per il costo specifico di investimento indicato in Tabella 3 del paragrafo A.3.2.1.

A titolo esemplificativo, per un intervento relativo a un impianto fotovoltaico il costo specifico di investimento è pari a 900 €/kW e, pertanto, nel caso si intendesse per ipotesi presentare una manifestazione di interesse indicando una quota di potenza richiesta pari a 4.000 kW, l'importo della cauzione provvisoria da costituire risulterebbe pari al 5% di 3.600.000,00 €, ovverosia 180.000,00 €.

Si rammenta che, come indicato al paragrafo B.3.4, nel caso la manifestazione di interesse risulti idonea, il GSE calcolerà la Quota di potenza ammissibile alla partecipazione alla relativa procedura competitiva, secondo la definizione del paragrafo A.2.2. Conseguentemente, l'eventuale costituzione di una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello determinato come sopra indicato determina la riduzione della Quota di potenza ammissibile rispetto alla Quota di potenza richiesta.

B.3.3.3. Caratteristiche generali della fideiussione

Nel caso la cauzione provvisoria sia costituita sotto forma di fideiussione, a pena di non idoneità della manifestazione di interesse, la stessa deve:

a. per entrambe le tipologie, bancaria o assicurativa:
 i. essere trasmessa, esclusivamente mediante il Portale GIGA, in formato digitale e firmata digitalmente in CAdES (p7m) o PAdES da un rappresentante del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
 ii. essere costituita a favore del GSE a garanzia della partecipazione alla relativa procedura competitiva;
 iii. essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
 iv. contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 v. essere verificabile telematicamente tramite la consultazione di una piattaforma digitale operante con tecnologie basate su registri distribuiti o, in alternativa, tramite una sezione dedicata del sito web della banca o della compagnia assicuratrice. In mancanza della possibilità di verifica telematica, la garanzia sarà verificata tramite un'istanza di conferma dell'autenticità della stessa, inviata all'emittente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), la risposta alla quale dovrà pervenire al GSE, entro e non oltre 5 giorni lavorativi;
 vi. avere una durata non inferiore a 12 mesi dalla data di emissione;
b. per la tipologia bancaria, essere redatta secondo il format di cui all'Allegato B.2.a. e rilasciata da un istituto bancario iscritto nell'elenco delle banche abilitate presso Banca d'Italia;
c. per la tipologia assicurativa:

i. essere rilasciata da una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo 15 ("cauzione"): l'elenco aggiornato delle imprese abilitate è pubblicato nell'Albo "RIGA" (Registro Imprese e Gruppi Assicurativi) tenuto dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
ii. essere redatta in conformità con il format di cui all'Allegato B.3.b. e accompagnata da un'Appendice, anch'essa redatta secondo il template di cui all'Allegato B.3.c. e firmata digitalmente dal Beneficiario e dal Garante.

Si precisa inoltre che:

- il GSE, in qualità di Ente Garantito, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria sia di natura assicurativa;
- le eventuali fideiussioni, sia bancarie sia assicurative, rilasciate a terzi in ottemperanza a prescrizioni di tipo autorizzativo non possono considerarsi "forme di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore" e non determinano, pertanto, l'esonero dagli obblighi previsti dal DM FER-X Definitivo in termini di presentazione di cauzioni.

B.3.3.4. Caratteristiche generali del deposito cauzionale infruttifero

In alternativa alle fideiussioni bancarie o assicurative, i Soggetti Richiedenti possono costituire la cauzione provvisoria attraverso il versamento di un deposito cauzionale infruttifero che, a pena di non idoneità della manifestazione di interesse, deve:

a. essere costituito mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al GSE (IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMMCS) a titolo di garanzia della partecipazione alla procedura competitiva;
b. contenere nella causale il Codice FER rilasciato all'atto della richiesta di qualifica preliminare, la ragione sociale del Soggetto Richiedente e l'indicazione di "deposito provvisorio" seguita dal Codice bando della procedura per la quale si intende presentare la manifestazione di interesse, a titolo esemplificativo: "FER612345 - Lorem ipsum S.p.a - deposito provvisorio PC_FTV_2026_01";
c. essere effettuato per l'intero importo della cauzione da costituire, indipendentemente dalle eventuali spese bancarie;
d. essere comprovato mediante l'attestazione di avvenuto pagamento, scaricata dal sito della propria Banca e trasmessa al GSE per mezzo del Portale GIGA.

La restituzione del deposito cauzionale infruttifero, ove dovuta, è effettuata dal GSE sull'IBAN comunicato dal Soggetto Richiedente in fase di presentazione della cauzione.

B.3.3.5. Casistiche e tempistiche di restituzione

La cauzione provvisoria, se costituita, è restituita dal GSE entro 60 giorni:

- dal termine del periodo di valutazione delle manifestazioni di interesse indicato nel relativo bando, per le manifestazioni di interesse non inviate, annullate, risultate non idonee o per le quali sia stata presentata rinuncia secondo le modalità indicate al paragrafo B.3.2;
- dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria, per gli interventi che, in esito alla procedura competitiva, siano risultati in posizione non utile;
- dalla data di ricevimento della cauzione definitiva, per gli interventi che, in esito alla procedura competitiva, siano risultati in posizione utile.

B.3.3.6. Cause di escussione delle fideiussioni o di incameramento dei depositi cauzionali infruttiferi

La cauzione provvisoria è escussa/incamerata:

- in misura pari al 30%, nel caso in cui, a seguito della presentazione della manifestazione di interesse, la stessa sia risultata idonea, ma per il medesimo intervento non sia presentata istanza di partecipazione alla procedura competitiva;

- in misura pari al 60%, in caso di rinuncia alla posizione utile in graduatoria da parte del Soggetto Richiedente prima del termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria in cui l'intervento è risultato in posizione utile e prima della costituzione della cauzione definitiva;
- in proporzione alla quota di potenza oggetto di rinuncia, in caso di comunicazione di riduzione della quota di potenza ammessa in graduatoria prima del termine per la costituzione della cauzione definitiva. In tale circostanza, viene escusso/incamerato il 60% della quota di cauzione provvisoria, calcolata moltiplicando il valore della potenza oggetto di rinuncia per il costo specifico di investimento indicato in Tabella 3 del paragrafo A.3.2.1. In proposito, si rappresenta che la comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria, deve essere effettuata mediante il modello consultabile all'Allegato B.6 da inviare, corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore, tramite PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it con oggetto "*FERXXXXXX - Comunicazione riduzione della potenza dell'impianto precedentemente alla costituzione della cauzione definitiva*" (dove "*FERXXXXXX*" è il codice assegnato dal Portale FER-X Definitivo all'atto della richiesta di qualifica preliminare), prima della scadenza dei 30 giorni per la costituzione della cauzione definitiva. In questa ipotesi, a seguito dell'escussione della cauzione provvisoria secondo quanto precedentemente indicato, la cauzione definitiva dovrà essere costituita per l'importo calcolato facendo riferimento alla potenza a seguito della riduzione oggetto della comunicazione in argomento e non all'intera potenza ammessa in posizione utile in graduatoria;
- in misura pari al 100%, nel caso in cui non sia costituita la cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria in cui l'intervento è risultato in posizione utile.

Si precisa infine che, in alternativa all'escussione di una cauzione costituita in forma di fideiussione, è possibile versare al GSE l'importo dovuto tramite bonifico bancario. La richiesta deve essere inviata mediante PEC all'indirizzo *tesoreriagse@pec.gse.it* solo a valle della presentazione della rinuncia o della comunicazione di riduzione della potenza. Il GSE provvederà a contattare i soggetti che abbiano inoltrato la richiesta, per fornire indicazioni sulle modalità di effettuazione del bonifico e di svincolo della fideiussione originale. Allo scopo, si raccomanda di indicare nel testo della richiesta i riferimenti amministrativi da contattare, nel caso gli stessi differiscano da quelli indicati sul Portale FER-X Definitivo all'atto della richiesta di qualifica preliminare.

B.3.5. Processo di valutazione

Il GSE, entro il termine di valutazione delle manifestazioni di interesse indicato nel relativo bando, valuterà l'idoneità delle manifestazioni di interesse inviate e non annullate o oggetto di rinuncia, ai fini della determinazione dei contingenti, verificando che per l'intervento interessato:

- sia stata accolta la richiesta di qualifica preliminare di cui al capitolo A.4;
- sia stata costituita un'idonea cauzione provvisoria, in conformità a quanto dettagliato nel paragrafo B.3.3;
- sia stata trasmessa la documentazione necessaria per la dimostrazione della solidità finanziaria, come precisato al paragrafo B.3.2.

Nel caso di sussistenza di tutte le precedenti condizioni, il GSE riterrà idonea la manifestazione di interesse e calcolerà la Quota di potenza ammissibile alla partecipazione alla relativa procedura competitiva, come definita al paragrafo A.2.2.

Nel caso, invece, di mancata sussistenza di almeno una delle precedenti condizioni, il GSE riterrà non idonea la manifestazione di interesse e per l'intervento non sarà possibile partecipare alla relativa procedura competitiva.

Il GSE, entro 10 giorni lavorativi dal termine di valutazione delle manifestazioni di interesse, renderà consultabile sul Portale FER-X Definitivo l'esito dell'istruttoria effettuata, comunicando l'avvenuto aggiornamento dello stato della manifestazione di interesse all'e-mail del referente tecnico indicato all'atto della richiesta di qualifica preliminare. In particolare, nel caso di manifestazione di interesse risultata idonea, attraverso la funzionalità del Portale FER-X Definitivo "Visualizza esito MDI", l'utente potrà visualizzare le seguenti informazioni:

- Esito della valutazione della manifestazione di interesse;
- Quota di potenza ammissibile alla partecipazione alla procedura competitiva;

- Quota di potenza per la quale è stata richiesta la partecipazione alla procedura competitiva dichiarata nella manifestazione di interesse;
- Potenza nominale dell'intervento determinata in fase di qualifica preliminare;
- Importo della cauzione provvisoria costituita;
- Importo del costo di investimento per il quale è stata dimostrata la solidità finanziaria.

Per le manifestazioni di interesse risultate non idonee saranno indicati i soli valori riscontrati e verificati dal GSE nell'ambito dell'istruttoria di qualifica o dell'istruttoria relativa alla valutazione della cauzione provvisoria o dell'istruttoria sulla documentazione attestante la solidità finanziaria; pertanto, i valori risultati non verificabili o per i quali la rispettiva istruttoria ha dato esito negativo non saranno popolati.

Nel caso di manifestazione di interesse risultata non idonea, l'eventuale cauzione provvisoria costituita presso il GSE sarà restituita secondo le tempistiche e le modalità dettagliate al paragrafo B.3.3.5.

B.5. Richiesta di partecipazione alle procedure competitive

B.4.1. Portale per l'invio e la gestione

Le richieste di partecipazione alle procedure competitive devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-X Definitivo, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel paragrafo A.4.1 e nel presente capitolo, alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

L'invio della richiesta di partecipazione entro il termine di chiusura del rispettivo periodo di presentazione è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della richiesta; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel Portale FER-X Definitivo.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-X Definitivo, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del periodo di presentazione interessato.

Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Richiedenti di prendere visione delle presenti Regole Operative e di collegarsi al Portale FER-X Definitivo con il dovuto anticipo.

B.4.2. Modalità di partecipazione

Per le iniziative per le quali la manifestazione di interesse sia risultata idonea, nel periodo di presentazione delle richieste di partecipazione indicato nel relativo bando, sarà possibile inviare la richiesta di partecipazione alle procedure competitive sul Portale FER-X Definitivo, indicando il valore della riduzione percentuale offerta sul Prezzo di Esercizio Superiore, per i cui dettagli si rimanda al paragrafo B.4.3.

L'invio della richiesta di partecipazione alle procedure competitive implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Operative, dei bandi e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

La richiesta di partecipazione alle procedure competitive viene resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000).

La richiesta può essere presentata e sottoscritta, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale, o dal Delegato, in forza del conferimento del potere di rappresentanza, con le stesse modalità già dettagliate al paragrafo A.4.1, al quale si rimanda.

La richiesta di partecipazione può essere annullata, esclusivamente nel periodo di presentazione indicato nel relativo bando, sottoscrivendo specifica comunicazione di annullamento reperibile sul Portale FER-X Definitivo, seguendo le istruzioni per la funzionalità di annullamento riportate nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*.

L'offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore non è modificabile a valle dell'invio della richiesta di partecipazione. Pertanto, nei casi in cui, successivamente all'invio della richiesta di partecipazione e all'interno del periodo di presentazione, si intenda modificare l'eventuale offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore, sarà necessario, esclusivamente all'interno del periodo di presentazione, annullare la richiesta inviata e inoltrare una nuova richiesta indicando l'eventuale offerta di riduzione percentuale desiderata.

La nuova richiesta, inviata in sostituzione della precedente, e la relativa offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore sarà la sola a essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

Al termine del periodo di presentazione indicato nel relativo bando, in caso di mancato annullamento di una richiesta di partecipazione inviata, la stessa si intenderà vincolante e non sarà possibile presentare rinuncia fino alla pubblicazione della graduatoria di cui al paragrafo B.4.4.

Per le iniziative risultate in posizione utile, l'eventuale rinuncia potrà essere pertanto presentata solo a valle della pubblicazione della pertinente graduatoria ed esclusivamente mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale FER-X Definitivo, per i cui dettagli si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*.

La rinuncia determina l'escussione della fideiussione o l'incameramento del deposito cauzionale con le modalità precisate al paragrafo B.3.3.6.

B.4.3. Riduzione percentuale offerta e Prezzo di aggiudicazione

Il DM FER-X Definitivo prevede, in fase di richiesta di partecipazione alle procedure competitive, l'obbligo di formulare un'offerta di riduzione percentuale (nel seguito, "riduzione percentuale offerta") sul Prezzo di Esercizio Superiore.

L'offerta di riduzione percentuale deve essere:

- espressa in percentuale e arrotondata alla terza cifra decimale (es: 20,152 %);
- comunicata dal Soggetto Richiedente attraverso l'apposita sezione *Offerta* del Portale FER-X Definitivo, secondo le modalità descritte nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*; al riguardo, si precisa che l'offerta di riduzione sarà indicata nella "*Richiesta di partecipazione alla Procedura Competitiva sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000*", generata automaticamente dal Portale FER-X Definitivo sulla base dei dati inseriti, pertanto si raccomanda di verificarne la correttezza prima della sottoscrizione.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, non potendosi invocare il principio del "soccorso istruttorio", visti i principi stabiliti dal DM FER-X Definitivo, la natura concorsuale delle procedure e la possibilità, offerta dal Portale FER-X Definitivo, di rivedere i dati già inseriti e gli allegati già caricati e di annullare la richiesta presentata e provvedere alla relativa modifica e sostituzione.

B.4.4. Formazione della graduatoria

Ai fini della formazione delle graduatorie, il GSE calcola, per le richieste di partecipazione inviate e non annullate, il Prezzo Offerto (P_{OF}) e il Prezzo Offerto Corretto (P_{OC}) secondo le seguenti formule:

$$P_{OF} = P_{ES} * (1 - \%_{OF})$$

$$P_{OC} = P_{OF} + \min(0{,}3 * P_{ES}; C_{ZM})$$

$$P_{OC,NZIA} = P_{OF} + \min(0{,}2 * P_{ES}; C_{ZM}) - 0{,}05 * P_{OF} * CA_{FLEX} - 0{,}05 * P_{OF} * CA_{VETT}$$

- P_{ES} è il Prezzo di Esercizio Superiore;
- $\%_{OF}$ è la riduzione percentuale offerta;

- C_{ZM} è il coefficiente specifico per la zona di mercato in cui l'impianto immette l'energia in rete. Tale valore è posto pari a zero per gli impianti per i quali non trova applicazione il coefficiente zonale;
- CA_{FLEX} è 1 in caso di applicazione del criterio di aggiudicazione, di cui alla lettera a) dell'Allegato 5, paragrafo B del DM FER-X Definitivo, 0 in caso contrario;
- CA_{VETT} è 1 in caso di applicazione del criterio di aggiudicazione, di cui alla lettera c) dell'Allegato 5, paragrafo B del DM FER-X Definitivo, 0 in caso contrario.

Per maggiori dettagli sulle condizioni per l'applicazione dei criteri di aggiudicazione si rimanda al testo dedicato contenuto nel paragrafo A.3.2.2.

Il GSE, quindi, ordina i Prezzi Offerti Corretti così ottenuti in senso crescente, definendo la curva di offerta (come illustrato nella Figura 2 del paragrafo B.2.1) sulla base delle rispettive quote di potenza richiesta.

A parità di Prezzo Offerto Corretto, il GSE ordina gli impianti nella curva di offerta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità previsti dall'articolo 8, comma 6, del DM FER-X Definitivo e di seguito elencati:

a) solo per impianti fotovoltaici: interventi realizzati su impianti esistenti in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
b) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee e nelle zone di accelerazione in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-bis e 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;
c) sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni;
d) anteriorità della data ultima di completamento della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva.

I criteri di priorità di cui alle lettere da a) a c) dell'elenco precedente, si applicano qualora posseduti dall'intervento, secondo quanto dichiarato all'atto della richiesta di qualifica, se verificato nell'ambito della relativa istruttoria e indicato nella lettera di accoglimento.

Qualora le offerte caratterizzate da un Prezzo Offerto minore del Prezzo di Esercizio non corrispondano ad almeno il contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%, il GSE esclude le iniziative caratterizzate dal Prezzo Offerto Corretto maggiore, ovvero con minor ordine gerarchico in caso di parità di Prezzo Offerto Corretto, per una potenza pari al 5% della potenza complessivamente presentata. L'esclusione non si applica, in ogni caso, ai progetti che abbiano presentato offerte caratterizzate da Prezzo Offerto al di sotto del Prezzo di Esercizio Inferiore.

Ai fini della pubblicazione delle graduatorie, il GSE seleziona le offerte in modo tale che sia massimizzato il valore netto delle transazioni e, in particolare:

- nel caso in cui la curva di domanda intersechi o si sovrapponga alla curva di offerta in un tratto orizzontale della medesima, e quindi il tratto di intersezione della curva di offerta sia caratterizzato da un solo valore di Prezzo Offerto Corretto:
 - nel caso in cui la curva di domanda intersechi la curva di offerta in un solo punto l'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è quella che interseca la curva di domanda;
 - nel caso in cui la curva di domanda si sovrapponga alla curva di offerta in più punti, l'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è l'ultima offerta che si sovrappone, anche parzialmente, alla curva di domanda.

 In tale circostanza rientrano, altresì, in posizione utile tutte le offerte caratterizzate da un Prezzo Offerto Corretto minore o uguale a quello dell'ultima offerta accettata e che precedono, con maggior ordine gerarchico, l'ultima offerta accettata.

 Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto risultante in posizione utile nella relativa graduatoria di riferimento sia inferiore alla quota di potenza ammissibile, viene ammessa in graduatoria l'intera quota di potenza ammissibile;

- nel caso in cui la curva di domanda intersechi la curva di offerta in un tratto verticale della medesima e quindi il tratto di intersezione della curva di offerta sia caratterizzato da due valori distinti di Prezzo Offerto Corretto, l'ultima offerta accettata corrisponde a quella caratterizzata dal valore inferiore di Prezzo Offerto Corretto. In tale circostanza rientrano, altresì, in posizione utile tutte le offerte caratterizzate da un Prezzo Offerto Corretto minore o uguale a quello dell'ultima offerta accettata e che precedono, con maggior ordine gerarchico, l'ultima offerta accettata;

- nel caso in cui la curva di domanda non intersechi la curva di offerta, rientrano in posizione utile tutte le offerte riferite a richieste di partecipazione risultate idonee.

Per ciascuna procedura, entro dieci giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di presentazione delle richieste di partecipazione, il GSE pubblica le pertinenti graduatorie, suddivise in due distinte tabelle:

1. Tabella degli interventi ammessi in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza;
2. Tabella degli interventi in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza.

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione alle procedure competitive non sono soggette a scorrimento.

B.4.5. Cauzione definitiva

B.4.5.1. Modalità di costituzione

La cauzione definitiva, da presentare in caso di aggiudicazione di una procedura competitiva, può essere costituita in forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale infruttifero, con le caratteristiche e secondo le modalità e tempistiche indicate nei paragrafi successivi.

In particolare, per gli interventi risultati in posizione utile nella graduatoria di una procedura competitiva, la cauzione definitiva deve essere caricata nel Portale GIGA entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

B.4.5.2. Importo della cauzione

L'importo della cauzione definitiva deve essere determinato in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'intervento risultato in posizione utile, calcolato moltiplicando la quota di potenza ammessa, come definita al paragrafo A.2.2, per il costo specifico di investimento indicato in Tabella 3 del paragrafo A.3.2.1.

A titolo esemplificativo, per un intervento relativo a un impianto eolico il costo specifico di investimento è pari a 1.420 €/kW e, pertanto, nel caso di un impianto di tale tipologia risultato in posizione utile per quota di potenza ammessa pari a 20.000 kW, l'importo della cauzione definitiva da costituire risulterebbe pari al 10% di 28.400.000,00 €, ovverosia 2.840.000,00 €.

B.4.5.3. Caratteristiche generali della fideiussione

Nel caso la cauzione definitiva sia costituita sotto forma di fideiussione, a pena di decadenza dalla posizione utile e conseguente perdita del diritto al meccanismo di supporto previsto dal DM FER-X Definitivo, la stessa deve:

a. per entrambe le tipologie, bancaria o assicurativa:
 i. essere trasmessa, esclusivamente mediante il Portale GIGA, in formato digitale e firmata digitalmente in CAdES (p7m) o PAdES da un rappresentante del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
 ii. essere costituita a favore del GSE a titolo di penale, in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto e per la comunicazione di entrata in esercizio;
 iii. essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
 iv. contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 v. essere verificabile telematicamente tramite la consultazione di una piattaforma digitale operante con tecnologie basate su registri distribuiti o, in alternativa, tramite una sezione dedicata del sito web della banca o della compagnia assicuratrice. In mancanza della possibilità di verifica telematica, la garanzia sarà verificata tramite un'istanza di conferma dell'autenticità della stessa, inviata all'emittente a mezzo Posta

Elettronica Certificata (PEC), la risposta alla quale dovrà pervenire al GSE, entro e non oltre 5 giorni lavorativi;

vi. avere una durata annuale automaticamente rinnovabile;

b. per la tipologia bancaria, essere redatta secondo il format di cui all'Allegato B.4.a e rilasciata da un istituto bancario iscritto nell'elenco delle banche abilitate presso Banca d'Italia;
c. per la tipologia assicurativa:

 i. essere rilasciata da una compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo 15 ("cauzione"): l'elenco aggiornato delle imprese abilitate è pubblicato nell'Albo "RIGA" (Registro Imprese e Gruppi Assicurativi) tenuto dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
 ii. essere accompagnata da un'Appendice, redatta secondo il format di cui all'Allegato B.4.c, firmata digitalmente dal Beneficiario e dal Garante.

Si precisa inoltre che:

- il GSE, in qualità di Ente Garantito, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria sia di natura assicurativa;
- le eventuali fideiussioni, sia bancarie sia assicurative, rilasciate a terzi in ottemperanza a prescrizioni di tipo autorizzativo non possono considerarsi "forme di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore" e non determinano, pertanto, l'esonero dagli obblighi previsti dal DM FER-X Definitivo in termini di presentazione di cauzioni.

B.4.5.4. Caratteristiche generali del deposito cauzionale infruttifero

In alternativa alle fideiussioni bancarie o assicurative, i Soggetti Richiedenti possono costituire la cauzione definitiva attraverso il versamento di un deposito cauzionale infruttifero secondo le modalità nel seguito indicate.

Nel caso la cauzione definitiva sia costituita sotto forma di deposito, a pena di decadenza dalla posizione utile e conseguente perdita del diritto al meccanismo di supporto previsto dal DM FER-X Definitivo, lo stesso deve:

a. essere costituito mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al GSE (IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMMCS) a titolo di garanzia di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto e per la comunicazione di entrata in esercizio;
b. contenere nella causale il Codice FER rilasciato all'atto della richiesta di qualifica preliminare, la ragione sociale del Soggetto Richiedente e l'indicazione di "deposito definitivo" seguita dal Codice bando della procedura per la quale l'intervento è risultato in posizione utile, a titolo esemplificativo: "FER612345 - Lorem ipsum S.p.a - deposito definitivo PC_FTV_2026_01";
c. essere effettuato per l'intero importo della cauzione da costituire, indipendentemente dalle eventuali spese bancarie;
d. essere comprovato mediante la trasmissione al GSE dell'attestazione di avvenuto pagamento, scaricata dal sito della propria banca e caricata sul Portale GIGA.

La restituzione del deposito cauzionale infruttifero, ove dovuta, è effettuata dal GSE sull'IBAN comunicato dal Soggetto Richiedente in fase di presentazione della cauzione.

Si specifica che, in caso di costituzione di entrambe le cauzioni, provvisoria e definitiva, mediante deposito cauzionale infruttifero, dopo aver versato il deposito provvisorio, è possibile versare unicamente la differenza mancante per raggiungere l'importo totale del deposito definitivo richiesto. Qualora, invece, venga effettuato un pagamento per l'intero valore del deposito definitivo, il GSE procederà alla restituzione integrale della somma precedentemente versata a titolo di deposito provvisorio.

B.4.5.5. Casistiche e tempistiche di restituzione

La cauzione definitiva, se costituita, è svincolata solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche, effettuate dal GSE, relativamente alla comunicazione di entrata in esercizio ed entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto per il riconoscimento del prezzo di aggiudicazione.

B.4.5.6. Cause di escussione delle fideiussioni o di incameramento dei depositi cauzionali infruttiferi

La cauzione definitiva è escussa/incamerata:

- in misura pari al 30%, in caso di rinuncia alla posizione utile in graduatoria da parte del Soggetto Richiedente entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria in cui l'intervento è risultato in posizione utile;
- in misura pari al 50%, in caso di rinuncia alla posizione utile in graduatoria da parte del Soggetto Richiedente oltre 6 mesi ed entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria in cui l'intervento è risultato in posizione utile;
- in misura pari al 100%:
 - in caso di rinuncia alla posizione utile in graduatoria da parte del Soggetto Richiedente oltre 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria in cui l'intervento è risultato in posizione utile;
 - in caso di decadenza dalla ammissione in graduatoria;
 - nel caso in cui non siano rispettate le tempistiche massime per l'entrata in esercizio dell'impianto previste dal DM FER-X Definitivo ovvero nel caso in cui la comunicazione di entrata in esercizio non sia trasmessa entro il termine di 90 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto;
 - in caso di realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella ammessa in posizione utile in graduatoria. In tale circostanza, l'importo è determinato in funzione della potenza non realizzata;
- in proporzione alla quota di potenza oggetto di rinuncia, in caso di comunicazione di riduzione della quota di potenza ammessa in graduatoria. In tale circostanza, viene escusso/incamerato il 30%, 50% o 100% (rispettivamente se la rinuncia parziale è stata comunicata entro 6 mesi, oltre 6 ed entro 12 od oltre 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria) della quota di cauzione definitiva, calcolata moltiplicando il valore della potenza oggetto di rinuncia per il costo specifico di investimento indicato in Tabella 3 del paragrafo A.3.2.1. In proposito, si rappresenta che la comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria, deve essere effettuata mediante il modello consultabile all'Allegato B.6 da inviare, corredato da copia del documento di identità del sottoscrittore, tramite PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it con oggetto "*FERXXXXXX - Comunicazione riduzione della potenza dell'impianto successiva alla costituzione della cauzione definitiva*" (dove "*FERXXXXXX*" è il codice assegnato dal Portale FER-X Definitivo all'atto della richiesta di qualifica preliminare).

Si precisa infine che, in alternativa all'escussione di una cauzione costituita in forma di fideiussione, è possibile versare al GSE l'importo dovuto tramite bonifico bancario. La richiesta deve essere inviata mediante PEC all'indirizzo tesoreriagse@pec.gse.it solo a valle della presentazione della rinuncia o della comunicazione di riduzione della potenza. Il GSE provvederà a contattare i soggetti che abbiano inoltrato la richiesta, per fornire indicazioni sulle modalità di effettuazione del bonifico e di svincolo della fideiussione originale. Allo scopo, si raccomanda di indicare nel testo della richiesta i riferimenti amministrativi da contattare, nel caso gli stessi differiscano da quelli indicati sul Portale FER-X Definitivo all'atto della richiesta di qualifica preliminare.

B.4.6. Decadenza dalla graduatoria

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE in fase di istruttoria della comunicazione di entrata in esercizio o nel corso di successivi controlli, comportano la decadenza dalla posizione utile in graduatoria e la conseguente perdita del diritto al meccanismo di supporto previsto dal DM FER-X Definitivo.

- Entrata in esercizio successiva ai tempi previsti dal DM FER-X Definitivo
 La mancata entrata in esercizio entro l'ulteriore termine massimo di 15 mesi rispetto ai tempi massimi previsti dall'articolo 10, comma 1 del FER-X Definitivo, che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie, comporta la decadenza dalla graduatoria.

I termini previsti dal DM FER-X Definitivo per l'entrata in esercizio degli impianti iscritti alle procedure competitive sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'Autorità competente, con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

- Assenza dei requisiti, dei criteri di priorità, difformità e false dichiarazioni
 L'impianto decade dalla graduatoria nel caso in cui sia riscontrata da parte del GSE, successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria, la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alle procedure competitive e, per i soli impianti per i quali l'applicazione dei criteri di priorità all'articolo 8, comma 6, del DM FER-X Definitivo, o dei criteri di aggiudicazione di cui all'Allegato 5, paragrafo B, dello stesso decreto sia risultata determinante al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014.

 In caso di dichiarazioni false o mendaci, si applicano le sanzioni e le conseguenze previste dal DPR 445/2000.

- Inizio lavori in data antecedente a quella della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive
 L'avvio dei lavori avvenuto in data antecedente a quella della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive (individuata nella data riportata sulla ricevuta rilasciata dal Portale FER-X Definitivo in fase di invio della richiesta di partecipazione) determina la decadenza dalla graduatoria stessa (articolo 3, comma 5, del DM FER-X Definitivo).

- Accertamento del mancato rispetto dei criteri di preselezione per "impianti NZIA", di cui all'articolo 6 del DM FER-X Definitivo
 Soggetti per i quali sia verificato il mancato rispetto dei criteri di preselezione riportati al paragrafo A.3.2.2, relativamente agli "*impianti NZIA*".

- Accertamento delle cause di esclusione di cui all'articolo 3, comma 4 del DM FER-X Definitivo
 Soggetti per i quali sia verificata almeno una delle cause di non ammissibilità riportate al paragrafo A.3.1, circa i requisiti soggettivi necessari alla partecipazione alle procedure competitive.

- Trasferimento a terzi dell'impianto aggiudicatario della procedura competitiva prima della stipula del contratto con il GSE per la regolazione dei prezzi di aggiudicazione
 È vietato il trasferimento a terzi dell'impianto aggiudicatario della procedura competitiva prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE.

 Non rientra nell'ambito del divieto la cessione del capitale sociale, parziale o totale, della società intestataria dell'iscrizione. La società, infatti, mantiene inalterata la propria soggettività giuridica e la titolarità del complesso dei beni aziendali, ivi inclusi l'iscrizione alla procedura competitiva e l'impianto oggetto dell'iscrizione.

- Mancata costituzione della cauzione definitiva
 L'intervento decade dalla posizione utile in graduatoria in caso di mancata costituzione della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.

B.6. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai soggetti interessati, per l'accesso al meccanismo di supporto previsto dal Decreto di riferimento, saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (nel seguito anche detto "GSE"), per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito, GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Il Titolare del trattamento dei dati è il GSE con sede legale in Viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: **rpd@gse.it** - PEC: **rpd@pec.gse.it** per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli articoli 12 e ss. del GDPR.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.

ALLEGATI PARTE B

Allegati B.1 Schemi di avviso

Allegato B.1.a. Schema di avviso pubblico relativo alla presentazione delle manifestazioni di interesse

Allegato B.1.b. Schema di avviso pubblico relativo alle procedure competitive

Allegati B.2 Modelli di istanza al GSE

Allegato B.2.a. Modello di istanza della manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato B.2.b. Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegati B.3 Modelli di garanzie provvisorie

Allegato B.3.a. Modello di garanzia bancaria provvisoria

Allegato B.3.b. Modello di garanzia assicurativa provvisoria

Allegato B.3.c. Appendice al contratto di garanzia provvisoria rilasciato da compagnia assicurativa

Allegati B.4 Modelli di garanzie definitive

Allegato B.4.a. Modello di garanzia bancaria definitiva

Allegato B.4.b. Modello di garanzia assicurativa definitiva

Allegato B.4.c. Appendice al contratto di garanzia definitiva rilasciato da compagnia assicurativa

Allegati B.5 Modelli di dichiarazione di solidità finanziaria

Allegato B.5.a. Modello di dichiarazione di capacità finanziaria

Allegato B.5.b. Modello di dichiarazione impegno a finanziare l'investimento

Allegato B.5.c. Modello di dichiarazione di adeguata capitalizzazione

Allegato B.6. Modello di comunicazione di riduzione della quota di potenza ammessa e rinuncia parziale per interventi risultati in posizione utile in graduatoria

PARTE C
Regole operative per la comunicazione di entrata in esercizio e per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione

C.1. Premessa

La presente sezione delle Regole Operative fornisce le modalità di attuazione del DM FER-X Definitivo e del quadro normativo e regolatorio vigente in materia, disciplinando le attività e i processi successivi alla partecipazione alle procedure competitive e alla ammissione in posizione utile nelle graduatorie, ivi inclusi i requisiti e le condizioni per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, nonché gli adempimenti previsti per l'ammissione al meccanismo di supporto per gli impianti in accesso diretto.

Gli impianti di potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo di supporto entro il termine del 31 dicembre 2030 ovvero, qualora il contingente di 10 GW sia raggiunto prima di tale data, entro il sessantesimo giorno successivo alla data del relativo raggiungimento.

C.2. Requisiti specifici per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione

C.2.1. Partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento

La partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento (nel seguito anche MBR) è:

- obbligatoria per gli impianti di potenza nominale, o aumento della potenza nominale in caso di potenziamento, superiore a 1 MW che accedono alle procedure competitive;
- facoltativa per gli impianti di potenza inferiore o uguale ad 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto.

Per le modalità di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento e ai requisiti di abilitazione si rimanda a quanto stabilito dall'ARERA con il TIDE, come modificato dalla deliberazione ARERA 227/2025/R/eel, e da Terna nel Codice di Rete.

In via generale, secondo quanto previsto dal TIDE, si ricorda che gli impianti/UP di potenza pari o superiore a 1 MW possono essere abilitati al MBR singolarmente come Unità Abilitate Singolarmente - UAS o in forma aggregata tramite Unità Virtuali Abilitate Nodali - UVAN o Unità Virtuali Abilitate Zonali – UVAZ, mentre per gli impianti di taglia inferiore è possibile essere abilitati in forma aggregata. Tali UP, ai fini del dispacciamento, sono classificate come "*UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili abilitate alla fornitura di servizi ancillari nazionali globali che beneficiano dei meccanismi di supporto con integrazione nel servizio di dispacciamento"*.

L'abilitazione al MBR viene presentata a Terna dal Balancing Service Provider (nel seguito BSP) al quale il Soggetto Richiedente ha conferito mandato per l'esercizio dell'impianto per tale finalità.

Poiché il GSE non può svolgere anche il ruolo di BSP, il Soggetto Richiedente, nei casi in cui l'energia è ritirata dal GSE e intende partecipare al MBR, dovrà necessariamente individuare un soggetto terzo come BSP ai fini dell'abilitazione al MBR.

Ai fini della comunicazione di entrata in esercizio, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio, è necessario che sia stata almeno sottoposta la richiesta di abilitazione al MBR al Gestore di rete. L'avvenuta abilitazione dovrà essere riscontrata nel corso dell'istruttoria per l'accesso al meccanismo di supporto.

C.2.2. Garanzia a copertura del pagamento dei corrispettivi per risoluzione anticipata del contratto per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione

I Soggetti Richiedenti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto. Al paragrafo C.11.2 sono descritte le modalità di esercizio della rinuncia e l'ammontare del corrispettivo dovuto nel caso di indebita risoluzione anticipata.

Come meglio specificato al capitolo C.5, il DM FER-X Definitivo prevede l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione in forma di:

- Tariffa Omnicomprensiva, per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW;
- contratto alle differenze o Differenziale, per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 200 kW, ovvero per gli impianti di potenza inferiore che optino per tale meccanismo.

Per gli impianti che accedono al contratto alle differenze, il Soggetto Richiedente è tenuto a costituire, allegandola alla comunicazione di entrata in esercizio, una Garanzia a copertura del pagamento dei corrispettivi per recesso anticipato in favore del GSE. La Garanzia deve essere costituita in forma di fideiussione o deposito cauzionale infruttifero.

La fideiussione ha durata annuale, automaticamente rinnovabile di anno in anno sino alla comunicazione di svincolo da parte del GSE, e l'importo garantito è pari al 10% del costo d'investimento, calcolato sulla base del costo specifico definito nella Tabella 1 del paragrafo 5 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo. La garanzia prevede il *decalage* automatico dell'importo garantito, applicando la riduzione della quota pari al 10% annuo fino al decimo anno dalla data di emissione della garanzia. In caso di recesso del Garante, da esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza, il Soggetto Richiedente deve sostituire la Garanzia, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, con altra garanzia conforme ai modelli allegati alle presenti Regole Operative. Qualora

la comunicazione del recesso del Garante non sia ricevuta dal GSE entro il sopra indicato termine di 90 (novanta) giorni, a prescindere dalla causa del ritardo e anche se esso sia riconducibile alla forza maggiore o al caso fortuito, il recesso non produce effetti e la fideiussione è automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi.

Per gli impianti che accedono alla Tariffa Omnicomprensiva, a garanzia del pagamento del suddetto corrispettivo dovuto in caso di recesso, il GSE si riserva la facoltà di mantenere l'Impianto nel proprio contratto di dispacciamento e di non consentirne l'uscita fino al completo risanamento del debito del Soggetto Richiedente.

C.2.2.1. Caratteristiche generali della garanzia a copertura del recesso anticipato

Sono descritte, nel seguito, le caratteristiche della garanzia a copertura del recesso anticipato dal contratto alle differenze, sia essa costituita in forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, che di deposito cauzionale infruttifero.

Le fideiussioni, bancarie o assicurative, devono:

- essere emesse in formato digitale e firmate digitalmente, in formato PAdES o CAdES, da un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile per un periodo massimo di 10 anni dalla data di entrata in esercizio;
- essere costituite a favore del GSE a garanzia del pagamento del corrispettivo dovuto al GSE in caso di rinuncia al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo prima del termine del periodo di diritto;
- essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- essere trasmesse al GSE unicamente mediante il Portale GIGA.

Le fideiussioni bancarie devono essere redatte secondo il format di cui all'Allegato C.1.c. e rilasciate da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche abilitate presso Banca d'Italia;

Le fideiussioni assicurative, redatte in conformità al modello di cui all'Allegato C.1.d., devono essere rilasciate da compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo 15 ("cauzione"). L'elenco aggiornato delle imprese abilitate è pubblicato nell'Albo "RIGA" (Registro Imprese e Gruppi Assicurativi) tenuto dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Le fideiussioni assicurative devono essere altresì accompagnate da un'Appendice, anch'essa redatta secondo il format di cui all'Allegato C.1.e., firmata digitalmente dal Garante e dal Beneficiario.

Indipendentemente dalla tipologia dell'ente emittente, infine, le garanzie fideiussorie devono essere verificabili telematicamente tramite la consultazione di una piattaforma digitale operante con tecnologie basate su registri distribuiti o, in alternativa, tramite una sezione dedicata del sito web della banca o della compagnia assicuratrice. In mancanza della possibilità di verifica telematica, la garanzia sarà verificata tramite un'istanza di conferma dell'autenticità della stessa, inviata all'emittente a mezzo Posta Elettronica Certificata, la risposta alla quale dovrà pervenire al GSE entro e non oltre 5 giorni lavorativi.

- DM FER-X Definitivo

Si precisa, inoltre, che il GSE, in qualità di Ente Garantito, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria che di natura assicurativa; la restituzione della fideiussione è prevista solo a seguito della corresponsione del corrispettivo dovuto in caso di recesso dal contratto per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione prima del termine del periodo di diritto.

In alternativa alle fideiussioni, bancarie o assicurative, il Soggetto Richiedente può costituire un deposito cauzionale infruttifero secondo le modalità di seguito descritte.

Il deposito cauzionale deve:

- essere costituito sul conto corrente dedicato intestato al GSE (IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMMCS) a titolo di garanzia del pagamento dei corrispettivi dovuti in caso di recesso dal contratto per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione prima del termine del periodo di diritto;

- contenere come causale la seguente dicitura: “N. FER+Codice Procedura+ragione sociale Richiedente+dicitura ‘deposito per recesso anticipato’);
- essere effettuato per l’intero importo della cauzione da costituire, al netto di eventuali spese bancarie;
- essere comprovato mediante la trasmissione al GSE, per mezzo del Portale GIGA, dell’attestazione di avvenuto pagamento, scaricato dal sito della propria banca.

C.2.2.2. Tempistiche rilevanti e cause di restituzione e di escussione della fideiussione o di incameramento del deposito cauzionale infruttifero

La fideiussione o la contabile del bonifico eseguito per la costituzione del deposito cauzionale devono essere caricate nel Portale GIGA in fase di comunicazione dell’entrata in esercizio.

La fideiussione o il deposito cauzionale sono restituiti entro 60 giorni lavorativi da:

- l'avvenuta corresponsione del corrispettivo dovuto in caso di recesso anticipato e di efficacia del recesso;
- l’accettazione della richiesta di sostituzione con altra garanzia di analoga natura o di differente tipologia, una volta che il GSE abbia verificato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti;
- la comunicazione di svincolo da parte del GSE o recesso del Garante, quest’ultimo da esercitarsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data di scadenza.

Si specifica che, a seguito di un trasferimento di titolarità, la fideiussione o il deposito cauzionale sono restituiti al soggetto cedente entro 60 giorni dall’accettazione da parte del GSE della richiesta di trasferimento. Ai fini del ripristino dell’erogazione dei corrispettivi, il GSE verifica altresì la costituzione della Garanzia ai sensi del DM FER-X Definitivo, di valore proporzionale al periodo di contrattualizzazione residuo in capo al soggetto subentrante.

Il deposito cauzionale è restituito entro 60 giorni dalla decorrenza dell’applicazione della riduzione del corrispettivo dovuto in caso di rinuncia, in misura corrispondente alla differenza del valore del corrispettivo dovuto tra due periodi successivi, secondo quanto indicato nel paragrafo C.11.2.

Il GSE si riserva di procedere all’escussione parziale o totale della garanzia (fideiussione bancaria, assicurativa o deposito cauzionale) nel caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio del recesso anticipato secondo le tempistiche indicate nel paragrafo C.11.2.

C.3. Accesso diretto al meccanismo di supporto

Gli impianti di potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW e gli interventi di potenziamento con aumento di potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW accedono direttamente al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo nei limiti di un contingente di potenza pari a 10 GW e a condizione che i lavori di realizzazione siano stati avviati successivamente al 7 agosto 2026 (data di entrata in vigore del DM FER-X Definitivo). Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto, i Soggetti Richiedenti devono entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2030 e presentare al GSE la comunicazione di entrata in esercizio secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

In caso di raggiungimento del limite di 10 GW prima del 31 dicembre 2030, il GSE dà notizia della saturazione del contingente con apposita comunicazione pubblicata sul proprio sito internet, indicando, contestualmente, il termine ultimo di presentazione delle richieste di accesso diretto al meccanismo di supporto, corrispondente al sessantesimo giorno successivo alla data di raggiungimento del predetto limite.

Concorre alla determinazione del contingente disponibile per l'accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo la quota di potenza ammessa, corrispondente a:

- la potenza nominale dell'intervento ; oppure

la quota di potenza richiesta, nel caso sia stata presentata richiesta di accesso al meccanismo di supporto del DM FER-X Definitivo limitatamente a una quota di potenza dell'impianto. Con riguardo alle categorie di intervento ammissibili e ai valori di potenza di impianto applicabili per gli impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, si rimanda a quanto già disciplinato nella Parte A - *Regole operative per la partecipazione alle procedure competitive*, con l'eccezione della definizione di potenza ammissibile, che non trova applicazione per gli impianti in accesso diretto.

Si conferma, anche per gli impianti in accesso diretto oggetto di interventi di rifacimento, sia totale che parziale, che beneficiano di incentivi alla produzione di energia elettrica, che l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento deve essere successivo alla data di entrata in vigore del DM FER-X Definitivo nonché al termine naturale del periodo di incentivazione ovvero alla relativa rinuncia. A tal fine, rileva esclusivamente la data di avvio dei lavori di costruzione relativi all'intervento, come dichiarata nella comunicazione presentata all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo, ove dovuta, o nella prima comunicazione o documentazione prevista dalla normativa applicabile, dalla quale risulti la data effettiva di avvio dei lavori; eventuali ordini di attrezzature o impegni vincolanti relativi all'investimento possono essere effettuati anche prima del suddetto termine, purché risulti successivo alla data di entrata in vigore del Decreto FER-X Definitivo.

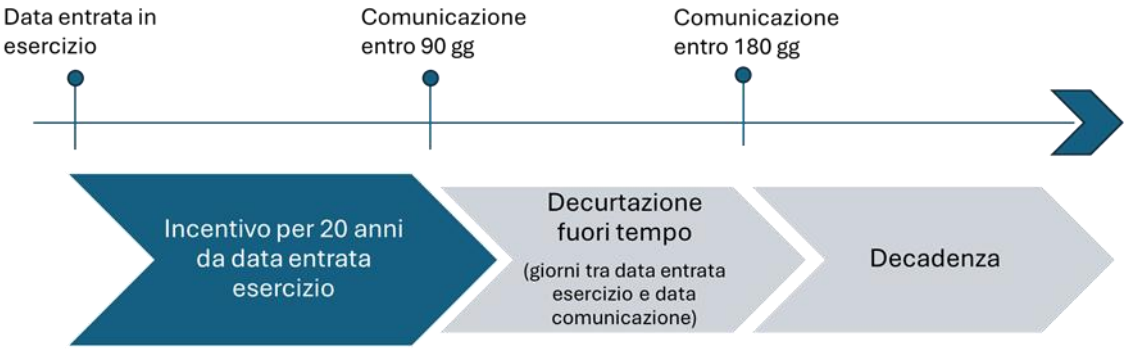
L'eventuale rinuncia e il conseguente recesso dal contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti devono essere presentati al GSE secondo le modalità indicate nel contratto medesimo.

Infine, allo scopo di prevenire condotte riconducibili a un artato frazionamento delle iniziative in accesso diretto, per il rispetto della soglia di potenza pari a 1 MW e la possibilità di richiedere la Tariffa Omnicomprensiva per impianti di potenza inferiore a 200 kW, occorre fare riferimento alla "potenza nominale cumulata" di un intervento, come definita al paragrafo A.2.2.

C.4. Comunicazione di entrata in esercizio

Gli impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure pubbliche competitive, ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, devono, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria, entrare in esercizio entro le tempistiche stabilite all'articolo 10 del DM FER-X Definitivo e richiamate nel paragrafo C.4.2 e presentare al GSE la comunicazione di entrata in esercizio entro novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDÌ di Terna o successivi alla data corrispondente al primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento, nei casi di rifacimento. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione e la decadenza dalla graduatoria e l'escussione della cauzione definitiva.

Gli impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto, ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, devono presentare al GSE la comunicazione di entrata in esercizio entro novanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDÌ di Terna o successivi alla data corrispondente al primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento, nei casi di rifacimento. La mancata comunicazione entro il suddetto termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di ricezione della comunicazione tardiva che comunque non può essere presentata oltre il termine di centottanta giorni successivi alla data di entrata in esercizio dell'impianto.



L'invio della comunicazione di entrata in esercizio entro le suddette tempistiche è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente e implica, da parte dello stesso, l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole operative, del bando di riferimento, dei modelli contrattuali e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

C.4.1. Entrata in esercizio

Un impianto entra in esercizio quando, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dello stesso, si effettua il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete, così come risultante dal sistema GAUDÌ.

Per un intervento di nuova costruzione o di potenziamento (relativamente alla nuova UP realizzata), il completamento dei lavori corrisponde all'ultimazione delle opere, comunicata dal Soggetto Richiedente al Gestore di Rete ai sensi di quanto previsto dal TICA, e verificata da quest'ultimo prima dell'inserimento nel sistema GAUDÌ. Per un impianto oggetto di intervento di rifacimento, il completamento dei lavori è inteso come l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete. L'impianto può dunque ritenersi in esercizio solo quando risulti totalmente conforme, sia per quanto attiene alla potenza installata sia per quanto attiene alla configurazione complessiva, a quanto autorizzato.

La data di entrata in esercizio, per gli interventi di rifacimento, qualora GAUDÌ riporti una data di entrata in esercizio non corrispondente alla definizione di cui al presente paragrafo (perché, ad esempio, corrispondente al primo

funzionamento in parallelo con la rete dell'impianto nella configurazione antecedente l'intervento di rifacimento e non a quello successivo al completamento dei lavori dell'intervento stesso), coincide con la data, dichiarata e documentata dal Soggetto Richiedente mediante l'invio di un'apposita dichiarazione rilasciata dal Direttore lavori, corrispondente al primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico dopo il completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento.

Nel caso di un impianto con più sezioni, la data di entrata in esercizio deve risultare successiva o al più coincidente con quella di conferma della data di attivazione su GAUDÌ dell'ultima sezione completata che ha avuto accesso al meccanismo di supporto.

C.4.2. Tempistiche rilevanti per l'entrata in esercizio

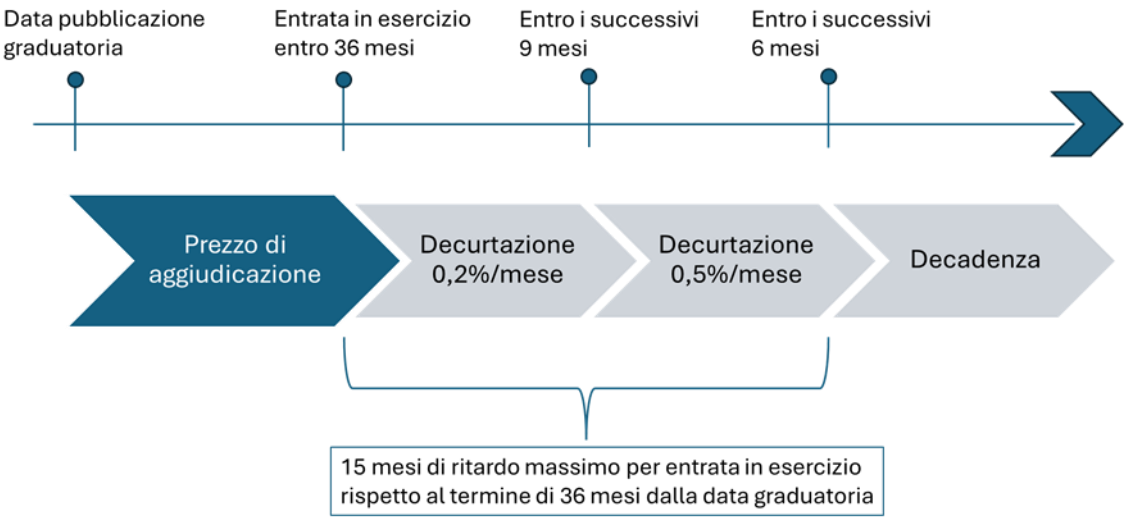
Per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate a valle delle rispettive procedure competitive, il DM FER-X Definitivo prevede il rispetto di un preciso limite temporale per l'entrata in esercizio ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto, dipendente dalla fonte e dalla categoria di intervento, come riportato all'art. 10 e riassunto nella seguente tabella:

Tipologie di impianto	Categorie di intervento	Mesi
Eolico	Tutti gli interventi ammissibili	36
Solare fotovoltaico	Tutti gli interventi ammissibili	36
Idroelettrico	Nuove costruzioni	54
Gas residuati dai processi di depurazione	Nuove costruzioni Potenziamenti	48
Idroelettrico	Rifacimenti	48
Gas residuati dai processi di depurazione	Rifacimenti	36

Tabella 9 – Tempi massimi entrata in esercizio impianti ammessi in graduatoria nell'ambito delle procedure competitive

Il superamento dei limiti temporali sopra riportati comporta l'applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi, e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi.

Nel caso in cui non sia rispettato tale ulteriore termine, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva; inoltre, qualora l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione. Tale riduzione non si applica agli impianti che presentano rinuncia alla realizzazione alla posizione utile in graduatoria entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Nel caso in cui la rinuncia sia inviata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della cauzione definitiva; nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva.



C.4.3. Modalità di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio

La comunicazione di entrata in esercizio, comprensiva della documentazione da allegare, deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale FER-X Definitivo secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nella apposita *Guida all'utilizzo del Portale FER-X Definitivo*. Eventuali comunicazioni inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

Il Portale FER-X Definitivo è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito da Terna, al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi; sarà, pertanto, possibile inviare la richiesta di riconoscimento dei prezzi di aggiudicazione solo dopo che l'impianto sia passato su GAUDÌ nello stato *"Impianto in Esercizio"*, indicativo della validazione del Gestore di Rete.

In analogia a quanto già disposto per l'invio della manifestazione di interesse e per l'iscrizione alle procedure competitive, l'accesso al Portale FER-X Definitivo attraverso le sole credenziali personali (User ID e Password) rilasciate dal GSE consente la creazione di una richiesta di accesso al meccanismo di supporto, la compilazione dei dati che è necessario indicare, il caricamento della documentazione da allegare e la generazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da sottoscrivere per la richiesta, ma non consente di effettuare l'invio al GSE della richiesta stessa.

Affinché il Portale FER-X Definitivo consenta anche l'invio della comunicazione è necessario che il soggetto indicato quale sottoscrittore della dichiarazione rilasciata ai fini della presentazione (Legale Rappresentante, Procuratore o soggetto Delegato) abbia effettuato l'accesso al Portale FER-X Definitivo identificandosi mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Per gli impianti di potenza nominale cumulata superiore a 1 MW, il Portale FER-X Definitivo consente la presentazione della comunicazione di entrata in esercizio esclusivamente se gli impianti risultano ammessi in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure competitive.

La comunicazione di entrata in esercizio deve essere presentata in forma di Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

Il Soggetto Richiedente, accedendo al Portale FER-X Definitivo, presenta la comunicazione di entrata in esercizio fornendo tramite il suddetto portale tutti i dati e le informazioni necessarie all'istruttoria tecnico-amministrativa propedeutica all'accoglimento della richiesta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le principali informazioni richieste:

- codice CENSIMP e codice UP dell'impianto;
- principali dati tecnici e autorizzativi caratteristici dell'impianto;
- utente del dispacciamento in immissione a cui è ceduta l'energia (GSE o mercato libero);
- per gli impianti di produzione per i quali l'abilitazione al MBR è condizione necessaria per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, ovvero per gli impianti che intendano parteciparvi in via facoltativa, abilitazione al MBR;
- nel caso di impianti con potenza inferiore a 200 kW, indicazioni in merito al meccanismo di regolazione dei prezzi di aggiudicazione a cui si intende aderire (Tariffa Omnicomprensiva o Differenziale);
- codici COR degli altri incentivi pubblici registrati sul sito RNA e SIAN associati alla P.IVA o al codice fiscale del Soggetto Richiedente, con l'indicazione degli incentivi cumulabili o non cumulabili con il meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo;
- eventuali altri incentivi percepiti per l'impianto;
- alcuni dati riguardanti i costi degli impianti (per le finalità di cui all'articolo16 del DM FER-X Definitivo e di cui all'articolo 48 del D. Lgs. n. 199 del 2021);
- la garanzia a copertura del pagamento del corrispettivo dovuto in caso di recesso anticipato di cui al paragrafo C.2.2.

Nella comunicazione di entrata in esercizio il Soggetto Richiedente dovrà inoltre:

- accettare le clausole contrattuali generali del contratto contenute nell'Allegato C.1.c;
- accettare le condizioni contrattuali del ritiro dedicato, nel caso di diniego della richiesta di accesso alla Tariffa Omnicomprensiva;
- per le richieste di accesso al Differenziale, conferire al GSE mandato senza rappresentanza per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna al fine di subentrare come Utente del Dispacciamento in caso di mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE stesso o mancato aggiornamento della garanzia di cui al paragrafo C.2.2;
- rilasciare al GSE la liberatoria ai fini dell'utilizzo dei dati tecnici dell'impianto per il calcolo della remunerazione della mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili in esito a ordini di modulazione straordinaria a scendere impartiti da Terna ai sensi della Deliberazione ARERA n.128/2025/R/EFR.

Le richieste di rettifica di dati caricati sul Portale FER-X Definitivo in fase di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio devono essere comunicate al GSE a mezzo PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it. In particolare, è necessario che i dati corretti siano comunicati in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal Soggetto Richiedente (legale rappresentante, nel caso di società). L'oggetto della PEC o della raccomandata deve indicare il codice FER dell'impianto: "FERXXXXXX – richiesta di rettifica di dati caricati sul Portale Informatico".

È inoltre necessario caricare tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato C.2.a per la specifica tipologia d'impianto e categoria di intervento.

Il GSE si riserva la facoltà di chiedere alle Amministrazioni pubbliche competenti eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal DM FER-X Definitivo.

Il Soggetto Richiedente è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di regolazione dei pagamenti, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-X Definitivo e resi mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, aver confermato di accettare le clausole generali di contratto e aver caricato tutti i documenti obbligatori per la specifica tipologia di impianto, come dettagliati nell'Allegato C.2.a, nella sezione *Conferma e Invia,* sarà possibile visualizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti. Per effettuare l'invio, il Soggetto Richiedente, previo accesso al Portale FER-X Definitivo attraverso l'identificazione tramite SPID del

Legale Rappresentante, Procuratore o soggetto Delegato, dovrà confermare la presa visione della dichiarazione e la sua sottoscrizione utilizzando l'apposita funzionalità *Invio Richiesta*. La ricevuta di avvenuto invio della richiesta di partecipazione sarà resa disponibile nella sezione *Documenti* del Portale FER-X Definitivo.

C.4.4. Adempimenti in materia di verifiche antimafia

La vigente normativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia) stabilisce che il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, dalle Prefetture, l'informativa liberatoria antimafia per tutti gli operatori con i quali si stipulino convenzioni/contratti/riconoscimenti per un valore complessivo superiore a € 150.000. Fanno eccezione le ipotesi di esenzione espressamente previste dal D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché le fattispecie individuate di volta in volta dalle Prefetture competenti.

Pertanto, ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, i soggetti rientranti nell'obbligo di verifica ai sensi del Codice Antimafia sono tenuti, sessanta giorni prima della comunicazione al GSE della data di entrata in esercizio, a trasmettere la documentazione necessaria ad effettuare la richiesta di rilascio dell'informazione antimafia alle Prefetture competenti per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). Eventuali ritardi nella trasmissione della sopra citata documentazione potrebbero causare la mancata corresponsione dei prezzi di aggiudicazione fino all'ottenimento dell'informazione antimafia da parte delle Prefetture competenti.

La documentazione va inoltrata mediante l'apposita sezione "Documentazione Antimafia" del Portale Area Clienti (GSE - Area Clienti) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto Portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

La trasmissione della suddetta documentazione costituisce un adempimento necessario e propedeutico agli accertamenti previsti dal Codice Antimafia, tale per cui l'assenza di tale documentazione costituisce motivo ostativo all'erogazione, da parte del GSE, dei prezzi di aggiudicazione spettanti e, conseguentemente, di sospensione del contratto.

L'informativa antimafia liberatoria ha validità annuale a decorrere dalla data di emissione da parte delle Prefetture; pertanto, il Soggetto Richiedente deve provvedere al periodico rinnovo dell'invio della documentazione antimafia.

Laddove ricorrano modifiche in relazione ai soggetti destinatari delle verifiche ex articolo 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., è onere del Soggetto Richiedente darne immediata comunicazione al GSE inviando una nuova Dichiarazione Antimafia tramite il Portale dedicato.

C.4.5. Valutazione della comunicazione di entrata in esercizio

C.4.5.1. Processo di valutazione

Il processo di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione si articola nelle seguenti fasi:

a. trasmissione della comunicazione da parte del Soggetto Richiedente al GSE con conseguente avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nel seguito, Legge n. 241 del 1990);
b. istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GSE: verifica della conformità a quanto previsto dal DM FER-X Definitivo, dalle presenti Regole Operative e da eventuale altra normativa applicabile, che consiste in via generale nelle seguenti principali attività:

 v. verifica della completezza e della congruenza dei dati e delle informazioni indicate nel Portale informatico;
 vi. verifica della congruenza tra i dati e le informazioni indicate e la documentazione allegata;
 vii. verifica, anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito, RNA) e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito, SIAN), del rispetto di quanto previsto dal DM FER-X Definitivo in termini di cumulabilità del meccanismo di supporto;
 viii. individuazione del pertinente prezzo di aggiudicazione da riconoscere, della data di entrata in esercizio dell'impianto, nonché di ogni altro parametro utile ai fini dell'erogazione dei prezzi

di aggiudicazione (es. potenza nominale dell'impianto, configurazione dell'impianto, valore forfait associato ai consumi dei servizi ausiliari non in autoalimentazione, ecc.);

c. nel caso in cui, nel corso delle verifiche di cui ai punti precedenti risultino carenze documentali e/o di informazioni, il GSE procederà a inviare una richiesta d'integrazione al Soggetto Richiedente con conseguente sospensione dei termini per la conclusione del procedimento (Legge n. 241 del 1990). A seguito della suddetta richiesta di integrazione, il Soggetto Richiedente dovrà, entro la scadenza indicata, trasmettere al GSE i documenti e/o le informazioni richiesti (Legge n. 241 del 1990). I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dall'avvenuta ricezione delle integrazioni o alla scadenza dei termini indicati nella richiesta d'integrazione.
d. nel caso in cui la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza non risulti idonea all'ammissione agli incentivi e/o sussistano motivi ostativi all'accoglimento, il GSE trasmette, al Soggetto Richiedente il preavviso di rigetto della richiesta recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241 del 1990. In tale ambito, verrà riconosciuta al Soggetto Richiedente la facoltà di presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto (Legge n. 241 del 1990, articolo 10-bis), con contestuale sospensione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. I termini ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse osservazioni;
e. il GSE provvederà a comunicare al Soggetto Richiedente il provvedimento conclusivo del procedimento (accoglimento o diniego), non sussistendo ipotesi di silenzio assenso, entro 90 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di entrata in esercizio, sempreché non siano intervenute eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, calcolati al netto dei tempi non imputabili al GSE.

A seconda dei casi, il GSE, con il provvedimento conclusivo del procedimento, comunicherà l'accoglimento o il diniego dell'istanza di ammissione al meccanismo di supporto.

Il provvedimento di accoglimento costituisce parte integrante e imprescindibile del contratto riportandone le clausole particolari. Nel provvedimento di diniego sono indicati i motivi ostativi all'accoglimento.

Il Soggetto Richiedente è consapevole che ogni dichiarazione resa è rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00. Segnatamente, il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, ed è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000). Nel caso in cui il Soggetto Richiedente, consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale, nonché delle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, presenti dichiarazioni false o mendaci o nell'ipotesi di invio di dati o documenti non veritieri, il GSE assumerà i dovuti provvedimenti per quanto di propria competenza, riservandosi di presentare esposto-denuncia agli organismi competenti per l'accertamento di eventuali reati.

Nei paragrafi successivi sono forniti ulteriori dettagli relativamente alla richiesta d'integrazione documentale, al preavviso di rigetto e al provvedimento conclusivo.

C.4.5.1.1. Richiesta di integrazione

L'eventuale richiesta d'integrazione documentale è comunicata attraverso l'invio di un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della richiesta di accesso al meccanismo di supporto; la comunicazione sarà disponibile e visualizzabile nel Portale FER-X Definitivo.

Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale FER-X Definitivo al fine del completamento dell'istruttoria, nonché i termini entro i quali provvedere all'integrazione.

Nel caso in cui la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare difformità o incongruità tecnico/amministrative, oppure nel caso di mancato invio, da parte del Soggetto Richiedente, delle integrazioni richieste, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto.

C.4.5.1.2. Preavviso di rigetto

La mancata sussistenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dal DM FER-X Definitivo oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto:

- riscontro di carenze, difformità o incongruità nella documentazione atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti e, ove applicabile, dei criteri di priorità e atta a determinare il prezzo di aggiudicazione finale;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta o invio di documentazione non pertinente o incompleta;
- presentazione di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti alle disposizioni del DM FER-X Definitivo.

Il preavviso di rigetto dell'istanza presentata dal Soggetto Richiedente è comunicato ai sensi dell'articolo 10bis della Legge n. 241 del 1990, il quale prevede che nei procedimenti amministrativi su istanza di parte, quale l'ammissione al meccanismo di supporto, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta del meccanismo di supporto stesso.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Richiedente può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Con il provvedimento finale il GSE rende note le motivazioni che hanno determinato il mancato accoglimento delle suddette osservazioni.

Anche in carenza di documenti e/o osservazioni, il provvedimento finale reca le motivazioni che hanno indotto il GSE a non accogliere l'istanza.

Il preavviso di rigetto è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

C.4.5.1.3. Provvedimento conclusivo

Il GSE, dopo aver verificato la documentazione ricevuta, anche a seguito di eventuali richieste d'integrazione o al preavviso di rigetto, provvede a comunicare al Soggetto Richiedente l'esito della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio con provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio assenso. In particolare, il GSE comunica:

- l'accoglimento della richiesta, se non sussistono motivi ostativi all'accoglimento;
- il diniego della richiesta, in caso di sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento, anche in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto e all'eventuale trasmissione della relativa documentazione da parte del Soggetto Richiedente.

Nel provvedimento di accoglimento vengono indicati:

- le principali caratteristiche tecniche dell'impianto (potenza nominale, tipologia specifica di installazione, fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari ecc.);
- la data di entrata in esercizio dell'impianto, la data di decorrenza del Contratto e la durata del periodo di regolazione dei pagamenti;
- il valore del prezzo di aggiudicazione;
- l'algoritmo utilizzato per il calcolo dell'energia incentivabile.

Inoltre, nella comunicazione di accoglimento, qualora all'atto della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio non risulti possibile, per specifici motivi tecnici[7], determinare in via definitiva l'algoritmo di calcolo dell'energia incentivabile, saranno indicati:

- eventuali dati specifici da monitorare, rilievi in sito per la caratterizzazione della fonte di alimentazione e/o documentazione da fornire al GSE per la definizione dell'algoritmo definitivo;
- la metodologia di calcolo che sarà utilizzata sino alla definizione dell'algoritmo definitivo;
- la modalità di erogazione dei corrispettivi in acconto e di effettuazione dei conguagli a seguito della definizione dell'algoritmo definitivo.

Il provvedimento di accoglimento della comunicazione di entrata in esercizio costituirà parte integrante e imprescindibile del contratto riportandone le clausole particolari, come dettagliato al Capitolo B.6.

Nel provvedimento di diniego sono indicati i motivi ostativi all'accoglimento. In caso di realizzazione parziale della potenza precedentemente dichiarata dal Soggetto Richiedente nell'ambito delle procedure competitive, il provvedimento conclusivo riporterà inoltre l'importo che il GSE escuterà dalla garanzia definitiva.

Il provvedimento conclusivo è inviato all'indirizzo PEC indicato dal Soggetto Richiedente nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

C.4.5.2. Varianti ai titoli autorizzativi/abilitativi

Ai fini dell'ammissione al meccanismo di supporto di un impianto è necessaria la piena corrispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato dal relativo titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, laddove previsto, in forza del quale il Soggetto Richiedente ha formulato la partecipazione alla pertinente procedura competitiva o la richiesta di accesso diretto.

È possibile, tuttavia, accedere al meccanismo di supporto pur in assenza della suddetta corrispondenza purché in presenza di un provvedimento-autorizzativo/procedimento-abilitativo di variante.

A tal riguardo, si precisa che non sono in ogni caso consentite varianti che determinino il venir meno dei requisiti necessari per la partecipazione alla pertinente procedura competitiva e/o, qualora il contingente sia saturato, dei criteri di priorità rilevanti ai fini della formazione della graduatoria.

Variazioni di potenza a seguito dell'ammissione in posizione utile in graduatoria

Per impianti risultati in posizione utile nella rispettiva graduatoria per una determinata Quota di potenza ammessa, in riferimento a un'eventuale variazione della potenza nominale dell'intervento effettivamente realizzata rispetto al valore dichiarato nella richiesta di qualifica, ferma restando l'eventuale necessità di acquisire i titoli autorizzativi relativi alle varianti realizzate, l'ammissibilità dell'intervento sarà subordinata alla relativa istruttoria, il cui esito sarà reso noto dal GSE. Al riguardo, si precisa che:

- in caso di realizzazione di una potenza nominale dell'intervento superiore alla Quota di potenza ammessa, sarà applicato all'energia netta prodotta e immessa in rete, ai fini della determinazione dell'energia incentivabile, il fattore di riduzione L pari al rapporto tra la Quota di potenza ammessa e la potenza nominale dell'intervento effettivamente realizzata, qualora quest'ultimo risulti inferiore al valore limite L_{LIM} = 0,95;
- in caso di realizzazione di una potenza nominale dell'intervento inferiore alla Quota di potenza ammessa sarà escussa/incamerata la cauzione definitiva per un importo funzione della Quota di potenza ammessa non realizzata e, in ogni caso, sarà applicato all'energia netta prodotta e immessa in rete, ai fini della determinazione dell'energia incentivabile, il fattore di riduzione limite L_{LIM} = 0,95.

[7] A titolo di esempio, per la determinazione degli assorbimenti dei servizi ausiliari, per particolari condizioni di connessione dell'impianto alla rete elettrica, ecc.

Per maggiori dettagli sulle modalità di determinazione dell'energia netta prodotta e immessa in rete incentivabile e sulle modalità di calcolo dell'eventuale escussione/incameramento della cauzione definitiva, si rimanda rispettivamente al paragrafo C.5.2 e al paragrafo B.4.5.6.

C.4.5.3. Motivi ostativi all'accoglimento

Il GSE, in fase di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio, accerta, anche sulla base dell'ulteriore documentazione inviata dal Soggetto Richiedente con la richiesta stessa o acquisita da altri soggetti interpellati, (quali ad esempio Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Rete, ecc.) che sia rispettato quanto dichiarato in fase di partecipazione alla procedura competitiva.

Qualora da tale verifica dovessero emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla pertinente procedura competitiva (requisiti di accesso) o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (criteri di priorità), il GSE non ammette l'impianto al meccanismo di supporto. Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ipotizzi il caso di un Soggetto Richiedente che, in sede di partecipazione a una determinata procedura competitiva:

- dichiara il possesso di un determinato titolo autorizzativo/abilitativo;
- trasmette la sola copia del titolo autorizzativo/abilitativo di cui al punto precedente e relativa documentazione progettuale.

Il GSE, durante l'istruttoria propedeutica alla pubblicazione della graduatoria, stante quanto dichiarato dal Soggetto Richiedente ai sensi del DPR n. 445/2000 e analizzata la documentazione allegata, sulla base della quale non riscontra elementi tali da ritenere che detto titolo autorizzativo/abilitativo debba considerarsi non valido o non efficace, verificato il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti, ammette l'impianto in posizione utile alla relativa graduatoria.
Successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, in fase di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio, il GSE potrebbe acquisire nuova documentazione (ad esempio trasmessa dal Soggetto Richiedente tramite il Portale FER-X Definitivo o inviata da altri Enti nell'ambito degli obblighi informativi previsti dalla normativa), da cui risulti l'adozione di provvedimenti da parte dell'Ente e/o Autorità competente che hanno determinato, prima della data di pubblicazione della graduatoria della procedura, la non validità e/o non efficacia del titolo autorizzativo/abilitativo in argomento.
Tale circostanza costituisce un motivo ostativo all'accoglimento della comunicazione di entrata in esercizio. Difatti, il venire meno, prima della pubblicazione della graduatoria, di un requisito necessario per la partecipazione alla pertinente procedura non comunicato al GSE e non desumibile dalla documentazione trasmessa in tale sede costituisce motivo ostativo all'accoglimento.
Parimenti, nel caso in cui gli atti amministrativi da parte dell'Ente competente abbiano determinato la non validità e/o non efficacia del titolo autorizzativo/abilitativo in argomento dopo la data di pubblicazione della graduatoria, la comunicazione di entrata in esercizio per l'accesso al meccanismo di supporto non sarà accolta in ragione dell'assenza di un requisito necessario per l'accesso allo stesso.

C.4.5.4. Modalità di verifica dei requisiti tecnici e ambientali

In via generale, per gli impianti iscritti alle procedure competitive in forza della sola Valutazione di Impatto Ambientale, il titolo autorizzativo sarà oggetto di controllo in sede di valutazione della comunicazione di entrata in esercizio, al fine di verificare la corrispondenza ai requisiti del DM FER-X Definitivo.

Per le varie tecnologie oggetto di richiesta di ammissione al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, le modalità di verifica dei requisiti tecnici e ambientali:

- per gli impianti idroelettrici, il rispetto dei requisiti previsti è effettuato all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive o all'accesso diretto; in fase di richiesta di accesso al meccanismo di supporto si verificherà il mantenimento degli stessi;
- per gli impianti a gas residuati dai processi di depurazione, sarà verificato il volume della vasca di accumulo digestato tramite gli elaborati grafici *as-built* in caso di potenza termica inferiore a 2 MW; il certificato di sostenibilità in caso di potenza termica uguale o superiore a 2 MW;
- per gli impianti fotovoltaici, il GSE verifica che i componenti sono di nuova costruzione o rigenerati e che il produttore dei moduli fotovoltaici ha adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020, anche riscontrando la presenza dello stesso nell'apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (www.registroaee.it/). Il produttore dei moduli dovrà aver aderito a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 49 del 2014.

C.4.5.4.1. DNSH

Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, gli interventi devono soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (Do No Significant Harm - DNSH).

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo), ossia:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Sul principio DNSH il documento di riferimento è la "*Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH*", adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo quelle introdotte con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, cui si rimanda per gli approfondimenti di dettaglio. Nell'ambito della citata guida sono state definite le schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica. Ad ogni scheda tecnica corrisponde una check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella relativa scheda.

Le schede tecniche (e le relative check list) delle attività associabili agli interventi ammissibili al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo sono le seguenti:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- n. 12 - produzione di elettricità da pannelli solari;
- n. 13 - produzione di elettricità da energia eolica;
- n. 14 - produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida e biogas;

- n. 33 - produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica;

Il Soggetto Richiedente, in fase di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio (c.d. fase *ex-post*) dovrà dunque dichiarare, nella richiesta di accesso al meccanismo di supporto, di aver effettuato le proprie valutazioni di conformità finalizzate a garantire che la realizzazione e l'esercizio degli impianti non arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e che sono state attuate tutte le soluzioni di adattamento climatico e le azioni mitigative eventualmente individuate in fase *ex-ante*, risultando conforme alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale.

La suddetta valutazione deve essere effettuata mediante la compilazione delle check list applicabili per la tipologia di impianto oggetto dell'iscrizione, scaricandole direttamente dalla sezione dedicata disponibile sul sito del GSE (www.gse.it).

Il Soggetto Richiedente, in fase di comunicazione di entrata in esercizio, dovrà inviare entrambe le check list compilate (sia la check list *ex-ante*, che la check list *ex-post*), e conservare per tutta la durata del periodo di regolazione dei pagamenti, la documentazione necessaria ad attestare la conformità dell'intervento realizzato al principio DNSH in essa indicata, rendendola disponibile al GSE qualora richiesta nell'ambito delle proprie attività di controllo.

Il rispetto di alcuni requisiti DNSH potrà essere accertato già nell'ambito della valutazione dei documenti allegati alla comunicazione di entrata in esercizio.

Qualora l'intervento sia sottoposto ad una Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), o ad una verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), gli elementi di verifica sopra descritti saranno direttamente riscontrabili all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione), che conterrà specifiche prescrizioni operative e il piano di monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità.

Nel caso in cui gli impianti realizzati subiscano modifiche di qualsiasi natura (ad es. impiantistiche) durante la loro vita utile, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione dei nuovi interventi (fase *ex-ante*) che nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex-post*).

C.4.5.5. Modalità di verifica dei requisiti di qualità e sicurezza dei componenti d'impianto

Per accedere meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, gli impianti devono essere realizzati con componenti rispondenti a specifici requisiti normativi in termine di qualità e sicurezza.

Come meglio specificato nel seguito, la rispondenza alla normativa dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, generata dal Portale FER-X Definitivo, nonché dall'invio delle immagini fotografiche della targa del componente interessato e delle schede tecniche.

Per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell'arte (Legge 186/1968). In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, articolo 2).

Moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici installati, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso, devono essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

L'accreditamento del laboratorio e dell'organismo di certificazione deve essere rilasciato da un organismo appartenente ad EAA (European Accreditation Agreement) o che abbia stabilito con esso accordi di mutuo riconoscimento in ambito EAA o IAF (International Accreditation Forum).

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative, oltre ad ulteriori normative specifiche per impianti fotovoltaici floating che dovessero essere emanate successivamente all'adozione delle presenti Regole Operative:

- CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
- CEI EN 61215-1-2/A1 Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
- CEI EN 61215-1-3 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
- CEI EN 61215-1-3/A1 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
- CEI EN 61215-1-4 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-1-4/ A1 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-2 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 - Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.

Per attestare la rispondenza alla normativa sopra elencata, in fase di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente dell'impianto fotovoltaico dovrà dichiarare la conformità dei moduli fotovoltaici installati alla normativa CEI EN 61730 (parte 1 e 2) e CEI EN 61215 (serie), e dovrà inviare:

- per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato (caratterizzato da marca, modello e potenza), una fotografia della targa apposta sul retro del modulo recante i dati tecnici del medesimo;
- per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato, la relativa scheda tecnica.

Si precisa che una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, deve essere in possesso, oltre al certificato originario dei moduli, anche di un certificato rilasciato da un organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – *Original Equipment Manufacturer*). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.

Macchine rotanti: generatori e alternatori elettrici

Per attestare la rispondenza alla regola dell'arte dei generatori e degli alternatori elettrici, in fase di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente dovrà dichiarare la conformità dei generatori/alternatori elettrici installati in impianto alla regola dell'arte o alla normativa CEI 60034 e alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE), e dovrà inviare:

- per ogni generatore/alternatore, almeno due fotografie della targa apposta dal fabbricante sullo stesso componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo: una tale da consentire la lettura dei dati riportati sulla targa stessa e una tale da attestare l'apposizione sul componente;
- per ogni generatore/alternatore, la relativa scheda tecnica.

Motori primi: turbine idrauliche e motori a combustione interna

Le turbine idrauliche (o più genericamente le macchine idrauliche) e i motori a combustione, installati per la realizzazione rispettivamente degli impianti idroelettrici e di quelli alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, devono essere conformi alla regola dell'arte e, data la peculiarità di tali macchine, in particolare al D.Lgs. 17/2010, emanato in attuazione della direttiva 2006/42/CE (*"Direttiva Macchine"*).

Per attestare la rispondenza a quanto sopra, in fase di comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente dovrà dichiarare la conformità delle turbine idrauliche o dei motori a combustione interna installati in impianto alla *Direttiva Macchine*, e dovrà inviare:

- per ogni turbina idraulica o motore a combustione interna, almeno due fotografie della targa apposta dal fabbricante sullo stesso componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo: una tale da consentire la lettura dei dati riportati sulla targa stessa e una tale da attestare l'apposizione sul componente;
- per ogni turbina idraulica o motore a combustione interna, la relativa scheda tecnica;
- per ogni genset, la relativa scheda tecnica;
- nel caso in cui il motore a combustione interna, contenuto all'interno di un genset, non presenti dichiarazione di conformità o marcatura CE, e sia di marca diversa rispetto a quella del genset, sarà necessario trasmettere la dichiarazione di incorporazione della quasi-macchina.

Aerogeneratori

Per gli impianti eolici, è consentito l'impiego esclusivo di aerogeneratori realizzati secondo la regola dell'arte o alla normativa CEI 61400, "Turbine eoliche".

Pertanto, in fase di comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente di un impianto eolico dovrà dichiarare la conformità degli aerogeneratori installati in impianto alla regola dell'arte o alla normativa CEI 61400, e dovrà inviare:

- per ogni aerogeneratore, almeno due fotografie della targa apposta dal fabbricante sullo stesso componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo: una tale da consentire la lettura dei dati riportati sulla targa stessa e una tale da attestare l'apposizione sul componente;
- per ogni aerogeneratore, la relativa scheda tecnica.

Sistemi di accumulo

I Soggetti Richiedenti che intendono beneficiare dei prezzi di aggiudicazione previsti dal DM FER-X Definitivo, in analogia con gli altri meccanismi di supporto e/o di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile, possono installare sui medesimi impianti sistemi di accumulo in conformità alla disciplina di settore e alle configurazioni previste dalla regolazione di riferimento e contenute nelle Regole Tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, pubblicate dal GSE ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 574/2014/R/eel.

In fase di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, tramite Portale FER-X Definitivo, il Soggetto Richiedente, in caso di installazione di sistemi di accumulo, dovrà riportare le informazioni tecniche necessarie a caratterizzare la configurazione di installazione attraverso gli appositi campi da compilare e la documentazione da trasmettere, come specificato nell'Allegato B.2.a.

Si ricorda che ai fini dell'installazione di sistemi di accumulo trova applicazione quanto già previsto dal TICA, ivi inclusa la registrazione sul sistema GAUDÌ.

Sistemi di controllo

- Per gli impianti fotovoltaici NZIA, in fase di presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente dovrà dichiarare, ove applicabile, la conformità dei sistemi di controllo installati ai requisiti di cibersicurezza previsti per i prodotti dalla normativa dell'Unione europea. .

C.4.6. Acquisizione dei dati necessari per gli adempimenti in materia di monitoraggio

L'articolo 48 del D.lgs. 199/2021 (di recepimento della direttiva UE 2018/2001 c.d. REDII) prevede che il GSE svolga attività di monitoraggio della diffusione degli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio nazionale, sia di carattere statistico sia sul piano degli investimenti, dei costi delle tecnologie, degli impatti ambientali e socio-economici. L'articolo 16 del DM FER-X Definitivo, nel ribadire il ruolo di monitoraggio affidato al GSE al comma 1 prevede che il GSE "analizza altresì i dati dei costi di produzione delle diverse fonti e taglie di potenza, tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio nonché delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione".

L’articolo sopra citato prevede che i beneficiari del meccanismo di supporto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio pena la sospensione dell’erogazione dei corrispettivi spettanti fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

In virtù di tali previsioni normative, oltre a tutti i dati di natura tecnica raccolti in fase di comunicazione di entrata in esercizio, i Soggetti Richiedenti sono tenuti a fornire (nel portale o secondo altra modalità e frequenza che sarà comunicata) una serie di dati di natura economica, finanziaria, e occupazionale, quali, ad esempio, i seguenti:

- costi di investimento e relativa disaggregazione nelle principali componenti di impianto;
- costi di O&M e relativa disaggregazione nelle principali voci di costo;
- costi dei combustibili/materie prime;
- parametri finanziari (leva finanziaria, tasso del debito, durata del debito);
- informazioni di carattere occupazionale (occupati diretti, occupati indiretti, costo annuo del personale).

C.5. Determinazione dei parametri rilevanti ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione

Il DM FER-X Definitivo prevede le seguenti modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione:

- la Tariffa Omnicomprensiva (di seguito anche TO) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) del DM FER-X Definitivo;
- il Differenziale (nel seguito anche Diff) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del DM FER-X Definitivo.

Per gli impianti di potenza superiore o uguale a 200 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento del Differenziale.

Gli impianti di potenza inferiore a 200 kW possono optare per l'una o per l'altra tipologia.

La TO sarà quindi prevista solo per gli impianti in accesso diretto con potenza inferiore a 200 kW; per tutte le altre tipologie di impianti sarà previsto il riconoscimento del Differenziale.

Nel caso di Tariffa Omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell'energia prodotta netta immessa in rete, che è ritirata dal GSE; nel caso di Differenziale, l'energia prodotta e immessa in rete resta invece nella disponibilità del produttore.

Il Differenziale è calcolato come differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo zonale dell'energia (P_Z) determinato nel periodo rilevante delle transazioni (riferito alla zona di mercato in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto). Nel caso in cui la differenza sia:

- positiva, il GSE eroga un corrispettivo in misura pari alla già menzionata differenza sulla produzione netta immessa in rete;
- negativa, il GSE provvede a richiedere al Soggetto Richiedente la restituzione di tale differenziale mediante conguaglio, compensazione su altre partite di competenza del medesimo soggetto o corresponsione diretta.

Nel caso di interventi di Rifacimento, come definiti nell'Allegato 4 al DM FER-X Definitivo, ai prezzi di aggiudicazione si applica un coefficiente di gradazione (D), come riportato nell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo.

Si ha, pertanto:

- $TO = P_{aggiudicazione} * D$
- $Diff = P_{aggiudicazione} * D - \max(0;P_Z)$

Secondo quanto riportato al paragrafo 3 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo, al prezzo di aggiudicazione si applicano i seguenti coefficienti di gradazione D:

a) per interventi di rifacimento integrale il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,95;
b) per interventi di rifacimento integrale che prevedono un aumento di potenza pari almeno al 20% della potenza dell'impianto preesistente il coefficiente di gradazione D è posto pari a 1;
c) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, per interventi di rifacimento integrale che non prevedono la rimozione delle strutture di montaggio il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9; lo stesso valore è posto pari a 0,95 nei casi di cui alla precedente lettera b);
d) esclusivamente per impianti idroelettrici, per interventi di rifacimento parziale il coefficiente di gradazione è posto pari a 0,73.

A meno di quanto disposto all'articolo 12, comma 7 del DM FER-X Definitivo, la Tariffa Omnicomprensiva e il Differenziale sono riconosciuti in riferimento all'energia prodotta netta e immessa in rete. Per maggiori dettagli sulla determinazione dei valori di energia rispetto alla quale avviene la regolazione dei pagamenti, si rimanda al paragrafo C.5.2.

C.5.1. Determinazione e aggiornamento dei prezzi di aggiudicazione

Il DM FER-X Definitivo definisce il "prezzo di aggiudicazione" come il prezzo di esercizio superiore decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive.

Per impianti di potenza fino a 1 MW, il prezzo di aggiudicazione corrisponde ai prezzi definiti da ARERA secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4 del DM FER-X Definitivo.

L'articolo 12, comma 4 del DM FER-X Definitivo stabilisce i criteri di aggiornamento dei prezzi di aggiudicazione. In particolare, è previsto che il prezzo di aggiudicazione sia aggiornato dal GSE facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività per tenere conto de:

- l'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell'impianto, mentre per gli impianti che accedono direttamente l'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di entrata in esercizio dell'impianto. In entrambi i casi con una indicizzazione sul 100% del prezzo di aggiudicazione;
- l'inflazione registrata nell'arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell'impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione valutata in percentuale in funzione della tecnologia.

Con specifico riferimento all'aggiornamento previsto nel periodo di durata del contratto, si specifica che è soggetto ad aggiornamento il prezzo di aggiudicazione riconosciuto all'esito della valutazione della comunicazione di entrata in esercizio e riportato sul provvedimento di accoglimento, al netto delle eventuali correzioni di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo. Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), esclusi i tabacchi, nel mese di gennaio di ogni anno. Per il primo aggiornamento, la variazione sarà calcolata sulla base della differenza rilevata tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese di stipula del contratto. A partire dal secondo aggiornamento e per i successivi, la variazione del prezzo di aggiudicazione sarà calcolata sulla base della differenza tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese di dicembre di due anni prima.

Tale indicizzazione del prezzo di aggiudicazione è parziale, in quanto commisurata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione, e valutata in percentuale in funzione della tecnologia, secondo quanto definito nella tabella seguente tenendo conto dei dati di costo oggetto tenendo conto dei dati di costo rilevati dal GSE in esito alle analisi svolte ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Fonte rinnovabile	**Tipologia**	**Percentuale di rivalutazione del prezzo di aggiudicazione**
Eolico		17%
Idroelettrico		25%
Fotovoltaico	Su specchi d'acqua	23%
	Altri impianti	20%
Gas residuati dai processi di depurazione		22%

Tabella 10 – Percentuale del prezzo di aggiudicazione soggetto a rivalutazione annuale nel corso del periodo di regolazione dei pagamenti

Impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie

Per gli impianti ammessi in posizione utile nelle graduatorie, è possibile definire i seguenti prezzi:

- Prezzo di esercizio superiore ($\mathbf{P_{E\ sup}}$): prezzo di esercizio superiore, aggiornato secondo quanto disposto all'articolo 5, comma 8 del DM FER-X Definitivo, posto a base d'asta nelle procedure competitive;
- Prezzo di aggiudicazione ($\mathbf{P_{aggiudicazione}}$): calcolato, per gli impianti che accedono al meccanismo di supporto a seguito della partecipazione alle procedure competitive, applicando al prezzo di esercizio superiore la riduzione percentuale offerta ($\mathbf{\%Rid_{off}}$) in sede di partecipazione alla procedura competitiva. Per gli impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (c.d. "Spalma incentivi"), in attuazione di quanto previsto all'articolo 56, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, si

applica un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta. Tale ultima decurtazione non si applica nel caso di progetti di intervento che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4-ter, comma 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60:

$$P_{aggiudicazione} = P_{E\ sup} * (1-\%Rid._{off});$$

- Prezzo di aggiudicazione finale (**$P_{agg.ne\ finale}$**): determinato applicando al prezzo di aggiudicazione le correzioni previste nel punto 2 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo, le riduzioni previste all'articolo 10, commi 2 e 3 del DM FER-X Definitivo, e le altre di seguito definite:

$$\mathbf{P_{agg.ne\ finale}} = [P_{aggiudicazione} * Agg_{ee} * (1 - \sum \%_{Rid.n})] + \sum Corr._{n}$$

Gli ulteriori termini della formula del prezzo di aggiudicazione finale sono individuati secondo quanto di seguito specificato.

- **$Corr._{n}$** sono tutte le correzioni riconoscibili per l'impianto, secondo il paragrafo 2 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo, come di seguito riportate:

 $Corr._{Amianto}$: per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 27 €/MWh;
 $Corr._{H2O}$: per impianti realizzati su specchi d'acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 10 €/MWh;
- **Agg_{ee}** è l'aggiornamento del prezzo di aggiudicazione, calcolato dal GSE facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione registrata nell'arco temporale tra il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e il mese della data di entrata in esercizio attesa dell'impianto; l'indicizzazione viene riconosciuta sul 100% del prezzo di aggiudicazione;
- **$\%_{Rid.n}$** sono tutte le riduzioni applicabili al caso di specie tra quelle di seguito richiamate:

 Riduzione per ritardo nell'entrata in esercizio ($\%_{Rid.RitardoEsercizio}$)
 È la riduzione che si applica per impianti entrati in esercizio oltre i termini previsti dall'articolo 9, comma 1 del DM FER-X Definitivo, ma comunque entro il limite massimo di 15 mesi di cui al comma 2 del medesimo articolo. Tale riduzione è pari allo 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi.

 Riduzione per ripresentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive in caso di decadenza per ritardo nell'entrata in esercizio o rinuncia oltre il termine di 12 mesi ($\%_{Rid.Ripresentazione}$)
 È la riduzione del 5% che si applica nel caso l'impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, a seguito di: (i) decadenza per mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 1 del DM FER-X Definitivo per entrare in esercizio; (ii) comunicazione di rinuncia alla realizzazione degli interventi oltre i 12 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 del DM FER-X Definitivo.

 Riduzioni del prezzo di aggiudicazione in caso di cumulo ($\%_{Rid.Cumulo}$)
 È la riduzione che si applica agli impianti ai quali sia stato riconosciuto o assegnato uno dei meccanismi di aiuto di cui all'articolo 14, comma 1 del DM FER-X Definitivo nel limite del 40% del costo di investimento.

 La riduzione è calcolata linearmente tra 0 (nessun contributo) e 35%, riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

 Nei casi diversi dal contributo in conto capitale, l'equivalente sovvenzione per kW non deve superare il 40% del costo di investimento espresso in €/kW.

In merito alla correzione **$Corr_{Amianto}$** per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, punto e) del D.lgs. 199/2021:

a. non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
b. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.

Precisazioni in merito all'applicazione della correzione per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto
Tale correzione del prezzo di aggiudicazione viene moltiplicata per il rapporto tra l'area della copertura dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto e l'area dei moduli fotovoltaici installati.
Conseguentemente, se le due superfici coincidono, la correzione del prezzo di aggiudicazione sarà pari a 27 €/MWh, mentre se ad esempio l'area della copertura su cui si effettua la sostituzione dell'amianto è pari a 450 m2 mentre l'area dei moduli fotovoltaici è pari a 1.800 m2, la correzione del prezzo di aggiudicazione sarà pari alla correzione base di 27 €/MWh moltiplicata per il fattore che si ottiene dal rapporto tra 450 m2 e 1.800 m2, ovverosia per 0,25. Si precisa che, qualora il rapporto tra le suddette aree fosse maggiore di 1, ovverosia nel caso l'area della copertura dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto fosse superiore all'area dei moduli fotovoltaici installati, la correzione del prezzo di aggiudicazione sarebbe comunque pari a 27 €/MWh. Se ad esempio l'area della copertura su cui si effettua la sostituzione dell'amianto è pari a 1.000 m2 mentre l'area dei moduli fotovoltaici è pari a 500 m2, la correzione del prezzo di aggiudicazione è comunque pari a 27 €/MWh.

Impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto
Per gli impianti che accedono direttamente al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, è possibile definire i seguenti prezzi:

- Prezzo di aggiudicazione ($\mathbf{P_{aggiudicazione}}$): pari al prezzo definito da ARERA per impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW, eventualmente aggiornato secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettera c) del DM FER-X Definitivo; il prezzo di aggiudicazione può essere ridotto del 3% per gli impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (c.d. "Spalma incentivi"), in attuazione di quanto previsto all'articolo 56, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76. Tale ultima decurtazione non si applica nel caso di progetti di intervento che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4-ter, comma 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60;
- Prezzo di aggiudicazione finale ($\mathbf{P_{agg.ne\ finale}}$): determinato applicando al prezzo di aggiudicazione le correzioni previste nel punto 2 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo, le riduzioni previste all'articolo 10, commi 2 e 3 del DM FER-X Definitivo, e le altre di seguito definite:

$$\mathbf{P_{agg.ne\ finale}} = \mathbf{P_{aggiudicazione}} * Agg_{ee} * (1 - \%_{Rid.Cumulo}) + \sum Corr_{.n}$$

Gli ulteriori termini della formula del prezzo di aggiudicazione finale sono individuati secondo quanto di seguito specificato.

- **Corr.$_n$** sono tutte le correzioni riconoscibili per l'impianto, secondo il punto 2 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo, come di seguito riportate:

 Corr.$_{Amianto}$: per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 27 €/MWh applicata secondo quanto precisato per gli impianti che accedono al meccanismo di supporto a seguito della partecipazione alle procedure competitive;
 Corr.$_{H2O}$: per impianti realizzati su specchi d'acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 10 €/MWh;

- **Agg_{ee}** è l'aggiornamento del prezzo di aggiudicazione, calcolato dal GSE facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione registrata nell'arco temporale tra il mese di entrata in vigore del DM FER-X Definitivo e il mese della data di entrata in esercizio attesa dell'impianto; l'indicizzazione viene riconosciuta sul 100% del prezzo di aggiudicazione;
- **$\%_{Rid.Cumulo}$** è la riduzione che si applica agli impianti ai quali sia stato riconosciuto o assegnato uno dei meccanismi di aiuto di cui all'articolo 15, comma 1 del DM FER-X Definitivo secondo le medesime modalità descritte per gli impianti che accedono al meccanismo di supporto a seguito della partecipazione alle procedure competitive.

C.5.2. Determinazione dell'energia netta prodotta e immessa in rete e dell'energia producibile incentivabili

Il GSE regola il pagamento dei prezzi di aggiudicazione in funzione dell'energia prodotta netta immessa in rete ovvero dell'energia producibile secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del DM FER-X Definitivo.

Determinazione dell'energia prodotta netta immessa in rete incentivabile

L'energia prodotta netta immessa in rete è ottenuta calcolando, per ciascun periodo rilevante, il minimo tra i valori di energia netta prodotta dall'intervento e l'energia effettivamente immessa in rete nel medesimo periodo.

$$E_{\text{prod.netta immessa,ISP}} = \min\left(E_{\text{netta,ISP}}; E_{\text{immessa,ISP}}\right)$$

$E_{\text{immessa,ISP}}$ = energia immessa in rete nel periodo rilevante, trasmessa dal gestore di rete territorialmente competente;

$E_{\text{netta,ISP}}$ = energia netta prodotta, calcolata per impianti diversi dagli idroelettrici come segue:

$$E_{\text{netta,ISP}} = \min\left(E_{\text{prodotta,ISP}}; ISP \cdot P_{\text{nom}}\right) \cdot (1 - \%SA)$$

mentre per gli impianti idroelettrici:

$$E_{\text{netta,ISP}} = E_{\text{prodotta,ISP}} \cdot (1 - \%SA)$$

dove:

$E_{\text{prodotta,ISP}}$ = energia prodotta lorda nel periodo rilevante, trasmessa dal gestore di rete territorialmente competente;

$\%SA$= percentuale dell'energia lorda prodotta assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite di rete e trasformazione, come definito al paragrafo C.5.3;

P_{nom} = potenza nominale dell'intervento realizzato;

$ISP \cdot P_{\text{nom}}$ = energia da potenza nominale, ovvero la quantità massima di energia elettrica producibile in ciascun periodo rilevante, sulla base della potenza nominale dell'intervento.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il periodo rilevante per la regolazione degli sbilanciamenti di cui alla Sezione 3-11.3.2 del TIDE è pari al quarto d'ora e, conseguentemente, anche ai fini del *settlement*, i dati di misura sono trattati a livello quart'orario.

Per gli interventi risultati ammessi in posizione utile nella graduatoria di una procedura competitiva, la regolazione dei pagamenti avviene, per ciascun periodo rilevante, in relazione all'energia netta prodotta e immessa in rete ridotta di un fattore pari al minimo tra 0,95 e il rapporto tra la quota di potenza ammessa e la potenza nominale dell'intervento realizzato. Per gli interventi in accesso diretto, la regolazione dei pagamenti avviene, per ciascun periodo rilevante, in relazione all'energia netta prodotta e immessa in rete ridotta di un valore pari al rapporto tra la quota di potenza ammessa e la potenza nominale dell'intervento realizzato.

L'energia incentivabile è calcolata come:

$$(i)\ \ E_{\text{incentivabile,ISP}} = \min(L_{\text{LIM}}; L) \cdot E_{\text{prod.netta immessa,ISP}}$$

In cui:

ISP = *Imbalance Settlement Period*, periodo rilevante per la regolazione degli sbilanciamenti ai sensi del TIDE;

L_{LIM} = fattore di riduzione, pari a 1 per interventi in accesso diretto, pari a 0,95 per gli interventi risultati ammessi in posizione utile nella graduatoria di una procedura competitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 9 del DM FER-X Definitivo;

L = fattore di riduzione corrispondente al rapporto tra la quota di potenza ammessa e la potenza nominale dell'intervento realizzato.

A titolo esemplificativo, sono indicate le casistiche seguenti.
Per un impianto con accesso diretto, la cui potenza nominale dell'intervento è pari a 100 kW:

- nel caso di una Quota di potenza richiesta e ammessa pari a 100 kW, risulterebbe
$$L_{LIM} = 1;\ L = 100/100 = 1$$
e ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, l'energia incentivabile risulterà pari a all'energia prodotta netta e immessa in rete;
- nel caso di una Quota di potenza richiesta e ammessa è pari a 75 kW, risulterebbe
$$L_{LIM} = 1;\ L = 75/100 = 0{,}75$$
e ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, l'energia prodotta netta e immessa in rete risulterà ridotta di un fattore pari a $\min(L_{LIM}; L) = 0{,}75$.

Per un impianto ammesso in posizione utile in una procedura competitiva, per il quale sia stata verificata in fase di qualifica una potenza nominale dell'intervento pari a 10 MW e sia stata indicata in fase di manifestazione di interesse una Quota di potenza richiesta, poi divenuta Quota di potenza ammessa, pari a 9,5 MW, tenuto conto delle previsioni circa la variazione della potenza nominale dell'impianto a seguito dell'ammissione utile in graduatoria di cui al paragrafo C.4.5.2:

- qualora fosse realizzato per una potenza nominale effettivamente pari a 10 MW, risulterebbe
$$L_{LIM} = 0{,}95;\ L = 9{,}5/10 = 0{,}95$$
e ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, l'energia prodotta netta e immessa in rete risulterà ridotta di un fattore pari a $\min(L_{LIM}; L) = 0{,}95$;
- qualora fosse realizzato per una potenza nominale superiore a 10 MW, ad esempio 10,5 MW
$$L_{LIM} = 0{,}95;\ L = 9{,}5/10{,}5 = 0{,}90$$
e ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, l'energia prodotta netta e immessa in rete risulterà ridotta di un fattore pari a $\min(L_{LIM}; L) = 0{,}90$;
- qualora fosse realizzato per una potenza nominale inferiore pari a 10 MW, ad esempio 9,8 MW
$$L_{LIM} = 0{,}95;\ L = 9{,}5/9{,}8 = 0{,}97$$
e ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, l'energia prodotta netta e immessa in rete risulterà ridotta di un fattore pari a $\min(L_{LIM}; L) = 0{,}95$.

Obblighi di offerta sul Mercato di Bilanciamento ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del DM FER-X Definitivo

Qualora, in un determinato periodo rilevante e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto, il prezzo registrato sul Mercato del Giorno Prima risulti superiore, di un valore almeno pari al prezzo di esercizio inferiore individuato per la relativa tecnologia, rispetto al prezzo registrato nel medesimo periodo rilevante in almeno una delle sessioni ad asta del Mercato Infragiornaliero caratterizzate, nel semestre precedente, da un indice di liquidità pari almeno al 10%, il produttore è tenuto a presentare un'offerta a salire sul Mercato di Bilanciamento pari alla differenza tra:

- la migliore previsione di producibilità dell'impianto nel periodo rilevante;
- il programma risultante dall'ultima sessione del Mercato Infragiornaliero.

Le offerte a salire sono presentate ad un prezzo non superiore al costo variabile dell'impianto determinato da ARERA ai sensi dell'articolo 12, comma 10, lettera c), del DM FER-X Definitivo.

Limitatamente alle quantità offerte a salire e accettate sul Mercato di Bilanciamento, per gli impianti che accedono al Differenziale, non trova applicazione il corrispettivo a carico del Soggetto Richiedente derivante dalla differenza negativa tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo di riferimento. Resta fermo il riconoscimento da parte del GSE degli eventuali corrispettivi spettanti al Soggetto Richiedente nel caso in cui la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo di riferimento risulti positiva.

Qualora il produttore presenti offerte a prezzi superiori al valore individuato da ARERA, il Soggetto Richiedente è tenuto a dimostrare, mediante adeguata documentazione, la presenza di costi operativi direttamente connessi alla produzione dell'energia nel periodo rilevante e non ricompresi nei valori standard definiti da ARERA. Tali costi devono essere oggettivamente quantificabili e direttamente imputabili all'esercizio dell'impianto. Non sono in ogni caso considerati ammissibili, a titolo di esempio, i costi di manutenzione ordinaria o straordinaria, i costi amministrativi, generali e societari, gli oneri finanziari, le penali contrattuali, i costi derivanti da indisponibilità o inefficienze operative dell'impianto o i costi già ricompresi nella determinazione del costo variabile standard definito da ARERA.

Precisazioni in merito alle modalità di calcolo dell'indice di liquidità del Mercato Infragiornaliero e al relativo aggiornamento

L'indice di liquidità del Mercato Infragiornaliero è determinato, per ciascuna sessione ad asta del Mercato Infragiornaliero e per ciascuna zona di mercato, come media aritmetica semplice dei rapporti tra gli acquisti registrati nella medesima sessione del Mercato Infragiornaliero e gli acquisti registrati nel Mercato del Giorno Prima, riferiti a ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di osservazione.

Il periodo di osservazione è costituito dai sei mesi precedenti il periodo a cui si riferisce la verifica.

In particolare, per ogni periodo rilevante, il rapporto di liquidità è calcolato dividendo la quantità di energia acquistata nella specifica sessione del Mercato Infragiornaliero, nella zona di mercato considerata, per la quantità di energia acquistata nel Mercato del Giorno Prima nella medesima zona e nel medesimo periodo rilevante.

L'indice di liquidità è quindi ottenuto come media aritmetica dei rapporti validamente determinati nel periodo di osservazione. L'indice è espresso in termini percentuali ed è arrotondato a una cifra decimale.

$$IL^{z}_{MI_x} = \frac{1}{N_{T_x}} \sum_{t \in T_x} \frac{A^{MI_x}_{z,t}}{A^{MGP}_{z,t}} \cdot 100$$

dove:

- $IL^{z}_{MI_x}$ è l'indice di liquidità relativo alla sessione MI_x e alla zona di mercato z;
- $A^{MI_x}_{z,t}$ è la quantità di energia acquistata nella sessione MI_x del Mercato Infragiornaliero, nella zona z, per il periodo rilevante t;
- $A^{MGP}_{z,t}$ è la quantità di energia acquistata nella sessione del Mercato del Giorno Prima, nella zona z, per il medesimo periodo rilevante t;
- T_x è l'insieme dei periodi rilevanti del periodo di osservazione T per il mercato MI_x;
- N_{T_x} è il numero di periodi rilevanti appartenenti al periodo T_x.

L'indice di liquidità è aggiornato con cadenza semestrale, due volte nel corso di ciascun anno, per ciascuna sessione ad asta del Mercato Infragiornaliero e per ciascuna zona di mercato. L'indice è calcolato sulla base dei dati relativi ai mesi compresi tra giugno e novembre del medesimo anno e trova applicazione per il semestre successivo, dal 1° gennaio al 30 giugno. L'indice è calcolato sulla base dei dati relativi ai mesi compresi tra dicembre dell'anno precedente e maggio dell'anno in corso e trova applicazione dal 1° luglio al 31 dicembre. Il valore dell'indice così determinato resta invariato per l'intero semestre di applicazione ed è utilizzato, nel medesimo periodo, ai fini dell'individuazione delle sessioni ad asta del Mercato Infragiornaliero per le quali risulta soddisfatta la soglia minima di liquidità prevista dal Decreto FER-X Definitivo.

Determinazione dell'energia incentivabile ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del DM FER-X Definitivo

A – Tagli della produzione e manutenzione

In deroga a quanto precedentemente riportato e nel rispetto di quanto disciplinato nella deliberazione dell'ARERA 228/2025/R/efr, in ciascun periodo rilevante in cui l'UP è stata oggetto di taglio della produzione in esito a ordini:

- impartiti dai gestori delle reti anche al di fuori del Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi;
- di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l'accettazione di offerte a scendere che gli impianti sono obbligati a presentare a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di dover procedere al taglio della produzione per garantire la sicurezza del Sistema, come comunicati da Terna;

il GSE calcola:

A. l'energia elettrica producibile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM FER-X Definitivo come:

$$\mathrm{E_{producibile,A,ISP}} = \min(\mathrm{L_{LIM}}; \mathrm{L}) \cdot \mathrm{E_{producibile,ISP}}$$

B. l'energia elettrica producibile corretta come:

$$\mathrm{E_{producibile,B,ISP}} = \mathrm{L} \cdot \mathrm{I_{UP}} \cdot \mathrm{E_{producibile,ISP}}$$

Il GSE eroga i corrispettivi spettanti sulla base dell'energia producibile incentivabile calcolata come:

(ii) $$\mathrm{E_{incentivabile,ISP}} = \min\left(\mathrm{E_{producibile,A,ISP}}; \mathrm{E_{producile,B,ISP}}\right)$$

Dove:

$\mathrm{E_{producibile,ISP}}$ = energia producibile in ciascun periodo rilevante, calcolata dal GSE in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione 128/2025/R/efr;

$\mathrm{I_{UP}}$ = indice di affidabilità del *Balancing Responsible Party* in relazione a una data UP nel rispettare gli ordini di modulazione a scendere impartiti da Terna nell'ambito del servizio di modulazione straordinaria e le movimentazioni in esito a offerte accettate da Terna nel MBR. Durante la fase transitoria di implementazione del TIDE (fino a gennaio 2026), l'indice $\mathrm{I_{UP}}$ è assunto pari a 1, mentre a partire dalla fase di consolidamento del TIDE (a decorrere dal 1° febbraio 2026), esso è determinato secondo modalità da definire con successivo provvedimento dell'Autorità.

In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine, limitatamente ai volumi oggetto di taglio. Il prezzo delle Garanzie d'Origine, riconosciuto per il mese di riferimento (m), è calcolato mensilmente. Tale prezzo è determinato come media ponderata sui volumi scambiati dei prezzi risultanti dalle contrattazioni chiuse sui mercati M-GO e sui mercati Bilaterali nel corso del mese m.

Il GSE eroga i corrispettivi spettanti sulla base dell'energia producibile in caso di manutenzioni svolte nell'ambito dei periodi rilevanti identificati dal GSE secondo quanto di seguito precisato.

(iii) $$\mathrm{E_{incentivabile\ man,ISP}} = \mathrm{E_{producibile,A,ISP}}$$

In tali casi, la regolazione dei pagamenti è effettuata sulla base del prezzo $\mathrm{P_{man}}$ pari al minore tra il prezzo di aggiudicazione dell'impianto e il prezzo storico di manutenzione:

$$\mathrm{P_{man}} = \min\left(\mathrm{P_{agg}}; \mathrm{P_{SM}}\right) \cdot \mathrm{D}$$

dove:

$\mathrm{P_{SM}}$ = Prezzo storico di manutenzione determinato sulla base delle medie dei prezzi registrati sul Mercato del Giorno Prima nell'anno precedente, calcolate sui periodi rilevanti consecutivi corrispondenti all'intervallo standard di manutenzione efficiente della tecnologia di appartenenza.

Trova comunque applicazione il coefficiente di gradazione D, come definito al paragrafo C.5 delle presenti Regole Operative in funzione della tipologia di intervento realizzato.

Per tali periodi, il corrispettivo spettante al Soggetto Richiedente è determinato applicando all'energia producibile il Prezzo P_{man}.

Precisazioni in merito alla determinazione dei periodi standard di manutenzione

Come previsto dall'articolo 12, comma12 del DM FER-X, per ciascuna tecnologia ammissibile, sono definiti gli standard di manutenzione efficiente come di seguito riportato:

1. per la tecnologia fotovoltaica, eolica, idroelettrica e gas residuati dai processi di depurazione si considera una disponibilità tecnica efficiente standard nella misura rispettivamente del 98,5%, 96%, 95% e 90%.
2. a tali livelli corrisponde un numero di ore equivalenti standard di manutenzione efficiente pari a 131 h, 350 h, 438 h e 876 h rispettivamente per la tecnologia fotovoltaica, eolica, idroelettrica e gas residuati dai processi di depurazione. Tali ore di manutenzione sono da intendersi come complessive annuali, relative alla pluralità di possibili interventi sia di natura preventiva che di natura correttiva, che possono avere durate diverse in base alla tecnologia e allo specifico tipo di intervento previsto o correttivo.
3. per ciascuna tecnologia si è dunque definito un numero medio standard di interventi annuali, a cui corrisponde un intervallo standard di manutenzione efficiente di 13 h, 19 h, 63 h e 49 h rispettivamente per la tecnologia fotovoltaica, eolica, idroelettrica e gas residuati dai processi di depurazione.

I suddetti valori sono sintetizzati nella seguente tabella.

Tecnologia	Disponibilità tecnica	Ore annue di manutenzione	N. medio interventi/anno	Intervallo standard di manutenzione efficiente
Fotovoltaico	98,5%	131 h	10	13 h
Eolico	96,0%	350 h	12	29 h
Idroelettrico	95,0%	438 h	7	63 h
Gas di depurazione	90,0%	876 h	18	49 h

Con riferimento all'anno solare precedente, il GSE costruisce una serie di medie mobili dei prezzi registrati sul Mercato del Giorno Prima (MGP), utilizzando una finestra di ampiezza pari all'intervallo standard di manutenzione efficiente della tecnologia di riferimento.

Per ciascuna finestra viene calcolato il relativo prezzo medio. Il Prezzo Storico di Manutenzione (P_{SM}) è pari al minor valore tra tutte le medie così determinate.

I periodi di manutenzione per i quali il Soggetto Richiedente intende avvalersi della disciplina di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), punto iii), del DM FER-X Definitivo devono essere preventivamente comunicati al GSE almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'intervento. In assenza della comunicazione preventiva, i periodi interessati non sono riconosciuti ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 7, lettera a), punto iii), del DM FER-X Definitivo e l'energia incentivabile è determinata secondo le modalità ordinarie del meccanismo di supporto.

Le comunicazioni relative ai periodi di manutenzione sono trasmesse esclusivamente tramite il Portale dedicato, secondo le modalità e le tempistiche rese disponibili dal GSE.

Il GSE verifica che la durata complessiva delle manutenzioni dichiarate nell'anno non superi le ore annue di manutenzione efficiente previste per la relativa tecnologia e che il numero di eventi manutentivi sia coerente con gli standard individuati nelle presenti Regole Operative.

L'applicazione della disciplina prevista per la manutenzione efficiente è subordinata alla verifica, da parte del GSE, dell'effettiva indisponibilità dell'impianto. A tal fine, il GSE verifica che, nei periodi rilevanti comunicati come manutenzione, la produzione netta dell'impianto sia pari a zero.

Qualora nei periodi dichiarati come manutenzione siano rilevate produzioni di energia elettrica, in tutto o in parte, ovvero qualora le verifiche effettuate dal GSE abbiano esito negativo, i relativi periodi non sono considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 7, lettera a), punto iii), del DM FER-X Definitivo e i corrispettivi sono determinati secondo le modalità ordinarie previste dal meccanismo di supporto.

B – Prezzi zonali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima

Nel caso di UP che partecipano (obbligatoriamente o per facoltà) al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento, in caso di prezzi zonali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima, il GSE eroga i corrispettivi spettanti sulla base dell'energia incentivabile calcolata come il minimo tra:

- l'energia elettrica producibile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM FER-X Definitivo ($E_{producibile,A,ISP}$);
- la somma del programma in ingresso ai fini del Mercato del Bilanciamento (MB) e dell'offerta a salire formulata nella fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* o sulle piattaforme europee di bilanciamento a prezzo nullo o negativo:

$$(iv) \quad E_{incentivabile,ISP} = \min\left(E_{producibile,A,ISP}; Q_{prog,ISP} + P_{\uparrow MB,ISP} \cdot ISP\right)$$

dove:

$Q_{prog,ISP}$ = programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento pari alla somma della baseline e del programma di movimentazione in esito alla fase MSD *dell'Integrated Scheduling Process*;

$P_{\uparrow MB,ISP}$ = potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire nella fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* o sulle piattaforme europee di bilanciamento.

In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti, include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine nei limiti della differenza se positiva tra l'energia producibile e il programma in esito al Mercato del Bilanciamento.

Il prezzo delle Garanzie d'Origine, riconosciuto per il mese di riferimento (m), è calcolato mensilmente. Tale prezzo è determinato come media ponderata sui volumi scambiati dei prezzi risultanti dalle contrattazioni chiuse sui mercati M-GO e sui mercati Bilaterali nel corso del mese m.

C - Prezzi positivi sul Mercato del Giorno Prima e prezzi nulli o negativi sul Mercato Infragiornaliero Nel caso di UP che partecipano (obbligatoriamente o per facoltà) al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento, nei periodi rilevanti in cui si registrano contestualmente:

- prezzi positivi sul Mercato del Giorno Prima (MGP);
- prezzi nulli o negativi in almeno una sessione del Mercato Infragiornaliero (MI);

il GSE eroga i corrispettivi spettanti sulla base dell'energia incentivabile calcolata come il minimo tra:

- la differenza tra l'energia elettrica producibile e la somma delle quantità dei programmi in ingresso sul Mercato di Bilanciamento;
- le quantità riacquistate dal produttore sul Mercato Infragiornaliero a prezzi nulli o negativi;
- le quantità offerte sul Mercato di Bilanciamento a prezzi non superiori al costo variabile dell'impianto determinato da ARERA:

$$(v) \quad E_{incentivabile,ISP} = \min\left(E_{producibile,A,ISP} - Q_{prog,ISP}; Q_{MI,ISP}; Q_{\uparrow MB,ISP}\right)$$

dove:

$Q_{MI,ISP}$ = quantità riacquistate sul Mercato Infragiornaliero a prezzo nullo o negativo;

$Q_{\uparrow MB,ISP}$ = quantità offerte a salire sul Mercato di Bilanciamento a prezzi non superiori al costo variabile dell'impianto.

In tali casi, per impianti che accedono per il tramite di procedure competitive, l'ammontare dei pagamenti, include, oltre al prezzo di aggiudicazione, il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine nei limiti delle quantità per cui si applica la valorizzazione sull'energia producibile.

Per l'applicazione di quanto previsto nei precedenti punti Terna trasmette al GSE le informazioni necessarie. Qualora tali informazioni non siano disponibili entro i termini utili per l'elaborazione dei pagamenti, il GSE determina in via provvisoria l'energia incentivabile secondo le modalità ordinarie sulla base dell'energia prodotta netta immessa in rete. Non appena resi disponibili i dati trasmessi da Terna, il GSE procede all'eventuale rideterminazione dell'energia incentivabile e dei relativi corrispettivi.

Nel caso di UP che non partecipano al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento:

- esclusivamente nel caso di taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti per esigenze locali o di sicurezza (anche fuori MBR) i prezzi di aggiudicazione vengono erogati sulla base dell'energia producibile;
- in caso di prezzi nulli o negativi, per gli impianti che beneficiano della Tariffa Onnicomprensiva il prezzo di aggiudicazione viene erogato regolarmente sulla base dell'energia netta immessa in rete, mentre per gli impianti che accedono al Differenziale l'erogazione è sospesa per l'intera durata del periodo rilevante.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa che definisce per ciascuna delle casistiche previste dal dettato normativo, i volumi di energia sulla cui base vengono erogati i corrispettivi. Le lettere *(i), (ii), (iii), (iv) e (v)* si riferiscono alle formule sopra indicate, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del DM FER-X Definitivo.

		Casistiche e determinazione energia incentivabile					
		taglio della produzione			in caso di prezzi nulli o negativi su MGP	In caso di prezzi positivi su MGP e nulli o negativi su MI	in tutti gli altri casi
Regime	**Partecipazione al MBR**	**in esito a ordini di modulazione o in caso di programmi di movimentazione a scendere (ISP non critici)**	**in esito all'accettazione di offerte a scendere su MB (ISP critici)**	**nel caso di manutenzione dell'impianto**			
TO/DIFF	**SI**	energia incentivabile (ii)	energia incentivabile (ii)	energia incentivabile (iii)	energia incentivabile (iv)	energia incentivabile (v)	energia incentivabile (i)
TO	**NO**	energia incentivabile (ii)	-	-	energia incentivabile (i)	energia incentivabile (i)	energia incentivabile (i)
DIFF	**NO**	energia incentivabile (ii)	-	-	**sospensione**	energia incentivabile (i)	energia incentivabile (i)

Si specifica che nel caso di sospensione dell'abilitazione al MBR per non corretta esecuzione delle movimentazioni secondo quanto definito da Terna nel Codice di rete, il GSE sospende l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata del periodo di sospensione.

C.5.3. Modalità di individuazione dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari

I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono determinati utilizzando:

a) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico con potenza minore o uguale a 1000 kW, i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012;
b) nel caso di impianti fotovoltaici con potenza minore o uguale a 1000 kW, i valori percentuali riportati all'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pari all'1% per impianti su edifici, serre, pensiline, pergole, tettoie, barriere acustiche e fabbricati rurali e al 2% per impianti a terra;
c) per tutti gli altri casi, i criteri introdotti dalla Deliberazione dell'ARERA 47/2013/R/EFR.

Per maggiore dettagli in merito ai criteri per la corretta quantificazione dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di trasformazione e delle perdite di linea fino al punto di connessione, per impianti con potenza maggiore di 1000 kW, si rimanda alla "*Procedura applicativa della deliberazione ARERA n. 47/2013/R/efr per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione*" disponibile sul sito internet del GSE (nel seguito, Procedura FPC).

I valori standard dei consumi imputabili ai servizi ausiliari per impianti di potenza minore o uguale a 1000 kW richiamati nelle lettere a) e b) sono riepilogati nella tabella seguente:

Fonte rinnovabile	Tipologia	Assorbimento servizi ausiliari, perdite di linea e trasformazione
Eolico		1,0 %
Idroelettrico	ad acqua fluente a bacino o a serbatoio	3,0 %
	su acquedotto	2,0 %
Fotovoltaico	Impianti su edifici	1,0 %
	Impianti a terra	2,0 %
	Impianti su specchi d'acqua	1,0%
Gas residuati dai processi di depurazione		11,0 %

Tabella 11 - Valori standard dei consumi imputabili ai servizi ausiliari per impianti fino a 1 MW

C.6. Attivazione dei contratti

Il Soggetto Richiedente può stipulare con il GSE:

a. un contratto per l'erogazione della Tariffa Omnicomprensiva (di seguito Contratto TO) nel caso di impianti di potenza non superiore a 200 kW. In tal caso, ai fini del ritiro dell'energia da parte del GSE, l'impianto dovrà risultare necessariamente ricompreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE dalla data di entrata in esercizio ovverosia dal primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDÌ;
b. un contratto per l'erogazione del Differenziale (di seguito Contratto Differenziale) nel caso di impianti di potenza superiore a 200 kW ovvero di potenza inferiore per i quali si richiede l'erogazione del Differenziale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), o che non soddisfano la condizione di cui alla lettera a. In tal caso, l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del Produttore che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.

L'ammissione al Contratto TO comporta il conseguente annullamento di eventuali ulteriori contratti stipulati con il GSE afferenti all'impianto oggetto di richiesta.

Non è prevista la facoltà di presentare istanza di modifica della tipologia contrattuale da Contratto TO a Contratto Differenziale o viceversa.

Relativamente all'attivazione del contratto si rappresenta che:

- per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, in caso di valutazione positiva della richiesta di accesso al Contratto Differenziale comunicata tramite provvedimento di accoglimento, il Contratto Differenziale è attivato a decorrere dalla data di entrata in esercizio, come riportata nel provvedimento di accoglimento stesso;
- per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW, in caso di valutazione positiva della richiesta di accesso al Contratto Differenziale comunicata tramite provvedimento di accoglimento, il Contratto Differenziale è attivato a decorrere dalla data di entrata in esercizio ovvero dalla data di ricezione tardiva della Comunicazione di entrata in esercizio secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 1 del DM FER-X Definitivo come riportata nel provvedimento di accoglimento stesso;
- in caso di valutazione positiva della richiesta di accesso al Contratto TO comunicata tramite provvedimento di accoglimento, il Contratto TO è attivato a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ovvero dalla data di ricezione tardiva della Comunicazione di entrata in esercizio secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 1 del DM FER-X Definitivo, come riportata nel provvedimento di accoglimento stesso, sia per la regolazione delle condizioni tecnico-economiche del ritiro della produzione netta immessa in rete sia per l'erogazione dei corrispettivi. A seguito della scadenza del Contratto TO, il GSE, qualora non rilevi un passaggio dell'Impianto/Unità di Produzione (UP) ad altro Utente del Dispacciamento del Mercato Libero, provvederà all'attivazione di un contratto di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3 del D.lgs. 387/2003;
- in caso di valutazione negativa della richiesta di accesso al Contratto TO, comunicata tramite provvedimento di diniego, l'eventuale quantità di energia elettrica immessa in rete dall'impianto e ritirata dal GSE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto sul sistema GAUDÌ e la data di associazione dell'impianto ad altro Utente del Dispacciamento viene remunerata dal GSE tramite l'attivazione di un contratto di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3 del D.lgs. 387/2003, le cui condizioni contrattuali sono state accettate dal Soggetto Richiedente all'atto della comunicazione di entrata in esercizio.

In caso di incongruenze tra tipologia contrattuale prescelta e inclusione o meno nel contratto di dispacciamento del GSE, il contratto decorrerà dalla prima data utile, completate le procedure necessarie di ricomprensione o esclusione dell'impianto dal contratto di dispacciamento del GSE.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della Legge n.234/2012, al fine di garantire il rispetto del divieto di cumulo degli incentivi e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, il GSE ha l'obbligo di trasmettere le informazioni, di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (di seguito, "RNA") istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tra gli adempimenti in capo al GSE, oltre alle verifiche per accertare se siano rispettati i limiti di cumulo con altri incentivi pubblici, è prevista la registrazione e la convalida sul RNA del contratto per l'erogazione dei corrispettivi, in qualità di aiuto individuale.

In caso di accoglimento, il GSE provvede quindi alla registrazione e in tale ambito verifica il permanere della non cumulabilità con altri incentivi consultando il sito del RNA. Nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza di eventuali ulteriori aiuti concessi non riscontrati durante il processo di valutazione, il GSE provvederà a inviare al Soggetto Richiedente una richiesta di documentazione integrativa al fine di poter valutare la tipologia di aiuto percepito e conseguentemente se effettuare o meno il ricalcolo prezzo di aggiudicazione finale.

Nel caso le verifiche abbiano esito positivo, il GSE procede all'attivazione del contratto con contestuale convalida dello stesso sul sito del RNA rendendo disponibile al Soggetto Richiedente una copia del contratto per l'erogazione dei corrispettivi con in allegato l'evidenza della visura sul RNA (codice VERCOR) e il codice univoco rilasciato dal RNA in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale (codice COR).

C.7. Modalità e tempistiche di acquisizione delle misure

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 36 del D.Lgs. 199/2021, il GSE acquisisce, con flusso mensile, dal gestore di rete responsabile del servizio di misura, le seguenti grandezze a seconda delle configurazioni.

- Energia Prodotta: energia rilevata dai misuratori di produzione (M2), dedicati alle sezioni d'impianto;
- Energia Immessa: nel caso di impianto monosezione, che non condivide il punto di connessione con altri impianti, la misura sarà pari a quella rilevata dal misuratore di scambio (M1), posto nel punto di connessione con la rete. Nel caso di presenza di potenziamento e/o di altro impianto che condivide il medesimo punto di connessione, la misura dell'energia immessa verrà trasmessa al GSE, dal gestore di rete, ripartita per ciascun impianto o sezione di esso tramite appositi algoritmi definiti da quest'ultimo.

Per quanto concerne le grandezze necessarie ai fini della definizione dell'energia elettrica incentivata in presenza di sistemi di accumulo, quali l'energia assorbita e l'energia rilasciata, si rimanda a quanto descritto nelle "*Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale*" pubblicate ai sensi della deliberazione ARERA 574/2014/R/eel e s.m.i. e consultabili sul sito istituzionale del GSE.

Si ricorda che nei casi di potenziamento e di rifacimento integrale, solo qualora quest'ultimo preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, è previsto che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla porzione di impianto oggetto dell'intervento deve essere oggetto di separata misurazione ai sensi del TIME.

Inoltre, nel caso di interventi di incremento di potenza non incentivata con aggiunta di sezione è necessario assicurare che su ogni porzione d'impianto siano presenti specifici contatori di produzione dedicati alla misurazione separata dell'energia prodotta incentivata e non incentivata. Il Soggetto Richiedente dovrà aggiornare tempestivamente i dati in GAUDÌ per il codice CENSIMP che identifica l'impianto, secondo le regole previste da TERNA. Il mancato aggiornamento dell'anagrafica in GAUDÌ potrebbe determinare problemi nella trasmissione delle misure.

La misura verrà trasmessa dal gestore di rete con la granularità prevista ai sensi del TIS, con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese m+1 successivo al mese di competenza m, secondo quanto previsto dal TIME. Sarà inoltre prevista la possibilità di inviare rettifiche da parte del Gestore di Rete entro 5 anni dalla data di competenza della misura, in analogia a quanto previsto dal TIS.

Nei casi di mancata disponibilità del dato rilevato dell'energia prodotta, il GSE determinerà la produzione netta immessa in rete sulla base dell'energia immessa in rete, salvo successivo conguaglio in caso di trasmissione del dato mancante. Decorsi i 5 anni, nel caso di permanenza dell'indisponibilità del dato di energia prodotta, il calcolo diventerà definitivo.

C.8. Modalità e tempistiche di erogazione dei corrispettivi spettanti

Il GSE, a decorrere dalla data di decorrenza del contratto TO o del Contratto Differenziale, calcola, su base mensile, i corrispettivi spettanti moltiplicando, per ciascun periodo rilevante delle transazioni, l'energia incentivabile per il prezzo di aggiudicazione finale, determinata secondo quanto indicato al Capitolo C.5.

Gli impianti che beneficiano della TO hanno diritto alla remunerazione dell'energia immessa in rete non incentivata, poiché comunque oggetto di ritiro da parte del GSE. Tale valore è la risultante dall'eventuale differenza tra l'energia immessa in rete e l'energia incentivabile come calcolata al paragrafo C.5.2. La formula dell'energia non incentivata è:

$$E_{\text{non inc, ISP}} = \max\left(E_{\text{immessa,ISP}} - E_{\text{incentivabile,ISP}}; 0\right) \cdot \text{CdP}$$

dove:

$E_{\text{immessa, ISP}}$= energia immessa in rete dall'intera Unità di Produzione in ciascun periodo rilevante;

CdP = coefficiente di perdita, è riconosciuto in base al livello di tensione del punto di connessione alla rete nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a) del TIS.

Pertanto, nel caso in cui la quantità di energia immessa in rete e ritirata dal GSE risulti maggiore dell'energia incentivabile, tale eccedenza sarà valorizzata applicando i prezzi della zona di mercato in cui è ubicato l'impianto.

C.8.1. Erogazione dei corrispettivi spettanti

La Tariffa Omnicomprensiva o il Differenziale sono riconosciute in riferimento all'energia incentivabile, calcolata ai sensi di quanto descritto al paragrafo C.5.2.

Il GSE, compatibilmente con la disponibilità e qualità delle misure di energia prodotta e immessa in rete, resa dal Gestore di Rete competente, provvede mensilmente alla liquidazione degli importi dovuti. Nel caso in cui il gestore di rete comunichi eventuali rettifiche dei valori dell'energia dopo il mese successivo a quello di competenza, il GSE, previa verifica, procederà con il conguaglio mensile rispetto ai valori precedentemente comunicati.

Entro il giorno 25 del mese N+1, a seguito della ricezione dei dati e delle informazioni inviati dal Produttore e dai Gestori di rete, il GSE determina e comunica al Soggetto Richiedente l'ammontare dei corrispettivi spettanti che può essere fatturato al GSE o, in caso di Differenziale negativo, l'ammontare che viene fatturato dal GSE al Soggetto Richiedente.

La corresponsione della Tariffa Omnicomprensiva e del Differenziale potrà avvenire solo a valle del completamento della procedura di fatturazione, a carico del Soggetto Richiedente, da concludersi entro l'ultimo giorno del mese al fine di ottenere il pagamento con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione della fattura. A tal riguardo il GSE, sulla base dei dati anagrafici acquisiti, produrrà un documento "Proposta di fattura" che il Soggetto Richiedente dovrà integrare con il numero che vorrà attribuire al documento.

Relativamente al processo di fatturazione elettronica, gestito da GSE per conto del Soggetto Richiedente, si rimanda a quanto pubblicato sul sito GSE in materia di fatturazione elettronica ai sensi del DM 55/2013.

Il termine di pagamento è subordinato:

a. al completamento, da parte del Soggetto Richiedente, delle informazioni di numero fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese; diversamente, la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di fatturazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);
b. alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate della fattura emessa. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;
c. alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE, come previsto dal DM 18 gennaio 2008, n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973 in materia di "disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

Per i contratti relativi al riconoscimento del Differenziale, nel caso in cui risultasse negativa (i.e. a favore del GSE), il GSE entro la fine del mese N+1 provvederà a emettere fattura nei confronti del Soggetto Richiedente che dovrà pagarla entro la fine del mese N+2. Gli importi spettanti al GSE, qualora non incassati nei tempi sopra descritti, saranno oggetto di compensazione con i corrispettivi relativi alle produzioni dei mesi successivi o di recupero del credito.

Nel caso in cui continui a sussistere la posizione debitoria nei confronti del GSE, quest'ultimo si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento dell'impianto, secondo le modalità riportate al paragrafo C.11.2.

C.8.2. Aspetti fiscali connessi all'erogazione dei prezzi di aggiudicazione

Ai fini dell'accesso al meccanismo in oggetto, qualora il Soggetto Richiedente sia un soggetto che non svolge attività di impresa o di lavoro autonomo professionale, è necessario tener conto degli aspetti fiscali di seguito rappresentati.

Qualora l'energia elettrica venga prodotta da impianti:

- di potenza superiore a 20 kW ovvero;
- di potenza fino a 20 kW ma con cessione totale dell'energia al GSE o al mercato;

ai sensi delle circolari dell'Agenzia delle Entrate 88/E del 2010, 46/E del 2007 e della circolare 36/E del 2013, la vendita dell'energia individua un'attività di tipo commerciale e pertanto assume rilevanza sia ai fini IVA che delle imposte dirette. In tale ipotesi, il Soggetto Richiedente dovrà registrarsi sul Portale Area Clienti del GSE con Partita IVA.

Posto quanto sopra, la Tariffa Onnicomprensiva e il Differenziale spettanti al Soggetto Richiedente dovranno essere documentati mediante l'emissione di una fattura elettronica e assoggettati ad IVA in regime di reverse charge se l'energia è ceduta ad un soggetto IVA "rivenditore" (GSE).

Qualora l'energia elettrica venga prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW in cessione parziale, la vendita dell'energia in esubero si considera effettuata nell'ambito di una attività commerciale non abituale e pertanto irrilevante ai fini IVA e non soggetta a fatturazione. Per contro, la Tariffa Omnicomprensiva o il Differenziale costituiranno, ai fini delle imposte dirette "redditi diversi" di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR, da assoggettare a tassazione.

Si evidenzia infine che la vendita dell'energia effettuata da Soggetti Richiedenti che svolgono attività di impresa ovvero attività di lavoro autonomo professionale, costituisce sempre *esercizio di un'attività commerciale*. In tal caso, sia la Tariffa Omnicomprensiva sia il Differenziale dovranno essere documentati da fattura elettronica e assoggettati ad IVA in regime di reverse charge se l'energia è ceduta ad un soggetto IVA "rivenditore" (GSE).

Il trattamento fiscale previsto per la Tariffa Onnicomprensiva e per il Differenziale è applicabile anche all'energia immessa in rete e non incentivata.

Nei casi sopra richiamati di impianti di potenza superiore a 20 kW in cessione parziale o di impianti di qualunque potenza in cessione totale, qualora il Soggetto Richiedente abbia effettuato iscrizione alle Procedure Competitive o abbia inviato la Comunicazione di avvio lavori per l'accesso diretto senza aver dichiarato la Partita IVA, sarà necessario comunicare al GSE la Partita IVA e il corretto regime fiscale prima della comunicazione di entrata in esercizio.

C.8.3. Modalità e tempistiche di trasferimento degli oneri di sbilanciamento a carico dei Soggetti Richiedenti

I corrispettivi di sbilanciamento e di non arbitraggio, calcolati da Terna in attuazione dei provvedimenti dell'Autorità in materia di dispacciamento, vengono trasferiti al Soggetto Richiedente secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle "*Regole tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento, alle offerte accettate sul Mercato Infragiornaliero e ai corrispettivi di non arbitraggio*", approvate dall'ARERA e pubblicate sul sito del GSE.

Eventuali aggiornamenti delle citate Regole Tecniche potranno essere definiti periodicamente dal GSE e pubblicati sul proprio sito internet, previa approvazione da parte dell'ARERA. Il GSE ha la facoltà di partecipare al Mercato Infragiornaliero (MI) al fine di correggere il programma in immissione in esito al MGP, con la finalità di ridurre lo sbilanciamento fisico. Il GSE attribuisce al Soggetto Richiedente i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione

al MI secondo le modalità previste nelle Regole Tecniche definite dal GSE, pubblicate sul proprio sito internet e approvate da parte dell'ARERA.

C.9. Corrispettivi e oneri istruttori e gestionali del GSE

C.9.1. Corrispettivi a copertura dei costi di istruttoria (accessi diretti)

Per ciascun impianto per cui si richiede ammissione al meccanismo di supporto in accesso diretto con la presentazione della comunicazione di entrata in esercizio, è necessario corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria.

Il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari a:

- 100 € per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 50 kW;
- 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW.

Si precisa che le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza nominale dell'impianto così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera f) del DM FER-X Definitivo.

I Soggetti Richiedenti devono versare il contributo sopra indicato maggiorato dell'IVA, ove prevista, ed effettuare il pagamento tramite PagoPA entro i termini indicati nella fattura. Si evidenzia che il mancato riscontro del pagamento costituisce motivo di esclusione dall'ammissione al meccanismo di supporto.

Non è inoltre prevista restituzione dei costi di istruttoria per tali impianti in accesso diretto, in seguito all'invio della comunicazione di entrata in esercizio.

C.9.2. Corrispettivi del servizio a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo

Per la copertura degli oneri di gestione, i Soggetti Richiedenti che accedono al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo, sono tenuti a corrispondere allo stesso GSE un corrispettivo calcolato secondo quanto stabilito in attuazione dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Per gli impianti che accedono alla TO, ovvero nei casi di subentro del GSE quale Utente Del Dispacciamento dell'Impianto nel caso di mancata corresponsione del Differenziale secondo quanto previsto al paragrafo C.11.2, in relazione all'energia elettrica non incentivata i Soggetti Richiedenti sono tenuti a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura degli oneri di gestione applicando le medesime modalità previste per l'energia elettrica incentivata.

Il GSE rende disponibile a ciascun Soggetto Richiedente la fattura relativa agli oneri gestionali, i cui importi sono maggiorati dell'aliquota IVA, se dovuta. La fattura è inviata al soggetto Richiedente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate e resa disponibile sul portale GSE. Gli importi fatturati sono oggetto di compensazione sugli importi che verranno erogati al Soggetto Richiedente.

C.10. Condizioni di cumulabilità

Il cumulo tra più agevolazioni si realizza quando le stesse sono riferibili al medesimo investimento e ai medesimi costi.

In proposito, si precisa che, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cumulabilità, con riferimento alle iniziative ammissibili al DM FER-X Definitivo, l'investimento è rappresentato dalla realizzazione delle opere strettamente riconducibili alla realizzazione dell'impianto e che risultino comprovate attraverso opportuna documentazione contabile (i.e. fattura, conferma d'ordine, dichiarazione sottoscritta dal fornitore, contratto d'appalto, ecc.) da trasmettere con la comunicazione di entrata in esercizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è di seguito riportato un elenco delle spese che rientrano nel costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto:

- acquisto macchinari e componenti d'impianto;
- costi di realizzazione delle opere strutturali riconducibili all'impianto (es. opere di fondazione);
- spese di cantiere (es. costi di allestimento del cantiere e costi di smaltimento delle macerie);
- spese per studi di fattibilità dell'intervento, di redazione del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo, di affidamento dell'incarico di direttore lavori, di coordinatore della sicurezza e più in generale di incarichi a tecnici abilitati per attività inerenti all'impianto;
- costi amministrativi e tecnici per l'allaccio alla rete elettrica;
- spese per opere accessorie necessarie alla funzionalità e al controllo dell'impianto (es. sistema di monitoraggio e acquisizione dati, connessione internet per il controllo da remoto ecc.).

Di contro, senza pretesa di esaustività, è riportato un elenco delle spese ritenute non strettamente riconducibili alla realizzazione dell'impianto e, pertanto, non computabili nel costo dell'investimento e non incluse nelle valutazioni inerenti alla verifica del rispetto delle condizioni di cumulabilità:

- canone per il diritto di superficie o spese per l'acquisto/affitto dei terreni o delle strutture su cui è stato realizzato l'impianto;
- spese di accatastamento dei manufatti di impianto;
- costi dell'istruttoria GSE;
- spese di partecipazione ai bandi per l'ottenimento di altri aiuti pubblici;
- spese per consulenze bancarie;
- spese per opere accessorie non strettamente necessarie alla messa in esercizio e alla conduzione dell'impianto;
- spese per le quali il Soggetto Richiedente non è in grado di fornire opportuna documentazione attestante la riconducibilità ad opere inerenti all'impianto.

C.10.1. Individuazione del valore di equivalente sovvenzione netta in casi di cumulo

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del DM FER-X Definitivo, i corrispettivi riconosciuti ai sensi del medesimo decreto non sono cumulabili con altre misure di supporto previste per la realizzazione dell'impianto, fatta eccezione per:

a. per i soli impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale concessi in misura non superiore al 40% del costo di investimento;
b. la fruizione di agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;
c. i fondi di garanzia e di rotazione.

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, il prezzo di aggiudicazione finale è calcolato applicando il fattore percentuale (1-F), dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 35% riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Per le altre fattispecie di cui alle lettere b) e c) precedenti, al fine di tener conto delle condizioni di cumulabilità e di determinare la riduzione del prezzo di aggiudicazione, il GSE provvede a determinare il valore dell'agevolazione

percepita in termini percentuali rispetto al costo d'investimento per la realizzazione dell'impianto, al fine di rimodulare il prezzo di aggiudicazione secondo le modalità indicate al capoverso precedente relativamente agli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale.

In particolare, sarà valutato l'importo dell'agevolazione, come risultante dalla Visura Aiuti estratta dal Registro Nazionale Aiuti, rispetto al costo d'investimento calcolato tenendo conto dei costi specifici di investimento riportati al punto 5 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo.

Il limite di cumulabilità ammissibile è, in ogni caso, il 40% dei costi di investimento.

Il Soggetto Richiedente a cui sia stato assegnato un incentivo pubblico per la realizzazione dell'impianto, risultato in posizione utile nelle graduatorie delle procedure competitive, può, preferibilmente prima della presentazione della comunicazione di entrata in esercizio e comunque non oltre la chiusura dell'istruttoria da parte del GSE, presentare rinuncia, anche parziale, presso l'Ente erogatore, al fine di non incorrere nel divieto di cumulo e/o di evitare la rideterminazione del prezzo di aggiudicazione. In tal caso, il Soggetto Richiedente dovrà documentare l'avvenuta rinuncia dell'altro incentivo o, in caso di contributo già percepito, l'avvenuta restituzione dell'intero contributo o della sola quota parte eccedente il limite previsto del 40% o, in alternativa, l'avvenuta restituzione della sola quota parte per la quale non intenda che sia considerata per l'applicazione della riduzione del prezzo di aggiudicazione.

Al fine di consentire al GSE la verifica del rispetto delle soglie di cumulabilità e l'eventuale rideterminazione del prezzo di aggiudicazione, qualora, successivamente alla stipula del contratto, vi fosse una variazione della percentuale del contributo pubblico ricevuto in relazione al costo dell'investimento sostenuto per realizzare l'intervento, rispetto a quanto computato nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio, il Soggetto Richiedente è tenuto a darne immediata comunicazione trasmettendo un'istanza di "*Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo*" ai sensi delle "*Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia*", pubblicate sul sito internet del GSE. Fino all'implementazione di un sistema informatico per la ricezione semplificata della documentazione, l'istanza deve essere trasmessa, esclusivamente mediante la Posta Elettronica Certificata del Soggetto Richiedente, indicando nell'oggetto della PEC il codice identificativo dell'impianto ammesso al meccanismo, ai seguenti indirizzi PEC:

- per gli impianti fotovoltaici: *info@pec.gse.it;*
- per impianti diversi dai fotovoltaici: *gestioneesercizio.ferelettriche@pec.gse.it*.

C.10.2. Compatibilità con altri meccanismi gestiti dal GSE

L'accesso al meccanismo di supporto di cui al DM FER-X Definitivo è alternativo al meccanismo del Ritiro Dedicato.

C.11. Modifiche relative a impianti ammessi al meccanismo di supporto

C.11.1. Modifiche di natura tecnica

È possibile effettuare interventi di manutenzione, modifica e ammodernamento finalizzati ad efficientare gli impianti, nel pieno rispetto dei principali requisiti che hanno garantito l'accesso ai meccanismi di supporto, come indicato nelle "*Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia*", pubblicate sul sito internet del GSE (nel seguito, Procedure), cui si rimanda per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo.

In particolare, si rammenta che, come riportato al paragrafo C.4.5.4.1 delle presenti Regole, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione degli interventi (fase *ex ante*) che nelle successive fasi di realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*). Allo stesso modo, i requisiti tecnici di partecipazione alla procedura competitiva di cui al paragrafo A.3.2.2. delle presenti Regole dovranno essere rispettati anche in caso di realizzazione di interventi di manutenzione, modifica e ammodernamento che comportano la sostituzione dei componenti di impianto, pena la revoca del diritto al meccanismo di supporto a decorrere dalla data di realizzazione dell'intervento e il recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite.

Si rammenta che, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti che hanno garantito l'accesso ai meccanismi di supporto e l'eventuale impatto sul livello di incentivazione, il Soggetto Richiedente è tenuto a comunicare al GSE gli "*Interventi significativi*" realizzati (nel seguito, istanza di modifica a consuntivo), nel rispetto delle succitate Procedure.

Fino all'implementazione di un sistema informatico per la ricezione semplificata della documentazione, entro 60 giorni dalla data di completamento degli interventi in argomento, l'istanza di modifica a consuntivo deve essere trasmessa, esclusivamente mediante la Posta Elettronica Certificata del Soggetto Richiedente, indicando nell'oggetto della PEC il codice identificativo dell'impianto ammesso al meccanismo, ai seguenti indirizzi PEC:

- per gli impianti fotovoltaici: *info@pec.gse.it;*
- per impianti diversi dai fotovoltaici: *gestioneesercizio.ferelettriche@pec.gse.it*.

A seguito della valutazione, il GSE provvederà, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 241/1990, a trasmetterne l'esito al Soggetto Richiedente, salvo i casi di maggiore complessità, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Richiedente stesso per la presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta e dei tempi imputabili ad altri soggetti interpellati dal GSE.

È inoltre facoltà del Soggetto Richiedente presentare al GSE un'istanza di valutazione preliminare, con particolare riferimento agli effetti dell'intervento da realizzare sul meccanismo di supporto inizialmente riconosciuto.

In tal caso, a seguito della valutazione, il GSE provvederà, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 241/1990, a trasmetterne l'esito, salvo i casi di maggiore complessità, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Richiedente per la presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta e dei tempi imputabili ad altri soggetti interpellati dal GSE.

Per le istanze di cui al presente paragrafo, i Soggetti Richiedenti devono corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria, secondo quanto stabilito per le modifiche impiantistiche dal D.M. 24 dicembre 2014 (c.d. D.M. Tariffe).

C.11.2. Modifiche di natura contrattuale

Risoluzione anticipata del contratto

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del DM FER-X Definitivo, i Soggetti Richiedenti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto. In tal caso, i Soggetti Richiedenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE determinato come il maggiore tra il corrispettivo calcolato sulla base della potenza ammessa e della durata residua del contratto e il corrispettivo derivante dall'eventuale sovracompensazione:

$$\mathrm{CR} = \max(\mathrm{CR_A}; \mathrm{CR_B})$$

Dove $\mathrm{CR_A}$ è il corrispettivo determinato secondo la seguente formula:

$$\mathrm{CR_A} = \mathrm{P} \cdot \mathrm{CS} \cdot \mathrm{k}$$

Dove:

- P è la potenza ammessa al meccanismo di supporto, sia in seguito a Procedure Competitive che in seguito ad Accesso Diretto;
- CS è il costo specifico definito nella Tabella 1 del paragrafo 5 dell'Allegato 1 al DM FER-X Definitivo;
- k è un coefficiente che tiene conto della durata residua del contratto, decrescente annualmente in maniera lineare tra il 20%, applicabile durante il primo anno di decorrenza del contratto, e l'1% applicabile al ventesimo e ultimo anno del periodo contrattuale.

Il corrispettivo $\mathrm{CR_B}$ è determinato sulla base dell'eventuale sovracompensazione derivante dalla risoluzione anticipata ed è calcolato come:

$$\mathrm{CR_B} = \mathrm{E_{res}} \cdot \max\left(0; 1{,}2 \cdot \mathrm{PFM} - \mathrm{P_{agg}}\right)$$

Dove:

- $\mathrm{E_{res}}$ è la produzione attesa dell'impianto nel periodo di contrattualizzazione residuo, determinata come prodotto tra l'energia annua convenzionale dell'impianto e il numero di anni residui di contrattualizzazione. Il numero di anni residui è calcolato considerando il periodo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la data di scadenza originaria del contratto, approssimato per eccesso all'anno intero.

 $$\mathrm{E_{res}} = \mathrm{P} \cdot \mathrm{H_{eq}} \cdot \mathrm{N_{res}}$$

 dove:

 - $\mathrm{H_{eq}}$ è il numero di ore equivalenti annue convenzionali. Tale valore è assunto pari a 1.400 ore/anno per gli impianti fotovoltaici, 2.100 ore/anno per gli impianti eolici, 5.040 ore/anno per gli impianti idroelettrici e 5.500 ore/anno per gli impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione;
 - $\mathrm{N_{res}}$ è il numero di anni residui di contrattualizzazione, determinato secondo le modalità sopra indicate.

- PFM è il Prezzo Forward Medio ed è determinato come media aritmetica dei prezzi di settlement ufficiali pubblicati dall'European Energy Exchange (EEX) relativi ai primi tre contratti annuali *Italian Power Base Year Futures* disponibili alla data di osservazione. La data di osservazione coincide con l'ultimo Trading Day dell'EEX del mese solare precedente a quello di ricezione da parte del GSE della comunicazione di recesso. Il Prezzo Forward Medio è determinato secondo la seguente formula:

 $$\mathrm{PFM} = \frac{\mathrm{SP_{Cal+1}} + \mathrm{SP_{Cal+2}} + \mathrm{SP_{Cal+3}}}{3}$$

 dove:

 - SP_{Cal+1}è il prezzo di settlement del primo contratto annuale disponibile;
 - SP_{Cal+2}è il prezzo di settlement del secondo contratto annuale disponibile;
 - SP_{Cal+3}è il prezzo di settlement del terzo contratto annuale disponibile.

 I prezzi di settlement sono utilizzati indipendentemente dall'esistenza di volumi negoziati nel relativo Trading Day, purché il contratto presenti Open Interest positivo alla data di osservazione.

Le richieste di risoluzione anticipata devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il portale informatico FER-X Definitivo, attraverso l'invio dell'apposito modulo di comunicazione di risoluzione anticipata debitamente sottoscritto, generato automaticamente dal Portale FER-X Definitivo, che riporterà, tra le altre cose, l'ammontare del corrispettivo da riconoscere al GSE e la dichiarazione di impegno a corrispondere detto importo entro il termine di 30 giorni.

Decorso tale termine, nell'ipotesi di mancata corresponsione del suddetto corrispettivo, il GSE:

- per gli impianti che accedono al Differenziale, provvede all'escussione della garanzia di cui al paragrafo C.2.2. Essendo l'importo escusso inferiore al corrispettivo dovuto per la risoluzione anticipata, il GSE si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento dell'Impianto. A tal fine, il Soggetto Richiedente conferisce, nella richiesta di accesso al meccanismo di supporto (comunicazione di entrata in esercizio), mandato senza rappresentanza allo stesso GSE per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna. Sulla base del suddetto mandato, il GSE notificherà a Terna, e per conoscenza al Soggetto Richiedente, l'inserimento dell'Impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile per il tempo necessario a risanare il debito del Soggetto Richiedente e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi. Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto del GSE di richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti;
- per gli impianti che accedono alla TO, provvede a mantenere l'Impianto nel proprio contratto di dispacciamento, sospendendo l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione e riconoscendo all'energia immessa in rete il prezzo zonale. Il GSE procederà quindi a trattenere tali importi fino a compensazione del corrispettivo per la risoluzione anticipata. A seguito dell'integrale soddisfacimento del credito, il GSE provvederà a risolvere il contratto e ad attivare d'ufficio un contratto di Ritiro Dedicato dal quale il Soggetto Richiedente potrà recedere con le tempistiche definite dal Codice di Rete di Terna.

Il Soggetto Richiedente prende atto e accetta che il corrispettivo CR_B determinato alla data del recesso potrà essere oggetto di successiva rideterminazione da parte del GSE al termine del periodo di contrattualizzazione originariamente previsto, al fine di tener conto di eventuali sovracompensazioni derivanti da prezzi effettivi dell'energia superiori alle stime forward incrementate del 20% utilizzate per il calcolo iniziale del corrispettivo. In tal caso, il GSE procede alla rideterminazione del corrispettivo CR_B e richiede al Soggetto Richiedente il versamento dell'eventuale importo integrativo dovuto. Il GSE si riserva la facoltà di subentrare nel contratto di dispacciamento dell'impianto in caso di mancato pagamento dell'importo integrativo dovuto. Qualora dalla verifica non emergano ulteriori sovracompensazioni, nessun importo aggiuntivo è dovuto dal Soggetto Richiedente.

Trasferimenti di titolarità

Il Soggetto Richiedente è tenuto a comunicare al GSE l'eventuale trasferimento della titolarità/disponibilità dell'impianto tramite l'apposita funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di trasferimento di titolarità. La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità delle convenzioni al soggetto subentrante. Il GSE, a seguito del trasferimento della titolarità/disponibilità dell'impianto, verifica la sussistenza in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante, riservandosi in caso di accertamento di carenza degli stessi, di modificare e/o di risolvere i contratti. Nelle more dello sviluppo della funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di trasferimento titolarità dell'impianto, il Soggetto Richiedente è tenuto ad aprire una apposita segnalazione sul portale di Supporto del GSE richiedendo il trasferimento di titolarità e inviando il modulo di richiesta sottoscritto dal cedente e dal subentrante e i documenti a corredo indicando nell'oggetto della segnalazione "trasferimento di titolarità del contratto XXXXXXX".

Si precisa che a seguito dell'accettazione della richiesta di trasferimento di titolarità, ai fini del ripristino dei corrispettivi, il GSE verifica altresì la costituzione della Garanzia di cui al paragrafo C.2.2, di valore proporzionale al periodo di contrattualizzazione residuo in capo al soggetto subentrante.

Subentro nel dispacciamento dell'impianto nel caso di mancata corresponsione del Differenziale, ove negativo, tra il prezzo di aggiudicazione e prezzo di riferimento

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del DM FER-X Definitivo, il GSE provvede a richiedere la restituzione del Differenziale qualora la differenza tra il prezzo di aggiudicazione finale e il prezzo di riferimento sia negativa.

Il GSE procede alla verifica dello stato dei pagamenti e laddove dagli esiti della verifica vengano riscontrati dei mancati pagamenti da parte del Soggetto Richiedente, il GSE notificherà a quest'ultimo una diffida ad adempiere al pagamento dei suddetti importi. Decorsi 30 giorni dalla data di notifica della diffida, il GSE si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento dell'Impianto. A tal fine, il Soggetto Richiedente conferisce, nella richiesta di accesso al meccanismo di supporto (comunicazione di entrata in esercizio), mandato senza rappresentanza allo stesso GSE per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna. Sulla base del suddetto mandato, il GSE notificherà

a Terna, e per conoscenza al Soggetto Richiedente, l'inserimento dell'Impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile per il tempo necessario a risanare il debito del Soggetto Richiedente e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto del GSE di richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti.

Il GSE trasmette periodicamente a Terna l'elenco degli impianti che accedono al meccanismo di supporto in forma di Differenziale e per i quali risulta conferito il mandato senza rappresentanza ai fini dell'eventuale subentro nel contratto di dispacciamento in immissione. Tale comunicazione è effettuata esclusivamente per finalità operative e di coordinamento connesse all'eventuale esercizio della facoltà di subentro quale Utente del Dispacciamento.

C.12. Verifiche e controlli

Il GSE può effettuare a campione, durante l'intero periodo di diritto al meccanismo di supporto, attività di verifica sugli impianti mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicato l'impianto, anche senza preavviso.

Il GSE effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti Richiedenti all'atto della partecipazione alle procedure competitive nonché sugli impianti entrati in esercizio al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 28 del 2011 e del DM 31 gennaio 2014 (nel seguito, "*DM Controlli*").

Le attività di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento del diritto al meccanismo di supporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per gli impianti NZIA, il GSE accerta il rispetto dei requisiti riportati al paragrafo A.3.2.2. delle Regole Operative);
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
- la conformità tra quanto dichiarato ai fini della partecipazione alle procedure competitive e all'atto della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto e quanto effettivamente realizzato;
- la completezza e la regolarità della documentazione da conservare, prevista dalle presenti Regole Operative e dalla normativa applicabile.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Soggetto Richiedente.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Nel caso di procedimenti di controllo mediante sopralluogo, tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Soggetto Richiedente a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento del procedimento di controllo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE redige un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto Richiedente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/1990, il Soggetto Richiedente ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Il Soggetto Richiedente è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali, ai gestori di rete e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano a esserne conseguentemente e pienamente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva a sua volta di segnalare ai soggetti indicati in precedenza l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di propria competenza.

Ferme restando le sanzioni penali e/o amministrative previste dalle norme di riferimento e connesse alla produzione di dati o documenti non veritieri, ovvero di dichiarazioni false o mendaci, nel caso in cui vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 del DM Controlli il GSE dispone la decadenza dal meccanismo di supporto con l'integrale recupero delle somme già erogate.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri le violazioni, difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione del meccanismo di supporto, dispone le prescrizioni più opportune o ridetermina il meccanismo di supporto in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite, anche tramite compensazione a valere sul supporto da erogare.

C.13. Recupero degli importi indebitamente percepiti

Il GSE si riserva di recuperare eventuali somme indebitamente percepite dal Soggetto Richiedente in relazione al contratto per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione, ad esempio in esito ad attività di verifiche e controllo, mediante la compensazione tra le partite economiche afferenti agli ulteriori rapporti contrattuali in corso tra le Parti, nonché intraprendere ogni ulteriore azione ritenuta opportuna a tutela del proprio credito, ivi incluse le azioni giudiziali presso le sedi competenti.

C.14. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai Soggetti interessati per l'accesso al meccanismo di supporto previsto dal Decreto di riferimento saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 (di seguito GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: **rpd@gse.it**-PEC: **rpd@pec.gse.it**per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli articoli 12 e ss. del GDPR.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti specifiche informative sulla protezione dei dati, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.

ALLEGATI PARTE C

Modelli e contratti-tipo

Allegato C.1.a. Modello di comunicazione di entrata in esercizio

Allegato C.1.b. Contratto tipo ai fini dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione

Allegato C.1.c. Modello di garanzia bancaria per rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto

Allegato C.1.d. Modello di garanzia assicurativa per rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto

Allegato C.1.e. Appendice al contratto di garanzia assicurativa per rinuncia al meccanismo di supporto prima del termine del periodo di diritto

Elenco documenti

Allegato C.2.a. Elenco documenti da allegare alla comunicazione di entrata in esercizio

Allegato C.2.a.1 Dichiarazione sostitutiva dell'officina specializzata relativa all'attività di rigenerazione

Allegato C.2.b. Elenco documenti da conservare ai fini delle verifiche